



Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale per Matino, 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
Capitale Sociale al 31/12/2023 € 182.516.877 (i.v.) * Riserve e Fondi € 161.397.958,00
iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Tel. 0833 500111 * Fax 0833 500198 * web address: www.bpp.it

FASCICOLO NORME CONTRATTUALI

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Depositare presso il Notaio Roberto Vinci con studio in Parabita, Via Vittorio Emanuele II, 17
in data 21 gennaio 2025, repertorio num. 44822, raccolta num. 29989

Edizione Gennaio 2025

CONTO CORRENTE E SERVIZI ACCESSORI

INDICE

PARTE 1: Glossario - Edizione 05/2024	3
PARTE 12: Norme che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza, le aperture di credito e i servizi base di pagamento quale la convenzione di assegni; il contratto quadro PSD ed i singoli servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015– Edizione 01/2025.....	5
Sezione A - Premesse	5
Sezione B – Norme generali applicabili a tutti i servizi (norme generali)	6
Sezione C – Norme speciali che regolano i singoli servizi (norme speciali)	11
Sezione C1 – Conto corrente di corrispondenza e servizi base	11
Sezione C2 – Servizi di pagamento PSD.....	14
Sezione C3. – Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori.....	28
Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per clienti consumatori	30
Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori..	32
PARTE 13: Norme che regolano il servizio digiBANK – Edizione 08/2023	34
Sezione A - Premesse	34
Sezione B – Servizio di banca telematica.....	34
Sezione C – Servizio Gestione Documentale	38

PARTE 1: Glossario - Edizione 05/2024

Arbitro per le Controversie Finanziarie: istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile: attività consistente nella promozione ed offerta da parte della Banca di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi che abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione.

Banca: la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni con sede legale in Parabita, via Provinciale Matino.

Cassa: si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.

Cliente: il soggetto od i soggetti indicati nell'intestazione del presente accordo.

Cliente al dettaglio: il Cliente che non sia Cliente professionale o controparte qualificata.

Cliente professionale: il Cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui alla normativa applicabile tempo per tempo vigente e il Cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del TUF.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Consulenza in materia di investimenti: la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente.

Conto derivati: il conto su cui vengono registrati i margini di garanzia per le operazioni effettuate su strumenti finanziari derivati.

Conto di regolamento: il conto, collegato al deposito titoli, su cui il Cliente effettua il deposito delle somme necessarie per l'operatività su strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati e sul quale la Banca regola i controvalori delle relative operazioni e della tenuta dei relativi rapporti.

Controparte qualificata: (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari: attività che consiste nel custodire e/o amministrare da parte della Banca titoli, cartacei o dematerializzati, per conto del Cliente, curandone la registrazione contabile, il rinnovo o l'incasso di cedole, l'incasso di interessi e dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione di premi o il rimborso di capitale, procedendo, su incarico del Cliente, a specifiche operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli depositati.

Dipendenza o Filiale: la succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Esecuzione di ordini per conto di clienti: attività consistente nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

Firma congiunta: firma che deve essere apposta sul contratto da tutte le persone intestatarie del deposito.

Firma Digitale: la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 ("un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici").

Firma Elettronica Avanzata: la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 26 del Regolamento (EU) N. 910/2014 eIDAS e dagli articoli da 55 a 61 delle Regole Tecniche in materia di firme elettroniche (D.P.C.M. del 22 febbraio 2013).

Formato Elettronico: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.

Foro Competente: il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente.

Giorno lavorativo: un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato italiano.

Indicatore di efficienza di uno strumento finanziario: è rappresentato dal rapporto tra la classe di qualità attribuita allo strumento finanziario e la classe di costo in cui ricade il medesimo strumento finanziario; viene utilizzato per selezionare i prodotti da (i) inserire nel catalogo prodotti in offerta per il servizio di consulenza, (ii) inserire nella focus list agganciata alle asset class dei portafogli modello per il servizio di consulenza avanzata, (iii) utilizzare per gli investimenti nelle gestioni di portafoglio.

Indice sintetico di qualità di uno strumento finanziario: viene determinato mediante l'utilizzo di appropriati indicatori di beneficio (quali ad esempio: rendimento, rischio, rischio-rendimento, persistenza, performance, selettività e timing) e considerando lo strumento finanziario nell'ambito di un insieme di prodotti omogenei; è un componente del calcolo dell'indicatore di efficienza.

Intermediario: un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul mercato sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal mercato, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile, di cui la Banca si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal Cliente.

Margine/i: i margini di garanzia (quali ad esempio: iniziali, infragiornalieri, di consegna, future *straddle*, *mark to market*) e quelli di variazione (quali ad esempio: giornalieri, di consegna) e comunque tutte le somme che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o per il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati così come previsto dalla Cassa o dagli enti ed istituti corrispondenti.

Mediazione: l'attività che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

Mercato/i: un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

MiFID II: la Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") e i relativi Regolamenti di attuazione, in vigore dal 3 gennaio 2018,

Negoziazione per conto proprio: l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta.

Pegno: la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo e, in caso di inadempimento, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori.

Preferenze di sostenibilità: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

- uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852;
- uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;
- uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente

Profilatura: indica l'attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla Valutazione di Adeguatezza ed alla Valutazione di Appropriatezza.

Recesso: la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail).

Ricezione e trasmissione di ordini: l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi; essa comprende la Mediazione.

Sede/i di negoziazione/i: i mercati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione.

Sistemi multilaterali di negoziazione: sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Sistemi organizzati di negoziazione: sistemi multilaterali diversi da un mercato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Sito Internet il sito internet della Banca, all'indirizzo www.bpp.it.

Strumenti finanziari: gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari previsti nell'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, del TUF nonché qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli, o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Supporto durevole: qualsiasi strumento, ivi compresa la registrazione telefonica, che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato, ivi comprese le registrazioni telefoniche

TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE 12: Norme che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza, le aperture di credito e i servizi base di pagamento quale la convenzione di assegni; il contratto quadro PSD ed i singoli servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015- Edizione 01/2025

INDICE

Sezione A - Premesse.....	pag. 82
Sezione B – Norme generali applicabili a tutti i servizi (norme generali).....	pag. 83
Sezione C – Norme speciali che regolano i singoli servizi (norme speciali).....	pag. 88
Sezione C1 – Conto corrente di corrispondenza e servizi base.....	pag. 88
Sezione C2 – Servizi di pagamento PSD.....	pag. 91
Sezione C3. – Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori.....	pag. 104
Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per clienti consumatori.....	pag. 105
Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori.....	pag. 107

GLOSSARIO – TERMINOLOGIA STANDARDIZZATA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/92/UE PAYMENT ACCOUNT DIRECTIVE (PAD)

Di seguito l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, che impiega la terminologia standardizzata ai sensi della Direttiva Europea 2014/92/UE.

Le Parti concordano di attribuire ai seguenti servizi la descrizione corrispondente:

Nome del servizio	Descrizione del servizio
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni
Bonifico – SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA
Bonifico – extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente
Addebito diretto	Con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")

Sezione A - Premesse

A1.- Struttura del Contratto

- 1.- Il presente Contratto si compone di Norme Generali applicabili a tutti i Servizi e di Norme Speciali applicabili ai singoli Servizi.
- 2.- Le Norme Speciali sono suddivise in Sezioni dedicate ai singoli Servizi. In particolare:

- la **Sezione C1** disciplina il servizio di conto corrente di corrispondenza e servizi base di pagamento quale la convenzione assegni;
 - la **Sezione C2** disciplina il **Contratto Quadro PSD** (Sezione C2a) ed i singoli Servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015 (di seguito "Sezione C2" o "Sezione PSD"). Detti servizi sono:
 - Carte di debito (Sezione C2b1);
 - ordini di Bonifico e SEPA Credit Transfer – Bonifico SEPA Istantaneo - bonifici periodici e ricorrenti (Sezione c2b2);
 - altri pagamenti (RIBA, RAV, MAV, Bollettini) (Sezione c2b3);
 - R.I.D. - autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e SEPA Direct Debit (Sezione c2b4)
 - la **Sezione C3** disciplina le aperture di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti "consumatori"
 - la **Sezione C4** disciplina le aperture di credito in conto corrente a tempo indeterminato per i clienti "consumatori"
 - la **Sezione C5** disciplina le aperture di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti "consumatori"
- 3.- L'utilizzo dei Servizi di pagamento PSD (Sezione c2b) presuppone l'adesione ed avverrà nell'ambito del Contratto Quadro PSD disciplinato dalla Sezione c2a.
- A2.- Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015**
- 1.- Il rapporto regolato dalle presenti norme è soggetto alla Direttiva 2014/59/UE ("BRRD") ed al D. Lgs. n. 180/2015, che prevedono una serie di strumenti, tra i quali il bail-in, a disposizione di autorità indipendenti o di autorità di risoluzione (Banca d'Italia), finalizzati alla prevenzione ed alla gestione di eventuali crisi delle banche e delle imprese di investimento. Tra gli strumenti di risoluzione che le citate autorità possono decidere di porre in atto per il salvataggio della Banca sottoposta a risoluzione, vi è quello del "Bail-in" (salvataggio interno), che prevede la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.
 - 2.- L'ordine di priorità del "Bail-in" è il seguente:
 - 1) azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
 - 2) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
 - 3) strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
 - 4) titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
 - 5) obbligazioni e altre passività ammissibili;
 - 6) da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (alla quale la Banca Popolare Pugliese aderisce), pari ad euro 100.000 per ciascun depositante.Il titolare del rapporto, pertanto, subisce il rischio che le somme depositate, ove eccedenti il limite garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, comunque, in subordine ai richiamati punti da 1) a 5), possano essere assoggettate al "Bail-in".

Sezione B – Norme generali applicabili a tutti i servizi (norme generali)

Articolo B1.- Ambito di applicazione delle Norme generali – Criteri di prevalenza tra Norme generali e Norme speciali – Documento di sintesi quale parte integrante del Contratto

- 1.- Le presenti Norme Generali (di seguito "Norme Generali") si applicano a tutti i Servizi offerti dalla Banca con la sottoscrizione del presente contratto (di seguito i "Servizi"). I Servizi si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle Norme Generali sia dalle Norme Speciali riferibili ai singoli Servizi (di seguito "Norme Speciali"). In caso di contrasto tra Norme Generali e Norme Speciali prevarranno le Norme Speciali. In caso di contrasto tra Norme Speciali riferite al servizio di conto corrente di corrispondenza e servizi base (Sezione C1) e Norme Speciali riferite al Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) o ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b) prevarranno le Norme Speciali riferite al Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) ed ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b).
- 2.- A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto, le Norme Generali e le Norme Speciali si applicano a tutti i Servizi che il cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accessi in data anteriore alla data di efficacia del Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - cliente.
- 3.- Le presenti Norme Generali e le Norme Speciali si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio acceso dal cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
- 4.- Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.
- 5.- Il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD, allegato al presente Contratto, costituisce il frontespizio del Contratto e riporta le condizioni economiche e le informazioni e condizioni PSD applicabili. In tal senso, le Parti convengono espressamente che il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 6.- Le parti convengono espressamente che, in relazione ai servizi di apertura di credito di cui alla Sezioni C3 C4 e C5, le condizioni economiche applicabili alle stesse aperture di credito sono contenute nel documento relativo alle "informazioni Europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente Contratto.

Articolo B2.- Servizi resi successivamente disponibili

- 1.- E' facoltà del cliente chiedere alla Banca di rendere disponibili nuovi servizi non previsti nelle Norme Generali o nelle Norme Speciali. La Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà fornire al cliente il servizio richiesto. In tal caso si applicheranno le norme speciali concordate con la Banca e relative a tali nuovi servizi, intendendosi richiamate, ove non diversamente previsto, ed in quanto applicabili, le Norme Generali.

Articolo B3.- Efficacia

- 1.- Il presente Contratto ha la struttura di un contratto unico e la natura di un accordo quadro che disciplina i Servizi attivati dal cliente.
- 2.- Il cliente dichiara espressamente e riconosce che la proposta contrattuale (di seguito "proposta contrattuale" o "modulo di adesione") unitamente alle Norme Generali e le Norme Speciali nonché al documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD costituiscono una propria proposta di conclusione di contratto, che la il Cliente ha facoltà di accettare, concludendo il contratto.
- 3.- Il Contratto si concluderà, pertanto, e si intenderà perfezionato nel momento in cui la Banca riceverà dal Cliente una copia della proposta contrattuale dallo stesso sottoscritta per accettazione.
- 4.- Il Cliente potrà sottoscrivere il modulo relativo alla accettazione di sottoscrizione del Contratto sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Digitale su supporto durevole.
- 5.- Qualora il Cliente per accettare la proposta della Banca relativa al Contratto intenda sottoscrivere il modulo di apertura del conto corrente e servizi accessori su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Digitale, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale.
- 6.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il modulo di apertura del conto corrente e servizi accessori tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 7.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente prende atto che:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante e-mail o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto mediante e-mail o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Digitale.
- 8.- In caso di utilizzo del Servizio di Firma Digitale da parte del Cliente, il Contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve la presente proposta contrattuale sottoscritta dalla Banca comprensiva delle condizioni generali che su richiesta del cliente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato il presente contratto appone la propria sottoscrizione per accettazione mediante Firma Digitale sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al modulo di apertura del conto corrente e servizi accessori; c) successivamente, il Cliente approva specificamente le

clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo comunque tutte le sottoscrizioni previste dal modulo di richiesta mediante Firma Digitale; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare del Contratto su supporto durevole mediante il servizio digiBank o su supporto cartaceo secondo quanto in precedenza previsto; e) in ogni caso, il Cliente avrà a disposizione il Contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Digitale oppure su supporto cartaceo e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Digitale.

9.- La Banca metterà a disposizione del Cliente il contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale, secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;

(ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;

(iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto mediante email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale.

10.- La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione del presente contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi del Servizio di Firma Elettronica Avanzata secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo contratto.

11.- Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti il presente contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.

12.- L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del cliente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo B5 (Identificazione del cliente) delle Norme Generali.

Articolo B4.- Attivazione dei Servizi

1.- La conclusione del Contratto comporta l'attivazione del Servizio di cui alla Sezione C1 (conto corrente di corrispondenza e servizi base), nonché dei Servizi richiesti dal cliente al momento della accettazione della proposta contrattuale. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto, il cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi ulteriori.

2.- Fermo restando quanto previsto al comma 1 in merito all'attivazione automatica dell/i Servizio/i di cui sopra, l'eventuale richiesta di attivazione del cliente riferita ad uno solo dei Servizi ulteriori non comporta l'obbligo per il cliente di aderire anche a uno o più degli altri Servizi.

3.- L'attivazione dei Servizi che precede può essere richiesta per iscritto nonché effettuarsi mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e/o di offerta fuori sede se messe a disposizione dalla Banca e/o previste dal Contratto, oppure mediante modalità diverse successivamente comunicate dalla Banca e previste dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

Articolo B5.- Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca ai fini della normativa antiriciclaggio e fiscale

1.- All'atto della costituzione dei singoli rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate, nonché ogni altro dato e notizia richiesti per consentire alla Banca stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo ed in materia fiscale tempo per tempo vigente.

Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

2.- In caso di impossibilità a completare l'adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente teso al completamento dell'adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.

3.- Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca, verifica le informazioni e i documenti eventualmente prodotti da soggetti che entrano in rapporto con la Banca stessa per l'esecuzione di operazioni connesse ad atti dispositivi del cliente (portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.); detta verifica è finalizzata a provare l'identità personale dei citati soggetti e per valutare la possibilità di eseguire le operazioni richieste.

4.- Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi.

Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite.

Il Cliente, inoltre, dovrà adoperare la massima diligenza possibile nella segnalazione alla Banca, in modo autonomo, di eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni già forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.

Per acquisire dal Cliente ogni dato ed informazione, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica, che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare.

La Banca non è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento da parte del Cliente stesso.

Quest'ultimo resta l'unico responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o imtempistiche, nonché dal loro mancato aggiornamento e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da ogni pregiudizio che dovesse essere subito anche per effetto di comminazione di collegati provvedimenti sanzionatori.

Articolo B6.- Deposito delle firme - Poteri di rappresentanza

1.- Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle eventuali persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca presso lo sportello ove è intrattenuto il relativo rapporto, mediante specimen di firma, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi. Il cliente nonché le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente allo specimen di firma, ovvero le ulteriori modalità di sottoscrizione consentite dalla legge e rese operative dalla Banca, successivamente comunicate al cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

2.- Il cliente, ove intendesse, anche successivamente, nominare soggetti autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, è tenuto a comunicare alla Banca per iscritto i riferimenti delle persone autorizzate a rappresentarlo, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate e allegando l'eventuale documentazione richiesta dalla normativa di riferimento e specificata dalla Banca.

Parimenti, il cliente, ove intendesse modificare le facoltà e/o i poteri accordati ai soggetti autorizzati a rappresentarlo, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Banca.

Le revocche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime saranno opponibili alla Banca dal momento in cui la stessa Banca abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per iscritto dal Cliente, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti e facoltà derivanti dal contratto, fatta salva l'ipotesi di estinzione dei Servizi di seguito disciplinata.

Il titolare del rapporto sarà comunque responsabile nei confronti della Banca dell'operato del delegato, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto o eccedenti il limite del fido, che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.

3.- Quando il rapporto è intestato a più persone, sia con facoltà di utilizzo disgiunta che congiunta, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati da tutti i cointestatori e comunicati alla Banca per iscritto. Parimenti, le modifiche ai poteri dei soggetti delegati dovranno essere autorizzate, per iscritto, da tutti i cointestatori. Per contro, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata per iscritto, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, che sarà tenuto a darne tempestiva informazione per iscritto agli altri cointestatori.

Le modifiche e/o rinunce e/o revocche nonché le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza sono opponibili alla Banca nei termini indicati al comma che precede.

4.- È onere del cliente comunicare oltre che alla Banca anche agli altri eventuali soggetti interessati le intervenute revocche e modifiche previste dai commi che precedono.

5. Resta peraltro inteso che i nominativi delegati dal titolare e/o dai titolari del rapporto contrattuale ad operare su di esso non potranno operare e non avranno il diritto di chiedere di operare sui singoli rapporti contrattuali facendo ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, fatto salvo quanto diversamente previsto

nel Contratto e ad eccezione delle ipotesi nelle quali la Banca medesima li abbia espressamente autorizzati, e specificando i nominativi del facultizzato e/o dei facultizzati.

6. Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il contratto relativo all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale, la Banca potrebbe richiedere al Cliente di apporre su supporto durevole una serie di firme in modalità grafometrica, che costituiranno lo specimen della sottoscrizione del Cliente per la verifica delle successive sottoscrizioni apposte mediante il Servizio di Firma Digitale.
7. Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il contratto relativo all'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata, la Banca potrebbe richiedere al Cliente di apporre su supporto durevole una serie di firme in modalità grafometrica, che costituiranno lo specimen della sottoscrizione del Cliente per la verifica delle successive sottoscrizioni apposte mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Articolo B7.- Cointestazione

- 1.- Fatto salvo quanto diversamente previsto, se il rapporto di cui al presente Contratto è intestato a più persone, ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo dei Servizi con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari, fatte salve le specifiche ipotesi di estinzione dei Servizi e/o di scioglimento del contratto, per le quali è prevista la firma di tutti i cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sui singoli rapporti contrattuali potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 2.- In caso di opposizione formulata per iscritto da uno dei cointestatari, la Banca potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatari. Fatto salvo quanto previsto nei singoli Servizi, l'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi necessari per provvedere all'esame della opposizione formulata medesima; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
- 3.- I cointestatari sono comunque responsabili in via solidale ed indivisibile delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sui rapporti contrattuali sottoscritti, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari o garanti.
- 4.- Nel caso di sopravvenuta incapacità giudizialmente accertata di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del singolo rapporto contrattuale, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. Analogamente lo conservano il legale rappresentante dell'incapace (ad es. tutore, curatore) e gli eredi dell'intestatario, quest'ultimi saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
- 5.- Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante (ad es. tutore, curatore) dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
6. In caso di morte del cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità accertata giudizialmente di agire di uno degli intestatari dei rapporti di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, non saranno opponibili alla Banca, finché a questa non sia stata comunicata, anche a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi dei suddetti eventi. Gli eventuali atti di disposizione, compiuti nel frattempo per effetto dell'utilizzo dei Servizi, saranno pienamente opponibili agli eredi del cliente e/o agli altri intestatari del rapporto.
- 7.- Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dal cliente. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno operare/disporre dei Servizi solo congiuntamente.
- 8.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il Contratto mediante l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale nell'ambito di un rapporto cointestato, tutti i soggetti cointestatari dovranno (i) sottoscrivere il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale e (ii) prestare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale. Qualora anche uno solo dei soggetti cointestatari non intenda sottoscrivere il contratto relativo al Servizio di Firma Digitale e/o prestare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale, o anche qualora uno dei cointestatari intenda successivamente revocare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale, quest'ultimo servizio non potrà essere erogato e il Contratto verrà sottoscritto mediante sottoscrizione autografa su supporto cartaceo tradizionale.

Articolo B8. Operazioni di interrogazione e di disposizione

- 1.- Salvo quanto diversamente previsto nelle Norme Speciali, il cliente può richiedere informazioni ed effettuare le operazioni di disposizione su tutti i Servizi dallo stesso attivati ed a lui intestati per iscritto e, quando ciò sia consentito dal contratto e dalla normativa di riferimento, tramite tecniche di offerta fuori sede (di seguito "Offerta fuori sede") o di comunicazione a distanza (di seguito "Tecniche di comunicazione a distanza"). La Banca ha peraltro la più ampia facoltà di rendere operativi i predetti sistemi o strumenti di comunicazione per tutti o soltanto per alcuni dei Servizi prestati o offerti al cliente e/o, se previsto, da essa collocati, e correlativamente il cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esclusione di uno o più Servizi dall'ambito di operatività dei sistemi o strumenti di comunicazione citati.
- 2.- Il cliente, nelle operazioni dispositive, è tenuto ad operare in ogni caso entro i limiti assegnati ed in base al saldo disponibile.
- 3.- Fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b), e' facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal cliente, dandone comunicazione, in caso di rifiuto, allo stesso. Nell'ipotesi di cliente "consumatore" il rifiuto dell'incarico da parte della Banca è subordinato alla presenza di un giustificato motivo.
- 4.- In assenza di particolari istruzioni del cliente e fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b) le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art. 1856 c.c. ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta, qualora non risulti diminuita la tutela dei diritti del cliente.
- 5.- Il cliente, fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo B9.- Ordini e istruzioni del Cliente tramite Tecniche di comunicazione a distanza

- 1.- Le modalità tecniche di accesso e di disposizione delle operazioni relative ai Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nonché l'elenco delle informazioni ottenibili dalla Banca con le predette tecniche sono analiticamente indicate, tempo per tempo, sul sito internet della Banca (di seguito "Sito Internet") o comunicate dalla Banca, con le medesime Tecniche di comunicazione a distanza. Al fine di migliorare la qualità dei Servizi offerti mediante Tecniche di comunicazione a distanza la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di accesso ai Servizi. Le modalità tecniche di accesso e di disposizione delle operazioni relative ai Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nonché l'elenco delle informazioni ottenibili dalla Banca con le predette tecniche e le loro eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al cliente in tempo utile, senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
- 2.- Il cliente prende atto che le scritture contabili della Banca avvengono anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi relativi alle operazioni da lui eseguite o disposte, con riferimento ai Servizi, mediante l'impiego delle tecniche di comunicazione a distanza e che, pertanto, le scritture e le registrazioni effettuate dalla Banca, anche su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, fanno piena prova a favore di, e contro a, entrambe le parti.
- 3.- Tenuto conto della natura dei Servizi, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata in base alle condizioni contrattuali sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto durevole. A tal fine il cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento (ivi comprese le disposizioni dettate a tutela della riservatezza - privacy), a predisporre un sistema di registrazione e ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti per lo svolgimento dei Servizi.
- 4.- Il cliente è consapevole che l'operatività per il tramite delle Tecniche di comunicazione a distanza comporta una più agevole e veloce scelta delle operazioni bancarie in ragione della maggiore velocità di trasmissione delle informazioni e delle disposizioni. Il cliente dichiara di aver preso atto delle modalità e delle condizioni tecniche di utilizzo dei Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nonché dei sistemi di sicurezza approntati dalla Banca.

Articolo B10.- Comunicazioni al Cliente

- 1.- L'invio di comunicazioni al cliente - lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca - viene di regola effettuato dalla Banca medesima secondo le modalità previste dal Contratto e dalle Norme Speciali nonché, nel rispetto della normativa di riferimento, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto o dei singoli Servizi ovvero all'indirizzo successivamente comunicato dal cliente. In tal senso, il cliente riconosce ed accetta che costituisce recapito ai sensi del presente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione) o l'area allo stesso dedicata all'interno del Sito Internet della Banca ed al quale solo il cliente può accedere mediante l'utilizzo dei relativi codici di accesso qualora attivato il servizio telematico della Banca.
- 2.- Il cliente, al momento della sottoscrizione del Contratto ha la facoltà di scegliere per l'invio delle comunicazioni tra supporto duraturo cartaceo e non cartaceo. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Le condizioni economiche applicate alle diverse modalità

di comunicazione messe a disposizione dalla Banca sono riportate nel Documento di sintesi.

- 3.- Tutte le comunicazioni nelle quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolve anche attraverso l'impiego di documento informatico cui sia apposta la firma digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata, ove tale modalità venga resa operativa dalla Banca.
- 4.- Quando il rapporto contrattuale è intestato a più persone, le comunicazioni di cui sopra, in mancanza di speciali accordi (per esempio servizio di domiciliazione o servizi virtuali) o diverse indicazioni sottoscritte da tutti i cointestati, possono essere effettuate dalla Banca al primo degli intestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. L'invio delle comunicazioni della Banca, effettuato al primo intestatario avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.
- 5.- Ciascun intestatario ha facoltà di indicare, all'atto della proposta contrattuale, oppure successivamente, secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca, il recapito presso il quale la Banca invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla normativa di riferimento; resta fermo che, in caso di rapporti cointestati, l'indicazione del recapito corrispondenza e la variazione dello stesso devono essere sottoscritti da tutti i cointestati.
- 6.- È fatto espresso divieto al cliente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso i promotori finanziari della Banca (di seguito "promotori finanziari") o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al cliente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestati i seguenti soggetti: promotori finanziari, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Banca, che non siano legati al cliente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio.
- 7.- Qualora il cliente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con la Banca, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.

Articolo B11.- Comunicazioni alla Banca

- 1.- Le comunicazioni del cliente dirette alla Banca debbono essere inviate, salva diversa indicazione, alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto di conto corrente, ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
- 2.- Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni, nonché a modificare le dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale, anche come successivamente modificate, rilevanti per l'esecuzione del Contratto e per il rispetto della normativa di riferimento. Inoltre il cliente si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante concernente la propria situazione finanziaria - patrimoniale, reddito etc. e le relative eventuali modificazioni sopravvenute.
- 3.- Il cliente è tenuto ad informare prontamente, per iscritto o con altra tecnica di comunicazione a distanza resa disponibile dalla Banca, della eventuale variazione del suo recapito, variazione che avrà, comunque, effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Banca. Sino a tale momento ogni comunicazione della Banca indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato dal cliente si intenderà eseguita con pieno effetto.

Articolo B12.- Reclami - Risoluzione stragiudiziale - Condizione di procedibilità

- 1.- Salvo quanto diversamente disposto nelle Norme speciali, gli eventuali reclami in merito alle comunicazioni effettuate dalla Banca dovranno essere motivati, redatti per iscritto e comunicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte della Banca. Trascorso il suddetto termine senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico e motivato, le comunicazioni trasmesse dalla Banca - e quindi l'operato della stessa - si intenderanno senz'altro approvate dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarle.
- 2.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Norme speciali, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca è espressamente autorizzata dal cliente, con la sottoscrizione del Contratto, a ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuare l'addebito in conto.
- 3.- Il cliente può presentare reclamo all'Ufficio reclami della Banca con lettera raccomandata A/R indirizzandolo a Banca Popolare Pugliese, Ufficio Reclami, Via Luzzatti, 8 - 73046 Matino (Le) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0833 500276 o all'indirizzo e-mail/pec: ufficio.reclami@pec.it, ufficio.reclami@bpp.it o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Il cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta nel termine previsto per legge per la risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
- 4.- A decorrere dalla data di efficacia prevista dall'art. 24 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la Banca ed il cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di una azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperienza preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario di cui al precedente comma. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo B13.- Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri

- 1.- Fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD, gli importi previsti per le condizioni economiche applicate ai Servizi sono interamente a carico del cliente e saranno addebitati con valuta pari alla data di regolamento sul conto corrente, dell'operazione cui si riferiscono o a quella prevista nei singoli Servizi.
- 2.- Il pagamento avverrà a mezzo addebito in conto corrente che il cliente autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare, garantendone altresì la necessaria disponibilità e capienza.
- 3.- Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal presente Contratto, restano a carico del cliente tutti gli altri oneri, anche di natura fiscale, che la Banca dovesse sostenere in relazione all'espletamento del Contratto medesimo.

Articolo B14.- Opzioni fiscali

- 1.- Nel caso di accensione di Servizi a tal fine rilevanti, il cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando - se previsti - gli appositi riquadri presenti nel Modulo di adesione. In mancanza di tale indicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il cliente ogni responsabilità od onere al riguardo.

Articolo B15.- Divise estere

- 1.- Nei rapporti di debito in una divisa estera - senza pregiudizio per quanto disposto nelle Norme Speciali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto - i pagamenti dal cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito, mentre i pagamenti dalla Banca al cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell'operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del cliente un corrispondente credito presso banche del Paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
- 2.- Resta a carico del cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con la richiesta diligenza.

Articolo B16.- Conto di Pagamento, diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione

- 1.- Il cliente riconosce espressamente che il conto corrente o - se esistenti - la pluralità di conti recanti la medesima intestazione, fungono da Conto di pagamento secondo quanto stabilito nella Sezione PSD nel caso di attivazione dei Servizi di pagamento PSD e da rapporto di provvista dei Servizi e delle operazioni di cui al Contratto, nonché per il pagamento delle commissioni e spese e di quant'altro dovuto dal cliente alla Banca.
- 2.- Il cliente riconosce espressamente che i predetti conti sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca ed importo maturato a suo favore. La Banca, pertanto, in garanzia di qualunque suo credito verso il cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di ritenzione su tutti i valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, nonché, ove previsto, del diritto di pegno. Inoltre le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della Banca medesima verso la stessa persona.
- 3.- Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente ha comunque luogo la compensazione.
- 4.- Se il rapporto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.
- 5.- Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
- 6.- Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, anche in deroga all'art. 1193 c.c., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
- 7.- Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera

raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla spedizione della lettera.

Articolo B17.- Cause di esclusione della responsabilità

- 1.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Sezione C2, nell'esecuzione dei Servizi, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili. Fra le stesse si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, interruzione, sospensione, disservizio o rallentamento di servizi pubblici, delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica o telefonica, dei sistemi telematici di contrattazione, agitazioni sindacali anche del proprio personale, ovunque verificatisi, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti citati, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti di natura giudiziaria o amministrativa o da fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo non imputabile alla Banca o che non possa essere evitato o superato dalla Banca medesima. In tali casi la Banca informerà immediatamente il cliente dell'impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il cliente non le abbia tempestivamente revocate, procederà – se possibile sotto un profilo tecnico - alla loro esecuzione entro il giorno lavorativo di ripresa dell'operatività.
- 2.- La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o per colpa grave commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione dei Servizi.
- 3.- La Banca non risponde né è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei Servizi da parte del cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del cliente stesso.
- 4.- Il cliente si impegna a non modificare o manomettere la prestazione dei Servizi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal cliente esonererà la Banca da qualsivoglia responsabilità nei confronti del cliente e, parimenti, la terrà indenne e manlevata da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del cliente.
- 5.- La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del cliente e/o del titolare e/o dei terzi a cui gli stessi li abbiano comunicati.
- 6.- Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, la Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.
- 7.- La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito dei Servizi. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse mediante Tecniche di comunicazione a distanza, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

Articolo B18.- Durata del Contratto, recesso, risoluzione

- 1.- Il contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
- 2.- Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo C2a.24 della Sezione C2a e dagli articoli C3.3, C4.3 e C5.3, è facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso deve comunicarsi tramite sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r. ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
- 3.- In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal Contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al cliente qualora:
 - a) si verificano casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
 - b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;
 - c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
 - d) nei confronti del cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
 - e) il cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - f) siano stati levati protesti nei confronti del cliente;
 - g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto;
 - h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;
 - i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica finanziaria del cliente;
 - l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
 - m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.
- 4.- La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:
 - a) il cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta della Banca;
 - b) il cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;
 - c) il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola.
- 5.- Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio approntato dalla legge.
- 6.- Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal presente Contratto e da tutti i Servizi previsti. Viceversa, lo scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del presente Contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni. Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest'ultimo revocati in tempo utile.
- 7.- Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).
- 8.- In ogni caso il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.
- 9.- In caso di cessazione degli effetti del Contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l'intermediario indicato dal cliente, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del Contratto.

Articolo B19.- Facoltà della Banca di modificare le Condizioni contrattuali e le Condizioni economiche – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

- 1.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del decreto legislativo 1.9.1993 n.385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. C2a.23 della Sezione C2a e dagli articoli C3.6, C4.6 e C5.6, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i prezzi e ogni altra condizione economica o normativa del presente Contratto, con esclusione, se il conto corrente è a scadenza, del tasso di interesse e/o degli elementi che concorrono alla sua determinazione. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice o tramite Tecniche di comunicazione a distanza al cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al cliente secondo modalità contenenti la: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 2 mesi.
- 2.- Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, il cliente ha diritto di recedere dal medesimo Contratto, entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
- 3.- Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. euribor), non costituiscono

modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

4.- Si precisa che le eventuali sostituzioni degli indici di riferimento ex art. 118 bis del d. lgs. 385/1993 avvenute nel periodo di durata del presente rapporto secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) non costituiscono "modifica unilaterale delle condizioni del contratto ex art. 118 e 126 sexies del d. lgs. 385/1993.

Articolo B20.- Computo dei termini

1.- Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle condizioni contrattuali si computano tenendo conto dei soli giorni lavorativi, escluso il sabato.

Articolo B21.- Legge applicabile - Determinazione del Foro competente

1.- Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il foro di Lecce, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In tale ultimo caso, sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente.

Articolo B22. Offerta a distanza

1.- Il cliente che riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi della normativa vigente e che conclude il presente contratto esclusivamente tramite tecniche di comunicazione a distanza ha diritto di recedere dalla proposta contrattuale entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, senza penali e senza indicare il motivo. La comunicazione con la quale il cliente - "consumatore" - dichiara di avvalersi di tale diritto di recesso, dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese - Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE).

2.- La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, fax, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini di legge.

Articolo B23. Tempi massimi di chiusura del rapporto

1.-I tempi massimi di chiusura relativi ai singoli Servizi regolati dal presente Contratto sono pari a 50 giorni.

Sezione C - Norme speciali che regolano i singoli servizi (norme speciali)

Sezione C1 - Conto corrente di corrispondenza e servizi base

Articolo C1.1.- Utilizzo del conto corrente

1.- Con l'accensione del conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme disponibili risultanti a suo credito; in assenza di un affidamento nelle modalità e termini previsti nelle successive sezioni C3, C4 e C5 o nei relativi ed ulteriori contratti, il conto corrente deve essere utilizzato entro il saldo creditore.

2.- Il Cliente potrà sottoscrivere i moduli relativi alle seguenti disposizioni a valere sul Conto Corrente sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole:

- Versamento e Prelevamento contante da C/C;
- Versamento assegni su C/C;
- Trasferimento fondi tra C/C;
- Richiesta emissione assegni circolari con addebito in C/C;
- Richiesta emissione assegni circolari contro versamento contante;
- Acquisto/Vendita valuta estera con regolamento in C/C;
- Emissione assegni circolari con addebito in C/C;

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Elettronica Avanzata, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente prende atto che:

- (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
- (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

La Banca metterà a disposizione del cliente i documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata secondo le seguenti modalità:

- (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole;
- (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata;
- (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata tramite email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo della documentazione sottoscritta mediante Firma Elettronica Avanzata.

Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere i moduli sopra indicati mediante firma autografa su supporto cartaceo.

3.- In caso di sconfinamento la Banca può rifiutare di compiere l'operazione richiesta. Agli sconfinamenti può essere applicata la Commissione di istruttoria Veloce (CIV), ai sensi dell'art. 117 bis TUB, il cui importo è indicato nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto. Se il cliente è un consumatore, la Banca può concedere, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di operare oltre il saldo creditore ovvero oltre il limite dell'apertura di credito regolata sul conto, se concessa, entro il limite massimo, per il tempo e alle condizioni economiche stabiliti nel Documento di Sintesi. Ai sensi dell'art. 125 octies del Testo Unico Bancario, in caso di concessione di uno sconfinamento per un importo pari o superiore a € 300,00 ovvero di sconfinamento pari o superiore al 5% dell'importo totale del credito concesso in base ad una apertura di credito e che si protrae per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dalla determinazione dello sconfinamento consistente, salvo che la comunicazione non sia stata effettuata in un momento antecedente, l'avvenuto sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole consentito dal Cliente.

Articolo C1.2.- Assegni - Incasso accettazione, effetti ed assegni

1.- Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni in euro forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il correntista ha la facoltà di richiedere alla Banca la spedizione dei moduli; la richiesta deve essere formulata per iscritto e indicare specificatamente le modalità di spedizione. In tal caso la Banca esegue l'incarico secondo le istruzioni del correntista a rischio e spese di quest'ultimo.

2.- Il correntista al momento della richiesta del modulo di assegni è tenuto a rilasciare una comunicazione con la quale dichiara di non essere in alcun modo interdetto o sospeso all'emissione di assegni ai sensi di legge.

3.- Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca (fatte salve le regolarizzazioni di tipo fiscale). La Banca è espressamente autorizzata ad addebitare gli assegni tratti dal correntista indipendentemente dall'ordine della loro emissione e/o della loro presentazione presso lo sportello trassato. La Banca è espressamente autorizzata, quando richiestole, a comunicare la esistenza o meno di disponibilità sufficienti al pagamento di assegni tratti dal correntista.

- 4.- L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari - anche se tratti sulla stessa dipendenza presso la quale sono presentati - è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile decorso i termini indicati nel foglio informativo nonché nel documento di sintesi (frontespizio del Contratto). La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso, ed ancorché sull'importo utilizzato sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà concessione di analoghe facilitazioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica dell'esito del loro incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. La Banca, in ogni caso, ha la facoltà, ma non l'obbligo, di perseguire gli altri obbligati cambiari per i titoli di credito scontati ovvero accreditati in conto al s.b.f., rimanendo inoltre esonerata da ogni obbligo di presentazione o richiesta di pagamento a scadenza e da qualsiasi responsabilità al riguardo, anche per fatto di terzi sostituiti corrispondenti.
- 5.- La Banca comunque non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
 - 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
 - 2) agitazioni sindacali, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del paese od in valuta estera; atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto; provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza dovuta.
- 6.- Il correntista autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiaria.
- 7.- Nei servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni la Banca ha diritto di ottenere dal cedente il rimborso delle eventuali spese sostenute, ivi incluse quelle di regolarizzazione del bollo.
- 8.- La Banca non è responsabile oltre la diligenza professionale per i servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni.
- 9.- Nell'espletamento del servizio di incasso, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni o effetti cambiari o altri titoli o documenti suscettibili di ammortamento anche se girati o ceduti con girata o cessione piena, qualora detti eventi non siano imputabili alla Banca, questa provvede a stornare la corrispondente partita, ove già accreditata in conto corrente ed a fornire al correntista gli estremi e le notizie necessarie per l'espletamento della procedura di ammortamento.
- 10.- La Banca espletterà essa stessa l'ammortamento, a spese del correntista, nel caso in cui questo gliene faccia espressa richiesta scritta entro il quinto giorno successivo a quello in cui ha ricevuto notizia dello smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli o documenti medesimi, a condizione che esso correntista costituisca i fondi presumibilmente necessari, salvo conguaglio. In caso di conti contestati la richiesta deve essere avanzata dall'instatario o dagli instatari aventi il potere di disporre.
- 11.- Qualora il correntista non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa di riferimento, la Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o mancato pagamento degli effetti, ma si limiterà a restituire i titoli non appena ne avrà la disponibilità fisica; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi, nonché all'osservanza dei termini di cui agli articoli 52 legge cambiaria e 47 legge assegno, anche nei confronti di eventuali portatori successivi.

Articolo C1.3.- Utilizzo moduli di assegno

- 1.- La cessazione del rapporto di conto corrente o anche della sola convenzione di assegno di cui alla presente Sezione C1 - compreso il recesso della Banca o del cliente - comporta l'obbligo per il cliente di restituire, oltre ad eventuali altri mezzi di pagamento, i moduli di assegno non utilizzati, nonché il divieto di emissione di ulteriori assegni, pena l'eventuale segnalazione alla centrale allarme InterBancaria (o Istituzioni equivalenti/autorità competenti), oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 2.- Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Egli è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli fino al momento in cui la filiale dove è radicato il rapporto di conto corrente abbia ricevuto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax la notizia della perdita o sottrazione e sia trascorso comunque il tempo necessario per la Banca per poter provvedere al loro blocco.
- 3.- Per i rapporti espressi in euro che consentono la movimentazione in valuta estera, con riferimento alle disposizioni impartite a mezzo assegno, il correntista si impegna a sostituire l'indicazione euro esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l'assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate. Tutte le disposizioni del correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in valuta estera, sono addebitate in conto, previa conversione in euro al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione, rilevato sulla piazza di Milano, in relazione al mezzo di pagamento utilizzato.
- 4.- In caso di prelievi a mezzo carta bancomat o carta di credito in conformità alle norme che regolano detti Servizi, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi la disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - ometterà di provvedere al pagamento, oppure potrà procedere allo storno dell'addebitamento di quegli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi.
- 5.- In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali coinstatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione.

Articolo C1.4.- Pagamento degli assegni

- 1.- Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del cliente o della Banca, dal servizio di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Al pari non saranno pagati gli assegni emessi con data posteriore alla data in cui il recesso è divenuto operante, ferme le comunicazioni dovute all'archivio CAI.
 - b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall'eventuale apertura di credito, il correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In difetto, la Banca potrà respingere detti assegni;
 - c) la Banca, quando abbia dichiarato di avvalersi della compensazione fra crediti e debiti, ancorché non liquidi ed esigibili, non è tenuta a pagare gli assegni presentati in data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso invece in cui la Banca comunichi il recesso dalla eventuale apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Articolo C1.5.- Versamento tramite sportello automatico

- 1.- Lo sportello automatico consente al cliente tramite apposita tessera abilitata al servizio, di far pervenire alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (contanti, assegni e vaglia) che saranno accreditati sul conto a lui intestato secondo le norme in essere e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di corrispondenza. Lo sportello automatico è sempre attivo e consente il versamento di contanti, oltre che di assegni e vaglia, in ogni momento, salvo cause di forza maggiore (blocchi tecnici, avarie e calamità naturali, ecc.). Ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo C2a.10 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a), i versamenti di contante effettuati dopo le ore 18.30 e nei giorni non operativi, si considerano ricevuti la prima giornata operativa successiva.

Articolo C1.6.- Responsabilità della Banca e accreditamenti sul conto corrente

- 1.- Il cliente può immettere nell'impianto di versamento tramite sportello automatico esclusivamente contanti, assegni bancari e circolari, vaglia postali e/o titoli equiparati negoziabili.
- 2.- All'atto di ciascun versamento l'impianto rilascia un promemoria contenente gli estremi dell'operazione.
- 3.- L'accreditamento viene eseguito per l'intero ammontare dei valori accertati alle condizioni di valuta, con la clausola salvo buon fine e con tutte le altre modalità valide per le operazioni effettuate agli sportelli della Banca.
- 4.- L'importo accreditato viene segnalato al cliente mediante l'estratto del conto corrente.
- 5.- Gli assegni bancari e circolari, i vaglia postali e/o titoli equiparati negoziabili devono essere completi negli elementi essenziali prescritti dalle leggi vigenti.

Articolo C1.7.- Prevalenza delle risultanze contabili accertate dalla Banca

- 1.- In relazione al versamento tramite sportello automatico, il controllo dei valori e la loro concordanza con la registrazione effettuata automaticamente dall'impianto vengono constatati dalla Banca giornalmente, salvo i giorni festivi.

- 2.- Nel caso di irregolarità o di discordanza di qualsiasi genere riscontrata fra i valori contenuti nello sportello automatico e le corrispondenti quantità indicate nella registrazione automatica effettuata dall'impianto, la Banca ne dà comunicazione al cliente, ma procede comunque alla contabilizzazione delle sole risultanze accertate.
- 3.- I titoli redatti non in conformità alle leggi vigenti vengono restituiti al cliente titolare del conto corrente.
- 4.- Il cliente, titolare del conto corrente, può chiedere in visione la distinta di registrazione automatica effettuata dall'impianto dalla quale risulta la discordanza rilevata, fermo, in ogni caso, tutto quanto previsto dalle norme speciali che regolano il conto corrente di corrispondenza.

Articolo C1.8.- Rapporti in divisa estera

- 1.- Per i rapporti espressi in divisa estera, ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti, tutte le disposizioni del correntista a valere sul conto possono essere impartite con qualsiasi mezzo (ivi compresi gli assegni), a sua scelta e salvo diverso accordo, in una qualsiasi delle valute estere di conto valutario previste dalla normativa valutaria pro-tempore vigente; ove non diversamente previsto dal correntista, il relativo ammontare viene accreditato/addebitato (con imputazione al saldo disponibile della rispettiva valuta estera esistente) sul conto, sulla base del valore di cambio rilevato alla data di esecuzione dell'operazione sulla borsa di Milano e in relazione alla natura dei mezzi di pagamento utilizzati.
- 2.- Qualora il conto sia movimentato in più divise estere ed in caso di indisponibilità della divisa estera in cui risulta emessa la disposizione, la Banca addebita in conto il titolo imputandolo, ove possibile, parzialmente o totalmente, agli altri saldi in valuta estera eventualmente risultanti in conto, - salvo contraria disposizione del correntista - ad iniziare da quello che presenta il maggiore saldo disponibile a favore del correntista e così di seguito, previa conversione nella diversa valuta estera al cambio corrente rilevato sulla piazza di Milano. Per ogni conversione vengono addebitate al correntista, oltre quanto previsto in via generale, le commissioni di negoziazione concordate.

Articolo C1.9.- Clausola effettivo

- 1.- Il correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.

Articolo C1.10.- Chiusure contabili

- 1.- Al rapporto di Conto si applicano le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente.
 - 2.- Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo in tema di interessi, i rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli oneri, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel Documento di Sintesi e sono liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente indicato nel frontespizio del presente contratto.
 - 3.- La Banca assicura nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accessi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.
- Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Fermo ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati diventino esigibili.
- In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca.

Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente.

Resta in ogni caso convenuto che anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto ed anche, in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nel documento di sintesi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

- 4.- Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica derivante dalla variazione del parametro pattuito non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente.
- 5.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Norme Speciali relative ai Servizi di pagamento PSD, le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista, con le valute indicate nel documento di sintesi e negli estratti conto e, salvo diversa disposizione scritta da parte del cliente, saranno registrate dalla Banca e rese disponibili al cliente secondo le modalità pattuite.
- 6.- Secondo gli stessi criteri sono applicate le altre commissioni e le spese di tenuta del conto, rese note al correntista nelle forme di legge, e con l'osservanza dei relativi limiti (ad es. legge 108/1996).
- 7.- Con riguardo ai contratti che prevedono tassi di interesse parametrati ad un indice di riferimento, la Banca ai sensi dell'art.118 bis TUB, ha adottato e pubblicato per estratto sul proprio sito internet, nella sezione appositamente dedicata, il *Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation)*.
Detto Piano Interno è oggetto di monitoraggio e aggiornamento per recepire modifiche di mercato o normative ed ogni aggiornamento è comunicato al Cliente, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB.
Fermo quanto previsto nel presente Contratto, con riguardo ai tassi d'interesse che si compongono di un indice di riferimento, qualora nel periodo di durata del presente rapporto si verifici uno dei seguenti eventi (gli "Eventi Rilevanti"):

- a. cessazione dell'indice di riferimento;
- b. variazione sostanziale dell'indice di riferimento,

l'indice di riferimento sarà sostituito dall'indice alternativo individuato secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation), e secondo i criteri e le modalità del Piano stesso predisposto e aggiornato dalla Banca ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet, nella sezione appositamente dedicata. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, la Banca proceda all'aggiornamento del Piano Interno ne darà notizia, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche.

Ai sensi dell'art.118 bis TUB la Banca comunicherà ai clienti entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente in sede di liquidazione del rapporto, saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento variato o cessato.

La sostituzione dell'indice avrà effetto a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Il piano interno di sostituzione è applicato per il caso in cui il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo, ovvero nel caso di cessazione o modifica sostanziale anche di detto indice di riferimento alternativo.

Articolo C1.11.- Estratti conto

- 1.- L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 c.c..
- 2.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Norme speciali, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
- 3.- Ai sensi dell'art. 1832 c.c.. l'estratto conto si intenderà comunque approvato se non sarà stato contestato nel termine di giorni 60 da ciascuna delle scadenze concordate. L'approvazione comporterà la rinuncia a far valere ragioni che abbiano come conseguenza una modifica del saldo approvato, anche se tali ragioni avessero origine dalle operazioni sottostanti alle poste del conto ed al tasso praticato. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il correntista può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta e senza spese degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per gli indebiti accreditamenti.
- 4.- I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del correntista.

Articolo C1.12.- Conto non movimentato

- 1.- Salvo quanto previsto nella Sezione C2a per il Conto di Pagamento, qualora il conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di rendere disponibile o inviare l'estratto conto.
- 2.- Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese e bolli) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Articolo C1.13.- Ordini in divisa estera – esonero responsabilità

- 1.- Per i conti correnti in divisa estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Nella esecuzione di qualsiasi ordine di compravendita di valori o divise, sia a contanti che a termine, la Banca agisce sempre quale contraente in proprio di fronte al cliente committente, e si riserva il diritto sia di eseguire a mezzo di agente di cambio o direttamente con altri propri clienti gli ordini di compra vendita che le vengono dati, sia di assumere per proprio conto titoli o divise di cui le venga ordinata la vendita o l'acquisto, senza essere tenuta in nessun modo a giustificare in quale forma l'ordine del cliente sia stato eseguito. La Banca ha tuttavia il diritto di non dar corso agli ordini e commissioni di compra o vendita di valori o divise che le fossero dati.

Articolo C1.14.- Operazioni con Stati Esteri

- 1.- In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegno o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Sezione C2 – Servizi di pagamento PSD

Sezione C2a – Contratto quadro PSD

Articolo C2a.1.- Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Documento di sintesi quale parte integrante del Contratto- Esoneri per i Clienti non Consumatori e non Microimpresa – Attivazione dei Servizi di pagamento PSD

- 1.- Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sezione C2a si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD, di seguito definiti e disciplinati nelle successive Sezioni C2b. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b), si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi (Sezione C1), laddove applicabili.
- 2.- In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) e le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi (Sezione C1) prevarranno le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a). In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b) prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b).
- 3.- Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi che il cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accessi in data anteriore alla data di efficacia del Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - cliente. Le stesse norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
- 4.- Il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD, allegato al presente Contratto, costituisce il frontespizio del Contratto e riporta le condizioni economiche e le informazioni e condizioni PSD applicabili. In tal senso, le Parti convengono espressamente che il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 5.- Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli C2a.8, C2a.26, comma 1 e comma 2, C2a.17, C2a.17bis, C2a.18, C2a.11 e C2a.19, commi da 1 a 10 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) non troveranno applicazione fra le Parti.
- 6.- La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l'attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.
- 7.- La presente Sezione C2 si applica ai Servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
- 8.- La presente Sezione C2 si applica ai Servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea a condizione che i Prestatori di servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.
- 9.- La presente Sezione C2a, salvo l'art. C2a.20, nonché salvo gli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, e 126-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i Prestatori di servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate.
- 10.- La presente Sezione C2a, salvo gli artt. C2a.18, C2a.19 e C2a.20 nonché salvo gli articoli 3, commi 2 e 4, 13, 14 e 18, 20, comma 1, 25 e 27, del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 e 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate.

Articolo C2a.2.- Definizioni

- 1.- Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:

- **"Contratto Quadro PSD"** si intendono le norme contenute nella presente Sezione C2a applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nella successiva Sezione C2b;
- **"Servizi di pagamento PSD"** si intendono i Servizi di pagamento disciplinati nella Sezione C2b;
- **"Parti"** si intende il Cliente e la Banca congiuntamente;
- **"Servizi di disposizione di ordine di pagamento"** si intendono i servizi che dispongono l'Ordine di pagamento su richiesta dell'Utente di servizi di pagamento relativamente a un Conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di servizi di pagamento;
- **"Servizi di informazione sui conti"** si intendono i servizi *online* che forniscono informazioni relativamente a uno o più Conti di pagamento detenuti dall'Utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più Prestatori di servizi di pagamento
- **"Operazione di pagamento"** si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- **"Operazione di pagamento a distanza"**: un'operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza
- **"Ordine di pagamento"** si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- **"Strumento di pagamento"** si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
- **"Sistema di pagamento"** o **"Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento"** si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
- **"Pagatore"** si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- **"Beneficiario"** si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- **"Giornata operativa"** si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa;
- **"Addebito diretto"** si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo. Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario, L'importo trasferito può variare;
- **"Conto di pagamento"** si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di Corrispondenza rappresenterà il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
- **"Consumatore"** si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- **"Micro-impresa"** si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro, come previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero possiede i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'art. 104., lett. a), Direttiva (UE) 2366/2015;
- **"Prestatore di servizi di pagamento"** si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonchè, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- **"Utente di servizi di pagamento"** o **"Utente"** si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
- **"Fondi"** si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, let. *h-ter*, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- **"Data valuta"** si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- **"Autenticazione"** si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un Utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico Strumento di pagamento, incluse le relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal Prestatore di servizi di pagamento;
- **"Autenticazione forte del Cliente"** si intende un'Autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
- **"Credenziali di sicurezza personalizzate"** si intendono le funzionalità personalizzate fornite all'Utente di servizi di pagamento dal Prestatore di servizi di pagamento a fini di Autenticazione;
- **"Dati sensibili relativi ai pagamenti"** si intendono i dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le Credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di Servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
- **"Identificativo unico"** si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utente di servizi di pagamento e che l'Utente di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utente del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utente del servizio di pagamento;
- **"Supporto durevole"** si intende qualsiasi strumento che permetta all'Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- **"Tasso di cambio di riferimento"** si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
- **"ATM" (Automated teller machine)** si intende lo sportello automatico per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali: prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, bollettini postali, Mav, rav, pagamento Bollo Auto ecc..
- **"TCR" (Teller cash recycle)** si intende lo sportello automatico che consente di effettuare: servizi di prelievamento, versamento, cambio taglio di banconote e monete, bollettini postali, Mav, rav, pagamento Bollo Auto e bonifico ecc..- **"Contenuto digitale"** si intendono i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcuno modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.

Articolo C2a.3.- Informazioni e condizioni

- 1.- Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il "Documento di sintesi" integrato con informazioni e condizioni di cui al "Documento Informativo PSD", quali previsti dalla normativa di riferimento e che costituiscono parte integrante del presente Contratto
- 2.- Le condizioni economiche applicate, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate, nel Documento di Sintesi di cui al precedente comma del presente articolo.
- 3.- Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo C2a.4.- Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento

- 1.- La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente articolo C2a.3 del presente Contratto Quadro PSD, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell'operazione e sulle spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, dà evidenza separata delle singole voci.
- 2.- Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.

Articolo C2a.5.- Informazioni per il Cliente Pagatore

- 1.- Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce gratuitamente al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:
 - un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;

- l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di pagamento.
- 2.- Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento effettuata allo sportello di una ricevuta, ovvero fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale ultimo caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione. I Clienti titolari del servizio di Banca Telematica possono altresì acquisire le medesime informazioni accedendo all'area riservata del Sito Internet della Banca.
- 3.- Ferme restando le disposizioni inderogabili previste dalla Normativa PSD, eventuali informazioni supplementari o richieste in modo più frequente dal Cliente o con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto dal Contratto, saranno fornite dalla Banca al Cliente a titolo oneroso ed i relativi costi sono indicati nei rispettivi documenti di sintesi relativi ai singoli Servizi di pagamento PSD.

Articolo C2a.6.- Informazioni per il Cliente Beneficiario

- 1.- Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce gratuitamente al Cliente Beneficiario le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l'Operazione di pagamento e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'accredito.
- 2.- Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento effettuata allo sportello di una ricevuta, ovvero fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale ultimo caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione. I Clienti titolari di Banca Telematica possono altresì acquisire le medesime informazioni accedendo all'area riservata del sito.

Articolo C2a.7.- Consenso

- 1.- Il consenso all'Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste dai singoli Servizi di pagamento PSD.
- 2.- Il Cliente potrà sottoscrivere i moduli relativi alle disposizioni relativi ai seguenti servizi di pagamento sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole:
- Pagamento F23/F24;
 - Bonifico con addebito in C/C;
 - Bonifico per cassa;
 - Pagamento MAV – Bollettini vari con addebito in C/C;
 - Pagamento MAV – Bollettini vari per cassa;
 - Pagamento rate – RIBA con addebito in C/C;
 - Pagamento rate – RIBA per cassa.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Elettronica Avanzata, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente prende atto che:

(i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;

(ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;

(iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

La Banca metterà a disposizione del cliente i documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole;

(ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale servizio per la messa a disposizione dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata;

(iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata tramite email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo della documentazione sottoscritta mediante Firma Elettronica Avanzata.

Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere i moduli sopra indicati mediante firma autografa su supporto cartaceo.

3.- Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.

4.- Il consenso deve essere dato prima dell'esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere dato dopo l'esecuzione di una Operazione di pagamento. Il consenso a eseguire l'Operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento

Articolo C2a.8.- Revoca del consenso

1.- Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo articolo C2a.11 del presente Contratto Quadro PSD.

2.- La revoca del consenso all'Operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD.

3.- Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.

Art. C2a.8 bis – Conferma della disponibilità di Fondi

1.- Il cliente Pagatore può fornire alla Banca per iscritto o mediante Tecniche di comunicazione a distanza il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di servizi di pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su carta in merito alla disponibilità sul Conto di pagamento del cliente Pagatore medesimo dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta.

2.- La Banca può fornire la conferma della disponibilità dei Fondi purché:

- al momento della richiesta il Conto di pagamento del cliente Pagatore sia accessibile online;
- il consenso del cliente Pagatore di cui al precedente comma 1 del presente articolo sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma;
- prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di servizi di pagamento si sia autenticato presso la Banca e abbia comunicato in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lettera d), della Normativa PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.

3.- La conferma di cui al comma 1 del presente articolo consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa, non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla Banca di bloccare i Fondi sul Conto di pagamento del cliente Pagatore.

- 4.- Il cliente Pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
- 5.- Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite Strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
- Art. C2a.8 ter - Servizi di disposizione di ordine di pagamento**
- 1.- Se il Conto di pagamento del Cliente è accessibile online, il cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca. A tal fine, la Banca:
- a) comunica in maniera sicura con i prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Normativa PSD e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) immediatamente dopo aver ricevuto l'Ordine di pagamento dal prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili alla Banca;
 - c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
- 2.- Il prestatore di Servizi di disposizione di pagamento:
- a) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso la Banca, comunicando con quest'ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'Operazione di pagamento.
- 3.- La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento a un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, informa l'Utente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di pagamento.
- 4.- La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente del presente articolo, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
- 5.- In ogni caso la Banca deve rifiutare senza indugio l'accesso al Conto di pagamento a un prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'Utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. La Banca informa immediatamente della revoca il prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di Servizi di informazione sui conti.
- Art. C2a.8 quater - Servizi di informazione sui conti**
- 1.- Se il Conto di pagamento del Cliente è accessibile online, l'Utente ha diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di informazioni sui conti. A tal fine, la Banca:
- a) comunica in maniera sicura con i prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Normativa PSD e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di Servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.
- 2.- Il prestatore di Servizi di informazione sui conti:
- a) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con l'utente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) accede soltanto alle informazioni sui Conti di pagamento designati e sulle Operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo Dati sensibili relativi ai pagamenti.
- 3.- La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento a un prestatore di Servizi di informazione sui conti per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, informa il cliente Pagatore del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di pagamento.
- 4.- La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente del presente articolo, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
- Articolo C2a.9.- Ordine di pagamento e relativo rifiuto**
- 1.- Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo articolo C2a.20 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all'Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
- 2.- In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente, ove possibile, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utente di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b). Quando tutte le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD sono soddisfatte la Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento autorizzato disposto dal Pagatore direttamente o per il tramite di un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. La Banca effettua la comunicazione di rifiuto entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento e ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese ragionevoli inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel documento di sintesi.
- 3.- Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
- Articolo C2a.10.- Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di pagamento**
- 1.- Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore. Prima di tale momento, il conto di pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
- 2.- Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento (Sezione C2b) si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
- 3.- Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
- 4.- Ove concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
- Articolo C2a.11.- Irrevocabilità degli Ordini di pagamento**
- 1.- Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore.
- 2.- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo C2a.8 del presente Contratto Quadro PSD, per le Operazioni di pagamento disposte da un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'Operazione di pagamento al prestatore dei Servizi di disposizione di ordine di pagamento o Beneficiario.
- 3.- Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
- 4.- Nel caso in cui l'Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l'Utente può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.

- 5.- Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato se è stato concordato tra l'Utente e i Prestatori di servizi di pagamento interessati e, nel caso di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, anche con il consenso di quest'ultimo.
- 6.- La Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca.
- 7.- In ogni caso, la revoca di un Ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

Articolo C2a.12.- Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento

- 1.- Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le Credenziali di sicurezza personalizzate. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto Quadro PSD e dei singoli Servizi di pagamento PSD.
- 2.- Il Cliente deve comunicare alla Banca per iscritto e/o nei modi previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Strumenti di pagamento. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l'utilizzo dello Strumento di pagamento.

Articolo C2a.13.- Limiti all'utilizzo degli Strumenti di pagamento

- 1.- Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Cliente limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e importi giornalieri in relazione alle Operazioni di pagamento eseguite attraverso tale Strumento di pagamento.
- 2.- La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
- a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
- 3.- Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Strumenti di pagamento del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
- 4.- Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Articolo C2a.14.- Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento

- 1.- La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:
- a) assicurare che le Credenziali di sicurezza non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato ad usare lo strumento di pagamento, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente articolo C2a.12 del presente Contratto Quadro PSD;
 - b) astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
 - c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente articolo C2a.13, comma 4, di chiedere lo sblocco dello Strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2 entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
 - c bis) fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2 a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello Strumento di pagamento;
 - d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2.

Articolo C2a.14 bis. Autenticazione e misure di sicurezza

- 1.- Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, la Banca applica l'Autenticazione forte del Cliente quando l'Utente:
- a) accede al suo Conto di pagamento on-line;
 - b) dispone un'Operazione di pagamento elettronico;
 - c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
- 2.- Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente articolo, per le Operazioni di pagamento elettronico a distanza, l'Autenticazione forte del cliente applicata dalla Banca comprende elementi che collegano in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un Beneficiario specifico.
- 3.- Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, la Banca predispose misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle Credenziali di sicurezza personalizzate degli Utenti di servizi di pagamento.
- 4.- I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di Servizi di informazione sui conti.
- 5.- La Banca consente ai prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di Servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dalla stessa Banca all'Utente.

Articolo C2a.15.- Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite – obblighi a carico del Cliente

- 1.- Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ha diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, nelle modalità previste nei singoli Servizi di Pagamento PSD entro 60 giorni dall'accredito o dall'addebito, nei casi in cui il Cliente sia Consumatore o Micro-impresa. La comunicazione deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di cliente Beneficiario.
- 2.- Se è coinvolto un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca a norma del primo comma del presente articolo, fatti salvi gli articoli C2a.17, comma 2 e C2a.19, ultimo comma.
- 3.- Ai fini del presente articolo, un'Operazione di Pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

Articolo C2a.16.- Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento

- 1.- Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante da Operazioni di pagamento non autorizzate qualora non abbia agito in modo fraudolento o non sia inadempiente agli obblighi di cui all'art. C2a.12 della presente Sezione C2a, ovvero contenuti nelle Norme generali o speciali del presente contratto e alle raccomandazioni presenti nelle aree dedicate anche del sito internet della Banca.
- 2.- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile della perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuta dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. C2a.12 della presente Sezione C2a.
- 3.- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del Cliente. Il cliente Beneficiario o il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
- 4.- Il cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del Prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
- 5.- Negli altri casi, qualora non abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza dell'art. C2a.12 della presente Sezione C2a, con dolo o colpa grave, il cliente Pagatore sopporta, comunque per un importo complessivamente non superiore a 50 (cinquanta) euro, la perdita relativa a Operazioni di Pagamento non autorizzate derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
- 6.- Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza dell'art. C2a.12 della presente Sezione C2a, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 (cinquanta) euro di cui al comma precedente.

Articolo C2a.17.- Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

- 1.- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo C2a.15, nel caso in cui sia stata eseguita un'Operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riaccredita il conto assicurando che la Data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto a Banca d'Italia.
- 2.- Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al cliente Pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il Conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo Ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Pagatore.
- 3.- Il rimborso di cui ai commi precedenti del presente articolo, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di richiedere direttamente al Cliente e di ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato e, pertanto, il Cliente autorizza, sin d'ora e senza riserva alcuna, la Banca a procedere in tal senso, ferma restando la necessità della previa comunicazione da parte della Banca.
- 4.- Se il prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'Operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest'ultima anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo C2a.26, secondo comma, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di pagamento da questo prestatore, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.
- 5.- Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. C.2a.17 bis – Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

- 1.- Se un'Operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i Fondi sul Conto di pagamento del cliente Pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato a mezzo raccomandata A/R.
- 2.- La Banca sblocca senza indugio i Fondi bloccati ai sensi del comma precedente del presente articolo nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di pagamento.

Articolo C2a.18.- Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso

- 1.- Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.
- 2.- Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita e la Data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- 3.- Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
- 4.- Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso uno degli strumenti di comunicazione previsti dal presente contratto.
- 5.- Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati presentando reclamo presso l'Ufficio preposto presso la Banca nelle modalità indicate nell'articolo B.12 della sezione delle norme generali del presente contratto. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.
- 6.- Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta nel termine previsto per legge per la risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
- 7.- Ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 davanti al "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR".
- 8.- In aggiunta a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il cliente Pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al presente articolo e la Banca non può esercitare il diritto di rifiutare il rimborso.

Articolo C2a.19.- Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento – Responsabilità della Banca

- 1.- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli C2a.15, C2a.22, commi 2 e 3, e C2a.25 della presente Sezione C2a, quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'articolo C2a.20, comma 3, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.
- 2.- Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
- 3.- Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, mette senza indugio l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del cliente Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al cliente Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
- 4.- Fatti salvi gli articoli C2a.15, C2a.22, commi 2 e 3, e C2a.25 della presente Sezione C2a, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del cliente Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dall'art. C2a.20, comma 4, ed è tenuta a trasmettere l'Ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la Data valuta riconosciuta al cliente Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
- 5.- La Banca è altresì responsabile nei confronti del cliente Beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo C2a.21 ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'Operazione di pagamento non appena tale importo sia accreditato sul proprio Conto di pagamento, applicando una Data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
- 6.- Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del cliente Pagatore ed è tenuto a rimborsare al cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
- 7.- L'obbligo di cui al comma precedente non si applica se il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.
- 8.- Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l'Operazione di pagamento, e lo informa del risultato.
- 9.- La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese ed interessi imputati al Cliente medesimo a seguito della mancata, o inesatta o tardiva

esecuzione dell'Operazione di pagamento.

- 10.- Non sono previsti ulteriori risarcimenti in favore del Cliente in relazione alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento.
11. Fatti salvi gli articoli C2a.15, C2a.22, commi 2 e 3, e C2a.25 della presente Sezione C2a, per gli Ordini di pagamento disposti mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al cliente Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

Articolo C2a.20.- Tempi di esecuzione

- 1.- Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
- 2.- Il presente articolo è applicabile anche ad altre Operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dal Cliente e dalla Banca. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. C2a. 21, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Per le Operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento.
- 3.- La Banca assicura al cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di un'ulteriore giornata operativa per Operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.
- 4.- Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, la Banca applica al cliente Beneficiario quale Data valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende disponibile l'importo dell'Operazione di Pagamento sul conto del cliente Beneficiario non appena i Fondi sono accreditati sul conto della Banca, ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento per pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento.
- 5.- Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del cliente Beneficiario o per il suo tramite, la Banca trasmette l'Ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti.
- 6.- Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del cliente Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
- 7.- La Banca assicura che quando un Cliente consumatore versa contanti su un Conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, i Fondi siano disponibili per il titolare del conto e la valuta datata immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte della Banca. I versamenti ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento PSD si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
- 8.- Ai fini del comma precedente, i versamenti di contante effettuati in giornate diverse da quelle operative si intendono effettuati nella prima Giornata operativa successiva a quella del versamento.
- 9.- Se il Cliente non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

Articolo C2a.21.- Data valuta e disponibilità dei Fondi

- 1.- La Data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
- 2.- Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento per pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento.
- 3.- La Data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Articolo C2a.22.- Identificativi unici inesatti

- 1.- Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.
- 2.- Se l'Identificativo unico fornito dall'Utente di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente articolo C2a.19, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi una obbligazione di mezzi e non di risultato. Se non è possibile il recupero dei Fondi, la Banca che agisce per conto del cliente Pagatore, su richiesta scritta del Pagatore, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
- 3.- La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Articolo C2a.23.- Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD e dei Servizi di pagamento PSD

- 1.- Fermo quanto previsto dall'art. 126 - *sexies* del d. lgs. 385/1993, ogni modifica unilaterale della presente Sezione C2a e della Sezione C2b e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell'art. 126- *quater*, comma 1, lett. a) del d. lgs. 385/1993, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".
- 2.- Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data di applicazione indicata nella proposta; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere immediatamente e senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.
- 3.- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
- 4.- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.
- 5.- Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando sono adottate sulla base di criteri oggettivi e motivati e applicate a tutti i clienti, a parità di condizioni.
- 6.- La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, fermo restando l'applicazione dell'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del conto corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD. Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, per tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
- 7.- Per il cliente consumatore, il contratto quadro o le informazioni rese ai sensi dell'art. 126 quater, comma 1, lett. a) TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
- 8.- Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, IRS, ecc.), le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri non costituiscono modifica delle condizioni economiche. Queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 9.- *Si precisa che le eventuali sostituzioni degli indici di riferimento ex art. 118 bis del d. lgs. 385/1993 avvenute nel periodo di durata del presente rapporto secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) non costituiscono "modifica unilaterale delle condizioni del contratto ex art. 118 e 126 sexies del d. lgs. 385/1993.*

Articolo C2a.24.- Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD

- 1.- Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
- 2.- Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
- 3.- La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.

- 4.- In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
- 5.- Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.

Articolo C2a.25.- Circostanze anormali e imprevedibili

- 1.- Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione C2a, non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Articolo C2a.26.- Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

- 1.- Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
- 2.- Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo C2a.12.E' onere della Banca fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave del Cliente.
- 3.- Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato

Articolo C2a.27.- Denominazione valutaria dei pagamenti

- 1.- Salvo diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.

Art. C2a.28- Sanzioni

In caso di inosservanza della normativa PSD, potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di cui al d. lgs. n. 11/2010 e all'art. 144 e ss. del TUB.

Sezione C2b - Singoli servizi di pagamento

Sezione C2b1 - Carte di debito

MODALITÀ D'USO DELLA CARTA

Articolo C2b1.1.- Oggetto

- 1.- L'uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata, Carta, e del «Codice Personale Segreto», di seguito denominato P.I.N. (*Personal Identification Number*), identifica e legittima il titolare della Carta medesima (di seguito denominato cliente), a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni C2b1a.a, C2b1a.b, C2b1a.c, C2b1a.d, C2b1a.e. Fa eccezione all'uso congiunto di Carta e P.I.N. il servizio Fast pay, per il quale è sufficiente l'uso della Carta. Inoltre, in alcuni casi di utilizzo del servizio POS su esercenti convenzionati al circuito Maestro, potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino in luogo della digitazione del P.I.N..
- 2.- L'utilizzo dei Servizi, presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai marchi Bancomat/Pagobancomat/Maestro, deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la banca la modifica dei limiti di importo convenuti.
- 3.- I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.
- 4.- I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza.

Articolo C2b1.2.- Rilascio di una carta di debito

- 1.- Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
- 2.- La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
- 3.- La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. con le modalità stabilite all'atto della sottoscrizione del contratto. Dietro richiesta scritta del cliente, la banca può provvedere alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.

Articolo C2b1.3.- Poteri di rappresentanza - Delegato - Cointestazione

- 1.- Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
- 2.- In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del relativo contratto.
- 3.- In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'articolo C2b1.10 che segue, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.
- 4.- La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi 2 Giorni operativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte della dipendenza emittente la Carta, della raccomandata inviata dal Cliente. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ricevute da altro ufficio o dipendenza della Banca.
- 5.- Il Cliente potrà richiedere alla Banca, in qualsiasi forma, che una Carta e il relativo P.I.N. siano rilasciati a persona da lui delegata che dovrà sottoscrivere unitamente ad esso, per presa visione e accettazione delle norme contenute, il presente Contratto.
- 6.- Quando il conto corrente è intestato a più persone, la Banca può mettere a disposizione dei cointestatari, a suo insindacabile giudizio, più Carte e relativo P.I.N. distinto per Carta. I cointestatari dovranno sempre mantenere nel conto corrente la necessaria provvista. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto stesso, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. La facoltà di utilizzare i servizi potrà essere revocata, con conseguente obbligo di restituzione dei mezzi per l'utilizzo, solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Parimenti occorreranno conformi istruzioni di tutti i cointestatari per la revoca della facoltà di utilizzare i servizi a persona delegata ai sensi del comma 5 che precede. In ogni caso la revoca del consenso prestato dovrà essere portata a conoscenza della Banca nei modi e con gli effetti di cui al precedente comma 4.

Articolo C2b1.4.- Custodia della Carta e del P.I.N. - Servizio SMS

- 1.- Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
- 2.- Il Cliente è responsabile, nei limiti previsti per legge, di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta o del P.I.N. ai sensi dell'articolo C2a.16 del Contratto Quadro PSD.
- 3.- In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
- 4.- Il Cliente in possesso di utenza di telefonia mobile, per aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), deve indicare alla Banca il numero di telefono cellulare sul quale intende essere avvisato di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia standard definita dalla Banca. Il Cliente potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente alla Banca - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta. Al fine di dare regolarità al servizio di avviso della clientela (SMS) il Cliente si impegna a segnalare alla Banca eventuali variazioni nel numero di telefono cellulare.

Articolo C2b1.5.- Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.

- 1.- In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto, comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto, anche in un momento successivo alla comunicazione di blocco, a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
- 2.- Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due Giornate operative da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di

blocco.

- 3.- Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare immediatamente l'accaduto alla dipendenza della propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ricevute da altra dipendenza o filiale della Banca.
- 4.- Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
- 5.- La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dall'orario di registrazione del blocco da parte dell'operatore del Numero Verde.
- 6.- Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell'articolo C2a.16 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).

Articolo C2b1.6.- Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat

- 1.- La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'articolo C2b1.1, comma 2, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
- 2.- La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'articolo C2b1.1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.
- 3.- La Banca, per il miglioramento e completamento dei Servizi offerti, si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento nuovi Servizi, utilizzabili dal Cliente mediante la Carta in suo possesso, senza necessità di specifica richiesta, ai quali si applicheranno le norme del contratto relativo al Servizio.

Articolo C2b1.7.- Addebito in conto

- 1.- L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
- 2.- Salvo quanto previsto dal comma 4 della Sottosezione C2b1a.b - Servizio PagoBancomat -, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

Articolo C2b1.8.- Consenso

- 1.- Ai fini di quanto previsto dall'articolo C2a.7 del Contratto Quadro PSD, per i pagamenti e i prelievi con le Carte di debito l'autorizzazione si intende rilasciata con le seguenti modalità:
 - prelievi automatici convenzionati Bancomat e/o Maestro: mediante digitazione del P.I.N. e inserimento del supporto plastico;
 - pagamenti presso p.v. convenzionati con il circuito Pagobancomat: mediante digitazione del P.I.N.;
 - pagamenti presso p.v. convenzionati con il circuito Maestro: mediante digitazione del P.I.N. o sottoscrizione della memoria di spesa;
 - pagamento presso caselli autostradali Fastpay: mediante inserimento del supporto plastico senza digitazione del P.I.N. né apposizione di firme.

Articolo C2b1.9.- Recesso della Banca

- 1.- In caso di recesso da parte della Banca il Cliente è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
- 2.- Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Articolo C2b1.10.- Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta

- 1.- Il Cliente in caso di recesso è tenuto a restituire la Carta alla Banca, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
- 2.- Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
 - in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
 - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;
 - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo C2b1.3, comma 2;
 - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
- 3.- La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
- 4.- In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta.
- 5.- L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente articolo C2b1.9 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Articolo C2b1.11.- Informativa

- 1.- La Banca fornisce al Cliente Pagatore medesimo le informazioni di cui all'articolo C2a.4 del Contratto Quadro PSD attraverso e secondo le modalità indicate nel Documento Informativo allegato al presente contratto.

Articolo C2b1.12.- Limiti di utilizzo e blocco della Carta da parte della Banca

- 1.- Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, il Cliente può effettuare disposizioni giornaliere per l'importo massimo indicato nel Documento di sintesi e nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto.
- 2.- Qualora proceda al blocco della Carta ai sensi di quanto previsto dall'articolo C2a.13 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunica tale circostanza al Cliente attraverso una delle modalità indicate nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto, ovvero tramite comunicazione telefonica ai recapiti conosciuti.

Articolo C2b1.13.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto Corrente di corrispondenza di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.

Articolo C2b1.14.- Identificativo unico

1. L'identificativo unico della Carta è rappresentato dal PAN (Personal Account Number) come indicato nel frontespizio del presente contratto.

Sottosezione C2b1a - Servizio Bancomat/ATM

Articolo C2b1a.1.- Servizio Bancomat/ATM

- 1.- Il Servizio Bancomat/ATM consente al cliente di:
 - prelevare denaro contante - entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel presente contratto o nelle modalità che lo sviluppo delle nuove tecnologie dovesse rendere disponibili e, comunque, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat;
 - effettuare versamenti a valere sul suo conto corrente in essere presso le dipendenze della Banca abilitate;
 - di richiedere il saldo e/o un promemoria delle ultime operazioni effettuate.
- 2.- La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
- 3.- In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto ad informare immediatamente la filiale della Banca, anche ai fini e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli C2a.15 e C2a.16 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).
- 4.- In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Sottosezione C2b1b - Servizio PagoBancomat

Articolo C2b1b.1.- Servizio PagoBancomat

- 1.- Il Servizio PagoBancomat consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo indicati nel presente contratto e, comunque, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBancomat.
- 2.- Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.
- 3.- In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
- 4.- La Banca non è responsabile per fatti di terzi, quali interruzioni dei Servizi causate da chiusura di esercizi o da irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.. La Banca è estranea a qualsiasi contestazione relativa alla fornitura di merci e servizi da parte degli esercizi convenzionati PagoBancomat.

Sottosezione C2b1c - Servizio Fast Pay

Articolo C2b1c.1.- Modalità del servizio

- 1.- Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, "Fast Pay") consente al Titolare di carta di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fast Pay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.
- 2.- Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio con i limiti di importo costituito dal saldo disponibile del conto.
- 3.- Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società o Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

4.- Il Titolare prende, altresì, atto che, per l'utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del P.I.N. e che la carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro autoveicolo, anche se al seguito del primo.

Articolo C2b1c.2.- Funzionamento e sospensione del servizio

- 1.- Il servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- 2.- Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali o altre cause di forza maggiore.
- 3.- La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di carta e Società o Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio.
- 4.- Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, ove ricorrano ragioni d'urgenza, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare.

Articolo C2b1c.3.- Contabilizzazione dei pedaggi

- 1.- La contabilizzazione in conto corrente degli importi dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.

Sottosezione C2b1d - Servizio MAESTRO

Articolo C2b1d.1.- Servizio MAESTRO

- 1.- Il servizio pagamenti e prelievi all'estero ed in Italia tramite i marchi MAESTRO consente al Titolare di effettuare - nei limiti di importo e secondo le modalità indicati - prelievi di contante all'estero ed in Italia presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dai simboli MAESTRO/CIRRUS e pagamenti all'estero ed in Italia, mediante ordine irrevocabile, della merce acquistata e dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi e soggetti convenzionati dotati di appositi terminali (P.O.S.) contraddistinti dai simboli MAESTRO.
- 2.- Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi.
- 3.- Gli ATM ed i POS effettuano le operazioni sopra previste nella divisa avente corso legale nel Paese in cui sono installati.

Sottosezione C2b1e - Servizio Self Service

Articolo C2b1e.1.- Operazioni eseguibili

- 1.- La Carta consente - entro i limiti di importo e con le modalità indicati nel presente contratto - di eseguire le seguenti operazioni a valere sulle disponibilità esistenti nel conto corrente del Cliente, a mezzo di appositi impianti, laddove abilitati:
 - pagamento di bollette ed utenze varie emesse da Enti ed Aziende sia pubblici che privati convenzionati con la Banca;
 - prenotazione di valori mobiliari;
 - prelievamento;
 - versamento;
 - cambio taglio di monete e banconote;
 - pagamento di bollettini postali,
 - pagamento Mav, Rav
 - pagamento Bollo Auto;
 - acquisto di valuta estera di volta in volta disponibile, presso l'apparecchiatura utilizzata;
 - trasferimento di fondi (giroconto) a favore di conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza della Banca e bonifici a favore di clienti di altre banche;
 - richiesta di informazioni quali ad esempio, saldo di conto corrente e degli ultimi movimenti effettuati nonché le relative condizioni applicate;
 - ritiro, se autorizzato espressamente dalla Banca, di carnet di moduli di assegni bancari a valere sul proprio conto corrente.
- 2.- La Banca si riserva, per un più ampio e completo uso degli impianti, di estendere tutte le applicazioni di servizi aggiuntivi che le innovazioni tecnologiche e gli accordi in campo nazionale ed internazionale le consentiranno.

Articolo C2b1e.2.- Utilizzo degli impianti

- 1.- Le operazioni di self service, di cui all'articolo C2b1e.1 che precede, sono effettuabili nei seguenti orari:
 - ogni giorno operativo e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti se trattasi di impianti situati in luogo pubblico o accessibili da luogo pubblico;
 - limitatamente agli orari di apertura al pubblico se trattasi di impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri esercizi.
- 2.- Resta pertanto inteso che la Banca potrà, in ogni e qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, disattivare, in tutto o in parte, gli impianti o modificare gli orari di funzionamento dei servizi, informando in ogni caso il Cliente.
- 3.- Il saldo e i movimenti del conto corrente, come ogni altra informazione rilasciata dagli impianti ha valore puramente indicativo.

Articolo C2b1e.3.- Pagamento bollette e trasferimento fondi

- 1.- Il Cliente, prima di impartire una qualsiasi disposizione, dovrà sempre accertarsi che nel conto corrente vi sia la necessaria disponibilità delle somme.
- 2.- L'incarico di pagamento delle bollette ed utenze e di trasferimento di fondi (giroconto e bonifici) verrà eseguito a condizione che il conto corrente assicuri la disponibilità sufficiente. Per disponibilità di conto è inteso il solo ammontare in linea capitale, esclusi pertanto gli interessi eventualmente maturati, ma non ancora capitalizzati.
- 3.- Qualora la Banca desse corso al pagamento o al giroconto allo scoperto, su quanto anticipato saranno dovuti gli interessi previsti per il relativo rapporto di conto corrente, fermo sempre il suo diritto all'immediato rimborso.
- 4.- Fermo quanto previsto nel Contratto Quadro PSD, nel caso in cui, in sede di svolgimento di un'operazione di trasferimento fondi, i dati digitati dal Titolare sull'apparecchiatura, risultino incompleti o contraddittori, la Banca si astiene dal dare esecuzione alla disposizione di trasferimento fondi, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
- 5.- La Banca non darà corso ad incarichi di pagamento eventualmente richiesti dal Cliente per bollette ed utenze emesse da Enti ed Aziende non convenzionati con la Banca stessa, che è tenuta a restituire la bolletta e/o l'utenza a mezzo lettera semplice al domicilio dallo stesso indicato.

Articolo C2b1e.4.- Modalità inerenti la consegna di Carnet di Assegni. Dichiarazioni rese dal Titolare della Carta ai sensi dell'art. 124 del R.D. 21/11/1933 n. 1736 così come introdotto dall'art. 141 della L. 24/11/1981 n. 689

- 1.- L'operazione di ritiro di carnet di assegni, se autorizzata dalla Banca è effettuata unicamente dal Titolare della Carta, e vengono escluse fin d'ora deleghe a terzi. Permane, quindi, a carico del Titolare della Carta la responsabilità, a tutti gli effetti, penali e civili, derivante dall'eventuale utilizzo da parte di terzi del "Codice Personale Segreto".
- 2.- Il Titolare della Carta dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del R.D. 21/12/1933 n. 1736 (c.d. legge sull'assegno) quale introdotto dall'art. 141 della L. 24/11/1931 n. 639, successivamente modificato ed integrato, di non essere in stato di interdizione dall'emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista e di ribadire tale dichiarazione ogni volta che lo stesso utilizzerà l'apparecchiatura automatica.
- 3.- Il Titolare della Carta riconosce alla sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 sopra citato.

Sezione C2b2 – Ordini di bonifico

Articolo C2b2.1.- Ordini di bonifico - Esenzione di responsabilità

- 1.- I bonifici sono Ordini di pagamento che il Pagatore dispone tramite la propria banca a favore di un Beneficiario presso la stessa banca o altre banche in Italia o all'estero. I Sepa Credit Transfer ("SCT") sono Strumenti di pagamento per l'esecuzione di bonifici in euro, non urgenti, fra clienti detentori di conti all'interno della SEPA. La Sepa (*Single Euro Payments Area*) è una iniziativa della comunità bancaria europea per la creazione di un mercato unico dei pagamenti in euro, all'interno del quale i clienti possono effettuare incassi e pagamenti in modo semplice e sicuro, con la stessa efficienza di quelli effettuati all'interno dei confini nazionali. Bonifico – SEPA: Con il bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Bonifico – extra SEPA: Con il bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non - SEPA.
- 2.- Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:
 - Cliente ordinante
 - IBAN del conto corrente di addebito
 - Divisa e importo dell'ordine

- IBAN del beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito)
 - Intestazione anagrafica del beneficiario
 - Causale del pagamento
 - Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine;
- e per SCT
- BIC (Bank Identifier Code) della banca del Beneficiario;
 - Modalità di addebito delle spese.
- 3.- Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall'IBAN del beneficiario.
- 4.- L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- 5.- L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito.
- Articolo C2b2.2.- Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa**
- 1.- Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
- entro l'orario di chiusura dello sportello, per gli ordini di bonifico singolo e per gli ordini di bonifico multipli che contengano sino a 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax;
 - entro le ore 15.00 per gli ordini di bonifico multipli che contengano oltre 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax.
 - entro le ore 15.00 per le operazioni disposte tramite i canali telematici e telefonici.
- Quanto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di Bonifico Sepa Istantaneo disposte dai canali telematici, per le quali la Banca è operativa tutti i giorni dell'anno senza limitazione di orario.
- 2.- Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
- 3.- I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono i seguenti: disposizione cartacea, telematica, telefonica tramite call center e su supporto magnetico.
- 4.- Una volta ricevuto l'ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
- il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);
 - il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata);
 - la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli);
 - la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l'ordine;
 - l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria;
 - raggiungibilità della Banca del beneficiario per il Bonifico Sepa Istantaneo, che deve offrire il bonifico Sepa istantaneo almeno in ricezione.
- 5.- La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente l'esito dell'operazione di pagamento nei tempi contrattualmente pattuiti nel Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).
- 6.- La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'articolo C2a.5 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).
- 7.- Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato articolo C2a.5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.
- 8.- L'importo del bonifico è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.
- 9.- La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.
- 10.- E' facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall'ordinante e delle tempistiche richieste per l'esecuzione.
- 11.- Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'Ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.
- 12.- La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell'ipotesi di bonifico estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.
- 13.- Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo C2a.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell'articolo C2a.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso disposizione scritta, inviata dal Cliente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.
- 14.- Ai sensi dell'articolo C2a.9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento:
- se effettuati tramite sportello o telefonicamente, attraverso una comunicazione verbale o scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza;
 - se effettuati in modalità telematica attraverso specifico messaggio sul canale telematico ovvero tramite una comunicazione scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza.
- Articolo C2b2.3.- Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento**
- 1.- Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso gli appositi Documenti Informativi disponibili presso le singole dipendenze e sul sito della banca.
- Articolo C2b2.4.- Accredito di bonifici**
- 1.- L'accredito dei bonifici ed SCT ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
- 2.- La Banca si riserva di applicare una commissione relativa alla ricezione del bonifico, nella misura prevista nel documento di sintesi. Il Cliente beneficiario espressamente autorizza la Banca a trattenere le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente Beneficiario.
- 3.- Qualora il Cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.
- 4.- La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.
- 5.- La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'articolo C2a.6 del Contratto Quadro PSD.
- 6.- Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato articolo C2a.6 del Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso.
- 7.- La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo, il servizio continuativo o occasionale di avvisatura dei bonifici in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sul conto corrente e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.
- Articolo C2b2.5.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto**
- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.
- Articolo C2b2.6.- Identificativo unico**
- 1.- L'identificativo unico previsto per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN (International Bank Account Number).
- Articolo C2b2.7.- Ordine permanente di bonifico**
- 1.- 1.- L'ordine permanente di bonifico è il trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente ad un altro conto, eseguito dalla Banca consente (previa attivazione dal servizio di Banca Telematica o tramite richiesta in Filiale) di predisporre i bonifici da effettuare in via continuativa con periodicità e importi indicati nel modulo di adesione.
- 2.- I bonifici ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato. Il pagamento del bonifico sarà effettuato fino alla scadenza richiesta del Cliente ed una eventuale revoca del servizio dovrà essere comunicata alla Banca con un pre-avviso minimo di 5 giorni dalla successiva scadenza tramite lettera raccomandata indirizzata alla filiale di radicamento del conto corrente.

- 3.- Il Cliente ordinante dovrà provvedere a preconstituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico, la Banca si riserva la facoltà di recedere dal servizio in qualunque momento, dando comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di 5 giorni.
- 4.- Quando il rapporto di conto corrente sul quale vengono effettuati gli ordini di addebito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere azioni separatamente, qualsiasi atto dispositivo può essere effettuato da ciascun cointestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri co-intestatari.

Articolo C2b2.8.- Bonifico Sepa Istantaneo

- 1.- Il Bonifico Sepa Istantaneo (di seguito anche SCT Instant) è un bonifico Sepa il cui importo è riconosciuto al beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento da parte della Banca ordinante. Al momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento il saldo disponibile del conto corrente del Pagatore viene immediatamente ridotto per l'importo corrispondente e, conseguentemente, il saldo disponibile del conto corrente del Beneficiario viene immediatamente aumentato per il medesimo importo, salvo quanto previsto nel successivo comma 7.
Il Bonifico Sepa Istantaneo può essere disposto a condizione che anche la banca del Beneficiario abbia aderito al SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook in Italia o nei Paesi che fanno parte dell'area SEPA.
2. Il servizio è utilizzabile attraverso i canali fisici e telematici resi disponibili di tempo in tempo dalla Banca, a condizione che il Cliente abbia concluso con la Banca il relativo contratto, e/o comunque attraverso le modalità di volta in volta messe a disposizione della clientela dalla Banca stessa. In relazione ai canali telematici, il servizio di Bonifico Sepa Istantaneo deve essere attivato dal Cliente accedendo all'area riservata del Sito secondo le modalità ivi specificate e nei tempi in cui la Banca lo renderà disponibile.
3. Il Cliente che intende disporre un Bonifico Sepa Istantaneo deve indicare (i) il nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario (ii) l'importo dell'ordine di pagamento, (iii) IBAN del Beneficiario, ossia l'Identificativo Unico di quest'ultimo. In considerazione dell'immediata esecuzione del Bonifico Sepa Istantaneo, (i) lo stesso è irrevocabile una volta che la disposizione di Bonifico SCT Instant è inviata dal Cliente ordinante e ricevuta dalla Banca; (ii) assume particolare rilievo la responsabilità del Pagatore circa la corretta indicazione dell'Identificativo Unico del Beneficiario, posto che la Banca esegue la disposizione esclusivamente sulla base di tale Identificativo Unico, non assumendo responsabilità alcuna per la sua eventuale inesattezza o mancata riconducibilità al soggetto Beneficiario. In caso di disposizione errata è possibile effettuare il richiamo della stessa, ma tale richiesta non garantisce la restituzione dei fondi in quanto condizionata al consenso del Beneficiario del Bonifico Sepa Istantaneo.
4. Il limite massimo di importo degli SCT Instant in addebito, quindi quelli disposti dal Cliente, sarà quello inferiore tra i limiti giornalieri pattuiti contrattualmente per ogni singolo canale abilitato a tale servizio di pagamento che risulti in utilizzo al Cliente e quello tempo per tempo determinato dalla Banca e indicato dalla stessa nel Documento di Sintesi. Restano in ogni caso validi e insuperabili i limiti mensili pattuiti per ciascun canale e i limiti disposti dal SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook. Il Cliente avrà facoltà di modificare i limiti di importo inferiori sia in fase di attivazione del servizio, sia successivamente, accedendo ai canali telematici (area riservata del Sito - App). L'importo massimo di un bonifico SEPA istantaneo a favore del Cliente - e quindi in accredito sul suo conto corrente - è stabilito dal SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook. La Banca adeguerà tale importo ai limiti che verranno tempo per tempo determinati a livello normativo o stabiliti dalle Autorità competenti.
5. La Banca si riserva in ogni caso di valutare se il Bonifico Sepa Istantaneo è idoneo per il Cliente che rientra tra i "clienti al dettaglio", come definiti dal Provvedimento di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" di Banca d'Italia e ss.mm.ii. (ossia i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le micro-imprese). Detta valutazione sarà effettuata dalla Banca prendendo in considerazione il grado di alfabetizzazione finanziaria del Cliente, l'età, il titolo di studio e la professione svolta. Qualora, nell'interesse e a tutela del Cliente, la Banca non ritenesse tale servizio idoneo per il Cliente, la predetta non ne autorizzerà l'attivazione e ne darà pronta comunicazione scritta al Cliente stesso.
6. Le condizioni economiche applicate al Bonifico Sepa Istantaneo sono pattuite e indicate nel Documento di Sintesi per ogni canale abilitato a tale servizio.
7. La Banca fornisce in tempo reale al Cliente l'esito positivo o negativo dell'esecuzione del Bonifico Sepa Istantaneo (accredito delle somme a favore del Beneficiario) tramite la modalità tempo per tempo disponibile. Il Cliente prende atto che finché la Banca del Beneficiario non fornisce a quella del Pagatore le informazioni necessarie per confermare l'Operazione di Pagamento (riconoscimento dell'IBAN del Beneficiario, conto esistente e non bloccato, ecc.), la Banca del Pagatore non può fornire al proprio Cliente l'esito dell'Ordine di pagamento, che non si potrà pertanto considerare eseguito fino alla comunicazione del predetto esito. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità a trasferire l'importo del Bonifico Sepa Istantaneo (sia in entrata che in uscita) nel caso in cui: (i) l'importo del SCT Instant superi il limite massimo per la disposizione così come fissato nel precedente comma 4 del presente articolo; (ii) la Banca del Beneficiario non fornisca a quella del Pagatore le informazioni necessarie per confermare l'Operazione di Pagamento.
8. I bonifici SEPA istantanei hanno, inoltre, le seguenti caratteristiche distintive rispetto al bonifico ordinario:
 - le operazioni disposte sui conti online tramite una Terza Parte ereditano i limiti impostati sul canale di riferimento indicati nel precedente comma 4;
 - il Cliente non può disporre: (i) l'addebito al Beneficiario delle spese inerenti al bonifico SEPA istantaneo dovute alla Banca, (ii) l'addebito a proprio carico di spese inerenti al bonifico SEPA istantaneo dovute al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Se il Cliente dispone un bonifico con imputazione delle spese secondo modalità non consentite, la Banca può eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi.
9. Ai Bonifico Sepa Istantaneo si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici SEPA contenute nella presente Sezione C2b2.

Sezione C2b3 - Altri pagamenti (Riba, MAV)

Articolo C2b3.1.- Altri Pagamenti - Modalità di prestazione del consenso

- 1.- Il servizio "Altri Pagamenti" consente di effettuare pagamenti tramite la presentazione di ricevute bancarie (RIBA); pagamenti mediante avviso (MAV); pagamenti di somme iscritte a ruolo, mediante avviso (RAV); bollettini e altri strumenti assimilabili; allo sportello o tramite tecniche di comunicazione a distanza, ove previsto.
- 2.- Il Cliente dispone il pagamento presentando le ricevute o i bollettini allo sportello, ovvero compilando la *form* virtuale o veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente abilitati, addebitando il proprio conto di pagamento, in presenza di provvista o di disponibilità o, in caso di pagamento allo sportello, versando per cassa la relativa provvista. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
 - entro l'orario di chiusura dello sportello, per gli ordini singoli e per gli ordini multipli che contengano sino a 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax;
 - entro le ore 15.00 per gli ordini multipli che contengano oltre 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax.
 - entro le ore 15.00 per le operazioni disposte tramite i canali telematici e telefonici.Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
- 3.- Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo C2a.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'articolo C2a.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso disposizione scritta, inviata dal Cliente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto entro la giornata operativa precedente il giorno indicato dal cliente per l'esecuzione dell'operazione.
- 4.- Ai sensi dell'articolo C2a. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento:
 - se effettuati tramite sportello o telefonicamente, attraverso una comunicazione verbale o scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza;
 - se effettuati in modalità telematica attraverso specifico messaggio sul canale telematico ovvero tramite una comunicazione scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza.

Articolo C2b3.2.- Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

- 1.- Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso gli appositi Documenti Informativi disponibili presso le singole dipendenze e sul sito della banca.

Articolo C2b3.3.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.

Articolo C2b3.4.- Identificativo unico

- 1.- L'identificativo unico previsto è rappresentato dal:
 - numero effetto per il RIBA;
 - numero per il MAV;
 - numero incasso per il RAV.

Sezione C2b4 - R.I.D. - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi

Articolo C2b4.1.- R.I.D. - SDD

- 1.- Il Servizio "R.I.D. – autorizzazione permanente di addebito in conto corrente" è attivo a far tempo dal giorno in cui la Banca riceve l'apposito modulo sottoscritto dal cliente. Il Servizio "S.D.D. – Sepa Direct Debit" permette ad un debitore titolare di conto corrente di autorizzare un creditore ad addebitare il proprio conto, in via continuativa o caso per caso, per il pagamento di obbligazioni di qualsiasi natura.
- 2.- Il Cliente autorizza la Banca, a mezzo istruzioni scritte impartite alla Banca ovvero, in alternativa, al beneficiario, ad addebitare sul conto corrente intrattenuto con la stessa, nella data di scadenza dell'obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l'identificativo unico alla Banca del soggetto creditore identificato dal Cliente nell'apposito modulo attraverso il quale il cliente attiva il servizio (o aggiornate d'iniziativa del soggetto creditore), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul conto corrente interessato.
- 3.- Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo C2a.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'articolo C2a.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.
- 4.- Ai sensi dell'articolo C2a.9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso Disposizione scritta, inviata dal Cliente e ricevuta dalla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto entro la giornata operativa precedente il giorno indicato dal cliente per l'esecuzione dell'operazione. Al ricorrere dei presupposti, il Cliente ha facoltà di chiedere il rimborso di un addebito nei termini e con le modalità previste all'articolo C2a.18 Contratto Quadro PSD.
- 5.- Il Cliente ha altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione permanente di addebito in c/c, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con l'identificativo unico dell'azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell'azienda, tramite sottoscrizione di apposito modulo entro e non oltre la giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito.

Articolo C2b4.2.- Data di ricezione dell'ordine

- 1.- La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la Giornata operativa di ricezione dal sistema interbancario di regolamento della disposizione da addebitare sul conto di pagamento.
- 2.- Gli ordini disposti in giornate non operative o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Articolo C2b4.3.- Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento.

- 1.- Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento, la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso gli appositi Documenti Informativi disponibili presso le singole dipendenze e sul sito della banca.

Articolo C2b4.4.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto

Articolo C2b4.5.- Identificativo unico

- 1.- L'identificativo unico previsto per i RID e SDD è rappresentato dal numero disposizione.

Sezione C2b5 – BANCORMAT Pay®

Art. C2b5.1 - Descrizione

- 1.- Il servizio BANCORMAT Pay® è utilizzabile esclusivamente tramite la App di circuito BANCORMAT Pay®, che il Cliente deve provvedere ad installare sul proprio dispositivo mobile, quale smart-phone o tablet.
- 2.- Il servizio BANCORMAT Pay® consente di inviare e ricevere denaro.
- 3.- Il servizio BANCORMAT Pay® consente inoltre di pagare beni e servizi presso gli esercenti che espongono il marchio BANCORMAT Pay®, così come di prelevare contanti presso gli sportelli ATM abilitati al servizio BANCORMAT Pay®.
- 4.- Il servizio BANCORMAT Pay® è utilizzabile sul territorio dei seguenti paesi: Italia, Stato del Vaticano, San Marino; il prelievo di contante è disponibile solo in Italia.
- 5.- L'IBAN del conto corrente associato al Contratto BANCORMAT Pay (di seguito, il "Rapporto Associato") viene abilitato quale conto di regolamento per le operazioni di invio e ricezione denaro attraverso BANCORMAT Pay®.
- 6.- l'IBAN del Rapporto Associato di cui al punto che precede sarà automaticamente abbinato il numero di telefono cellulare comunicato dal Cliente a BPP, da quest'ultima certificato in fase di apertura del Rapporto Associato stesso.
- 7.- Per attivare il servizio BANCORMAT Pay®, il Cliente, in un momento successivo al perfezionamento del presente Contratto, dovrà, attraverso l'utilizzo dell'App BANCORMAT Pay®, installata sul proprio smart-phone o tablet, confermare la registrazione e inquadrare il QR Code generato all'interno dell'area personale dell'Internet Banking.
- 8.- Il numero di telefono cellulare può essere modificato accedendo alla sezione di gestione profilo sull'Internet Banking.

Art. C2b5.2 - Operatività di BANCORMAT Pay® – trasferimento fondi tra clienti o tra Clienti ed enti senza fine di lucro

- 1.- Tramite BANCORMAT Pay® il Cliente può ricevere e trasferire fondi a valere sul Rapporto Associato.
- 2.- Il trasferimento fondi avviene tramite bonifico SEPA in Euro che consente di trasferire denaro dal Pagatore al Beneficiario con immediato regolamento dell'operazione di pagamento, nonché la conseguente variazione di disponibilità del Pagatore e del Beneficiario.
Il trasferimento può avvenire utilizzando, quale "identificativo unico" ai fini dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, il numero di telefono cellulare del Beneficiario associato al conto corrente, ossia al c.d. Rapporto Associato. A tale fine, il Cliente visualizzerà nell'apposita lista accessibile dall'App di circuito BANCORMAT Pay® (di seguito, la "Rubrica"), i numeri di telefono dei contatti registrati sulla rubrica telefonica del proprio smartphone che risultano aderenti al servizio BANCORMAT Pay®;
- 3.- Nel caso in cui il Cliente intenda effettuare un trasferimento fondi tramite BANCORMAT Pay® ("Invia denaro") l'operatività è la seguente:
 - a) il Cliente dispone il trasferimento di fondi utilizzando l'App di circuito BANCORMAT Pay®, e selezionando il numero di telefono cellulare del beneficiario dalla Rubrica o inserendolo manualmente, se questo non è presente in Rubrica;
 - b) il Cliente inserisce l'importo da trasferire e autorizza secondo le modalità tempo per tempo previste l'operazione con sistema di Strong Customer Authentication.
 - c) la Banca procede con l'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal Cliente a condizione che il Rapporto Associato presenti disponibilità sufficienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, fermi rimanendo gli obblighi di informativa previsti dal contratto relativo al Rapporto Associato;
 - d) il trasferimento dei fondi al beneficiario avviene in tempo reale a valere sul conto di pagamento intestato allo stesso al quale è abbinato il numero di cellulare indicato dal Cliente in virtù della procedura di attivazione o di analogha procedura seguita dal beneficiario - aderente. Il trasferimento dei fondi non avviene in tempo reale nel caso in cui il Beneficiario non abbia attivato a sua volta il Servizio di BANCORMAT Pay®; in tal caso il Cliente non può disporre delle somme oggetto dell'operazione di pagamento autorizzata per un periodo pari a 24 ore;
 - e) in ogni caso, l'importo trasferito non può essere superiore a quello previsto dai massimali vigenti al momento in cui è autorizzata l'operazione di pagamento (o ai limiti operativi tempo per tempo fissati da BPP). I limiti ed i massimali di utilizzo sono reperibili sempre aggiornati e disponibili sull'App di circuito BANCORMAT Pay®.
 - f) l'invio di denaro tramite BANCORMAT Pay® verso un beneficiario-aderente è irrevocabile in quanto i fondi sono trasferiti al beneficiario in tempo reale, ferma l'ipotesi indicata alla lett. d) del presente comma;
 - g) è possibile visualizzare i fondi ricevuti e trasferiti consultando il saldo e i movimenti del conto di cui al Rapporto Associato. Inoltre, nel momento in cui l'ordine di pagamento viene impartito a BPP, quest'ultima provvederà a comunicarne i dettagli inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Cliente, un SMS o una push-notification.
- 4.- Il Cliente ha la facoltà di selezionare dalla propria Rubrica un altro utente a cui inviare una richiesta di trasferimento fondi BANCORMAT Pay® ("Ricevi denaro"):
 - a) il Cliente richiedente avvia l'App di circuito BANCORMAT Pay® e seleziona dalla propria Rubrica il contatto al quale inviare la richiesta "Ricevi denaro" e inserisce l'importo e la causale: tali dati potranno essere modificati dal destinatario della richiesta;
 - b) se il destinatario della richiesta è iscritto al Servizio BANCORMAT Pay® riceve una comunicazione sulla propria App bancaria oppure sull'App di circuito BANCORMAT Pay® (a seconda di come la banca del destinatario renda disponibile il servizio BANCORMAT Pay®) e visualizza la richiesta nella lista "richieste pendenti":
 1. il destinatario della richiesta può selezionare ed autorizzare la stessa nei termini presentati. L'autorizzazione di una richiesta di "Ricevi denaro" si traduce in un "Invia denaro" da parte del destinatario della richiesta a favore del Cliente richiedente;
 2. il Cliente richiedente riceverà la notifica push sulla propria App di circuito BANCORMAT Pay®, che la transazione è stata completata;
 3. se il destinatario della richiesta declina la richiesta, il Cliente richiedente riceverà apposita notifica push sulla propria App di circuito BANCORMAT Pay®,

- circa il mancato completamento dell'operazione;
- c) se il destinatario della richiesta non è iscritto al servizio BANCOMAT Pay® oppure non ha scaricato la App bancaria / l'App di circuito BANCOMAT Pay® (a seconda di come la banca del destinatario della richiesta renda disponibile il servizio BANCOMAT Pay®) riceve una comunicazione via SMS con un link web a cui accedere per maggiori informazioni.
- d) se il destinatario della richiesta non compie alcuna azione entro 10 giorni, la Richiesta di trasferimento fondi BANCOMAT Pay® inviata dal Cliente viene annullata dal sistema automaticamente.

Art. C2b5.3 - Operatività BANCOMAT Pay® - Acquisto beni e servizi

1.- BANCOMAT Pay® può essere utilizzato:

- per pagare gli acquisti nei punti vendita convenzionati al circuito BANCOMAT Pay® utilizzando la modalità proposta dall'esercente, disponibile in quel momento;
- per eseguire pagamenti presso tutti gli esercenti convenzionati al circuito BANCOMAT Pay® su negozi on-line e siti/app di e-commerce
- per prelevare contanti dagli ATM abilitati al servizio BANCOMAT Pay®.

La transazione di acquisto e di prelievo avviene tramite bonifico SEPA con immediato regolamento dell'operazione di pagamento, con conseguente variazione della disponibilità sul Rapporto Associato del Cliente pagatore.

La modalità di pagamento prescelta dall'esercente può essere una delle seguenti:

1. **Pagamento tramite QR Code**, che prevede che:

- a) Il Cliente scansiona il QR code con la fotocamera del suo smartphone/tablet, avviando l'App di circuito BANCOMAT Pay®;
- b) Il Cliente inserisce eventualmente l'importo, se non già prevalorizzato;
- c) Il Cliente autorizza l'operazione di pagamento.

2. **Pagamento Geolocalizzato**, che prevede che:

- a) Il Cliente avvia l'App di circuito BANCOMAT Pay®, dal suo smartphone/tablet;
- b) Il Cliente seleziona la funzionalità "Paga nei negozi vicino a te" e seleziona il negozio/esercizio presso cui vuole pagare;
- c) Il Cliente inserisce l'importo da pagare;
- d) Il Cliente autorizza l'operazione di pagamento.

3) **Pagamento su siti/app di e-commerce**: Il pagamento avviene normalmente al termine del processo di acquisto, se tra le modalità di pagamento proposte è selezionata quella relativa a BANCOMAT Pay®: in questo modo si accede alla schermata in cui viene richiesto al Cliente di digitare il numero di cellulare a cui è associato il servizio BANCOMAT Pay®. Confermando l'inserimento di tale numero, il Cliente riceve sul proprio cellulare una notifica con i dati del pagamento precompilati e non modificabili (importo e beneficiario del pagamento). Il Cliente può confermare oppure annullare la richiesta di denaro. La conferma del pagamento avviene digitando i codici di sicurezza (PIN/impronta digitale/Face ID/O-Key sms): sul sito/app di e-commerce compare una nuova schermata con la frase che indica l'esito del Pagamento (pagamento andato a buon fine oppure pagamento rifiutato). Il pagamento non confermato né rifiutato dall'esercente nel limite di tempo previsto non viene eseguito (anche in questo caso il cliente riceve adeguata notifica) e potrà essere ripetuto da parte del cliente.

Art. C2b5.4 - Rifiuto degli ordini di Pagamento BANCOMAT Pay®

1.- In caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire un Pagamento tramite BANCOMAT Pay®, durante il processo di pagamento sarà mostrato al Cliente un messaggio contenente il rifiuto dell'operazione e, ove possibile, le relative motivazioni), salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, di legge o di regolamento.

Art. C2b5.5 - Disattivazione e riattivazione di BANCOMAT Pay®

1.- BANCOMAT Pay® può essere operativamente disattivato e riattivato da parte del Cliente direttamente dall'Internet Banking di BPP;

2.- BANCOMAT Pay® è automaticamente disattivato una volta che non risultai più associato al servizio - per qualsivoglia ragione - alcun IBAN BPP;

3.- BANCOMAT Pay® è automaticamente disattivo in caso di recesso da parte del Cliente del servizio di Internet Banking;

4.- La disattivazione comporta il venir meno della funzionalità BANCOMAT Pay® sul Rapporto Associato, fermo restando l'efficacia del presente Contratto e dei contratti relativi a tutti i Rapporti. Il Cliente può riattivare la funzionalità BANCOMAT Pay® procedendo nuovamente alla configurazione e all'attivazione dello stesso, accedendo alla sezione dedicata dell'Internet Banking di BPP.

Art. C2b5.6 - Condizioni economiche di BANCOMAT Pay®

1.- Le condizioni economiche del servizio sono consultabili nel Documento di Sintesi.

2.- Le condizioni economiche dei pagamenti disposti dai siti delle Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Servizi Pubblici aderenti al Sistema PagoPA sono espone prima dell'esecuzione del pagamento dopo aver selezionato "BANCOMAT Pay®" nei siti sopra indicati.

3.- Le operazioni di prelievo di contante tramite il servizio BANCOMAT Pay® sono soggette alla commissione eventualmente applicata dal prestatore di servizi di pagamento che ha convenzionato l'Esercente; l'importo della commissione può essere richiesto direttamente all'Esercente prima dell'esecuzione dell'operazione.

Art. C2b5.7 - Tempi di esecuzione data valute e disponibilità delle operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay®

1.- L'operazione di pagamento tramite BANCOMAT Pay® è eseguita immediatamente con il completamento dell'ordine dispositivo e l'autorizzazione da parte del Cliente, nel caso in cui il Beneficiario abbia attivato il servizio di BANCOMAT Pay®.

2.- La valuta di addebito per le operazioni di pagamento BANCOMAT Pay® ("Invia denaro" e acquisto beni e servizi) è la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento; la valuta di accredito per le operazioni di ricezione denaro ("Ricevi denaro") è la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

3.- Il saldo disponibile sul Rapporto Associato viene ridotto in caso di invio denaro e aumentato in caso di ricezione denaro.

Art. C2b5.8- Vincoli e limiti delle operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay®

1.- Per ragioni di sicurezza le operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay® sono sottoposte a vincoli e limiti operativi su importo e numero disposizioni, sia in invio sia in ricezione, consultabili e verificabili nelle istruzioni operative di servizio pubblicate nell'area dell'Internet Banking di BPP.

BPP si riserva la facoltà di modificare i suddetti vincoli e limiti operativi informando il Cliente attraverso i canali dispositivi di utilizzo (es. avvisi sulla App o sull'area personale dell'Internet Banking).

Art. C2b5.9 - Obblighi del Cliente

1.- Il Cliente, dal momento di attivazione del Servizio di BANCOMAT Pay® è tenuto a:

- (i) utilizzare gli strumenti di autenticazione in conformità con i termini e le modalità, esplicitate nel Contratto e nelle Norme Contrattuali sottoscritte applicabili, che ne regolano l'emissione e l'uso;
- (ii) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento (smartphone, tablet, ecc.) non appena ne viene a conoscenza;
- (iii) adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del dispositivo mobile e la riservatezza del PIN del Servizio di BANCOMAT Pay®, sin dal momento della sua attivazione;
- (iv) astenersi dall'utilizzare le apparecchiature ATM e TCR in caso di manifesto malfunzionamento delle stesse;
- (v) utilizzare il Servizio di BANCOMAT Pay® entro i limiti previsti.

Art. C2b5.10 - Obblighi della Banca

1.- La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio di BANCOMAT Pay®, ha l'obbligo di:

- (i) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
- (ii) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato del dispositivo mobile e/o uso non autorizzato del PIN necessario per utilizzare l'Applicazione, possa prontamente comunicare a titolo gratuito tale circostanza alla Banca, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 12;
- (iii) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell'eventuale blocco del Servizio, possa richiederne e ottenerne la riattivazione;
- (iv) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto i) e fino alla effettiva riattivazione del Servizio.

Art. C2b5.11 - Custodia del PIN

1.- Il Cliente, dal momento in cui attiva il Servizio di BANCOMAT Pay® e il relativo PIN, è tenuto a custodire il dispositivo mobile sul quale è installata l'applicazione e i PIN per il suo utilizzo con la massima cura.

2.- Il PIN, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sul dispositivo mobile, né conservato insieme ad esso.

Art. C2b5.12 - Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato del dispositivo mobile e/o del PIN

1.- In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato del dispositivo mobile, da solo ovvero unitamente al PIN, il Cliente deve:

- (i) chiedere immediatamente il blocco del Servizio attivato;

- (ii) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
- 2.- Entro 2 (due) giorni lavorativi successivi da quello della telefonata al servizio telefonico dedicato della Banca, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco recandosi personalmente presso la propria Filiale della Banca oppure inviando a quest'ultima lettera raccomandata, posta elettronica semplice o certificata (PEC), fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
- 3.- La comunicazione di cui al presente articolo si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
- a) telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell'operatore;
 - b) per mezzo di strumenti telematici, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte del sistema;
 - c) personalmente presso la propria filiale della Banca, dal momento della segnalazione;
 - d) mediante lettera raccomandata, posta elettronica semplice o certificata (PEC), dalle ore 24.00 della giornata operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione da parte del Cliente.
- 4.- Dopo che la comunicazione di cui ai precedenti commi è divenuta opponibile alla Banca, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo del dispositivo mobile o del PIN smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.
- 5.- Prima che la comunicazione sia divenuta opponibile alla Banca ai sensi del precedente comma 4, il Cliente è responsabile fino all'importo di 50,00 Euro (ovvero della somma tempo per tempo prevista dalla normativa vigente) della perdita derivante dall'utilizzo indebito del dispositivo mobile o del PIN a seguito del furto o dello smarrimento.
- 6.- Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica:
- (i) se il Cliente classificato come "Consumatore" o come "Micro-impresa" ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del dispositivo mobile o del PIN,
 - (ii) se il Cliente non è classificato come "Consumatore" o come "Micro-impresa".

Art. C2b5.13 - Sistemi di comunicazione a distanza e rischi

- 1.- Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di un sistema di comunicazione a distanza e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione di tutte le comunicazioni inviate sull'area personale dell'Internet Banking dalla Banca (che non è tenuta a dare preavviso al Cliente), e al salvataggio/ stampa delle stesse comunicazioni su Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione, per tutta la durata del rapporto. Il Cliente dà atto di essere informato del fatto che, grazie al tempestivo salvataggio/ stampa su Supporto Durevole delle comunicazioni inviate da parte della Banca attraverso la PEC e/o Sito e/o il Servizio BPP e alla cancellazione dei relativi messaggi può evitare il rischio che possa esaurirsi lo spazio a sua disposizione per l'archiviazione delle comunicazioni. Infatti, nel caso in cui lo spazio messo a disposizione del Cliente sia esaurito non è possibile ricevere nuove comunicazioni.

Art. C2b5.14- Rinvio al Contratto BPP, recesso e scioglimento del Contratto BPP

- 1.- Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Proposta, sono applicabili le disposizioni nonché le norme indicate nel "Fascicolo delle Norme Contrattuali Banca Popolare Pugliese" che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza, le aperture di credito e i servizi base di pagamento quale la convenzione di assegni; il contratto quadro PSD ed i singoli servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015. In caso di contrasto, trovano applicazione le previsioni della presente Proposta
- 2.- Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal servizio BANCOMAT Pay® regolato dalla presente Proposta. Il recesso dal contratto regolato dalla presente Proposta non influisce sul contratto di conto corrente presso BPP e/o il Contratto di Internet Banking, che proseguono senza interruzione di continuità per tutti i servizi e prodotti dai predetti regolati.
- 3.- Qualsiasi caso di scioglimento del contratto di conto corrente presso BPP (es. recesso del cliente dal contratto di conto corrente presso BPP o recesso della Banca dal contratto di conto corrente presso BPP), che determini il venir meno di tutti gli IBAN associati al Servizio di BANCOMAT Pay®, e/o qualsiasi caso di scioglimento del Contratto di Internet Banking comporterà l'automatico scioglimento del presente contratto relativo alla modalità di Pagamento BANCOMAT Pay®.

Art. C2b5.15 - Funzionalità informative

- 1.- L'APP di BANCOMAT Pay® include apposite funzionalità informative che consentiranno al Cliente di verificare la lista delle operazioni disposte tramite il presente Servizio.

Art. C2b5.16 - Conclusione del contratto

- 1.- In caso di conclusione a distanza, il contratto relativo al Servizio di BANCOMAT Pay®, sottoscritto dalle Parti con l'utilizzo della Firma Digitale, si conclude quando la Banca riceve la comunicazione dell'accettazione della presente Proposta, sottoscritta da parte del Cliente, mediante l'area riservata dell'Internet Banking.
- 2.- Il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del Contratto.

Art. C2b5.17 - Recesso

- 1.- In caso di conclusione a distanza, il Cliente, che riveste la qualifica di "consumatore" (ai sensi dell'art. 67 duodecies del D. Lgs. n. 206/2005), ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto. Il recesso deve essere esercitato dal Cliente mediante una delle seguenti modalità:
- consegna della lettera presso una filiale della Banca;
 - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - con Posta Elettronica Certificata.
- 2.- Dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca il contratto cessa; conseguentemente la Banca blocca l'operatività del rapporto e:
- il canone, se previsto, è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore;
 - restano dovuti i costi delle operazioni effettuate prima dell'efficacia del diritto di recesso.
- 3.- Durante il periodo per l'esercizio del recesso il contratto è efficace. L'esecuzione del contratto inizia previa richiesta del Cliente.

Sezione C3. - Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori

Art. C3.1. - Oggetto

- 1.- Le norme contenute nella presente Sezione si applicano all'apertura di credito in conto corrente a tempo determinato e di durata superiore a tre mesi concessa dalla Banca a clienti consumatori. Le condizioni economiche di tali aperture di credito sono indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nella presente Sezione, si applicano le norme contenute nella Sezione B (Norme generali applicabili a tutti i servizi) e le norme contenute nella Sezione C1 (Conto corrente di corrispondenza e servizi base).
- 2.- Il cliente può utilizzare in una o più volte le somme messagli a disposizione dalla Banca, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo e la scadenza indicati nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità.
- 3.- La concessione da parte della Banca dell'apertura di credito a tempo determinato è subordinata alla verifica del merito creditizio del cliente. La richiesta di finanziamento del cliente si intenderà accettata allorché il cliente riceverà comunicazione, sottoscritta dalla Banca, di accettazione del finanziamento. In caso di rifiuto del finanziamento che si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, la Banca informa il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e di rispettivi gestori.
- 4.-L'apertura di credito di cui alla presente Sezione è riservata ai soggetti che rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 121 comma 1, lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il cliente si obbliga, pertanto, anche se imprenditore individuale o professionista, ad utilizzare le somme finanziate esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
5. L'erogazione della somma finanziata avverrà mediante accredito sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito.

Art. C3.2. - Maturazione degli interessi e di altre competenze - interessi di mora

- 1.- Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e saranno liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito.
- 2.- Gli interessi debitori per il Cliente sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, maturano giorno per giorno e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.
- Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati diventino esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente. Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, ed anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al rapporto ovvero degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

3.- Con riguardo ai contratti che prevedono tassi di interesse parametrati ad un indice di riferimento, la Banca ai sensi dell'art.118 bis TUB, ha adottato e pubblicato per estratto sul proprio sito internet, nella sezione appositamente dedicata, il *Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation)*.

Detto Piano Interno è oggetto di monitoraggio e aggiornamento per recepire modifiche di mercato o normative ed ogni aggiornamento è comunicato al Cliente, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB.

Fermo quanto previsto nel presente Contratto, con riguardo ai tassi d'interesse che si compongono di un indice di riferimento, qualora nel periodo di durata del presente rapporto si verifichi uno dei seguenti eventi (gli "Eventi Rilevanti"):

- a. cessazione dell'indice di riferimento;
- b. variazione sostanziale dell'indice di riferimento,

l'indice di riferimento sarà sostituito dall'indice alternativo individuato secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation), e secondo i criteri e le modalità del Piano stesso predisposto e aggiornato dalla Banca ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet, nella sezione appositamente dedicata. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, la Banca proceda all'aggiornamento del Piano Interno ne darà notizia, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche.

Ai sensi dell'art.118 bis TUB la Banca comunicherà ai clienti entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente in sede di liquidazione del rapporto, saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento variato o cessato.

La sostituzione dell'indice avrà effetto a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Il piano interno di sostituzione è applicato per il caso in cui il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo, ovvero nel caso di cessazione o modifica sostanziale anche di detto indice di riferimento alternativo.

Art. C3.3. – Durata, recesso, sospensione, rimborso anticipato e revoca dell'affidamento

1.- La durata dell'apertura di credito concessa dalla Banca è pattuita a tempo determinato, fino alla data di scadenza (la "Scadenza") individuata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Alla Scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

2.- Il cliente ha diritto di recedere dall'apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite invio alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in alternativa, di un fax o un telegramma seguiti nelle quarantotto ore successive da una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tali casi, il cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

3.- Il cliente può inoltre, indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. C3.3.2, recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto.

4.- Il cliente può ridurre l'importo oggetto dell'apertura di credito anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione, che deve essere comunicata alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto di apertura di credito e della somma ancora a disposizione del cliente.

5.- La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

6. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'aumento di tale limite.

7.- In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Art. C3.4 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1.- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata da parte della Banca alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere

quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. La Banca dà pronta comunicazione al cliente dell'eventuale rifiuto.

2.- Se la Banca recede dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere al cliente l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo di detti titoli e documenti.

3.- Se, dopo che la Banca ha esercitato il suo diritto di recesso, i titoli e i documenti presentati dal cliente risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo che lo stesso cliente deve corrispondere alla Banca.

4.- Il cliente è tenuto, pertanto, a rimborsare la Banca delle somme dovute, a semplice sua richiesta, anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;

gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;

la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C3.5 – Commissione di affidamento

1.- Oltre al tasso debitore sulle somme prelevate, alla Banca è dovuta una Commissione di affidamento, omnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale alla durata ed all'importo dell'affidamento, la cui misura viene pattuita nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto ed è contenuta entro il limite massimo stabilito per legge. Tale commissione è dovuta, unitamente al tasso debitore, al termine di ogni periodo di capitalizzazione ed è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento per i giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. I giorni di disponibilità dell'affidamento sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione.

Art. C3.6 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

1.- La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, fatta eccezione per i tassi di interesse, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenute in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2.- *Si precisa che le eventuali sostituzioni degli indici di riferimento ex art. 118 bis del d. lgs. 385/1993 avvenute nel periodo di durata del presente rapporto secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) non costituiscono modifica unilaterale delle condizioni del contratto ex art. 118 e 126 sexies del d. lgs. 385/1993.*

Art. C3.7 – Comunicazioni periodiche

1.- La Banca fornisce al cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente art. B10 e, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto stesso si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente.

2.- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per clienti consumatori

Art. C4.1 - Oggetto

1. Le norme contenute nella presente Sezione si applicano all'apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato concesse dalla Banca a clienti consumatori. Le condizioni economiche di tali aperture di credito sono indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nella presente Sezione, si applicano le norme contenute nella Sezione B (Norme generali applicabili a tutti i servizi) e le norme contenute nella Sezione C1 (Conto corrente di corrispondenza e servizi base).

2. Il cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione dalla Banca, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità. La Banca può richiedere al cliente, in qualsiasi momento, di rimborsare l'importo totale dovuto dal cliente.

3.- La concessione da parte della Banca dell'apertura di credito a tempo indeterminato è subordinata alla verifica del merito creditizio del cliente. La richiesta di finanziamento del cliente si intenderà accettata allorché il cliente riceverà comunicazione, sottoscritta dalla Banca, di accettazione del finanziamento. In caso di rifiuto del finanziamento che si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, la Banca informa il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e di rispettivi gestori.

4.- L'apertura di credito di cui alla presente Sezione è riservata ai soggetti che rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 121 comma 1, lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il cliente si obbliga, pertanto, anche se imprenditore individuale o professionista, ad utilizzare le somme finanziate esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

5. L'erogazione della somma finanziata avverrà mediante accredito sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito.

Art. C4.2 - Maturazione degli interessi e di altre competenze - interessi di mora

1. Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e saranno liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito.

2.- Gli interessi debitori per il Cliente sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, maturano giorno per giorno e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente. Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, ed anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettate dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del

Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili. Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

3.- Con riguardo ai contratti che prevedono tassi di interesse parametrati ad un indice di riferimento, la Banca ai sensi dell'art. 118 bis TUB, ha adottato e pubblicato per estratto sul proprio sito internet, nella sezione appositamente dedicata, il *Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation)*.

Detto Piano Interno è oggetto di monitoraggio e aggiornamento per recepire modifiche di mercato o normative ed ogni aggiornamento è comunicato al Cliente, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB.

Fermo quanto previsto nel presente Contratto, con riguardo ai tassi d'interesse che si compongono di un indice di riferimento, qualora nel periodo di durata del presente rapporto si verifichi uno dei seguenti eventi (gli "Eventi Rilevanti"):

- a. cessazione dell'indice di riferimento;
- b. variazione sostanziale dell'indice di riferimento,

l'indice di riferimento sarà sostituito dall'indice alternativo individuato secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation), e secondo i criteri e le modalità del Piano stesso predisposto e aggiornato dalla Banca ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet, nella sezione appositamente dedicata. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, la Banca proceda all'aggiornamento del Piano Interno ne darà notizia, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche.

Ai sensi dell'art. 118 bis TUB la Banca comunicherà ai clienti entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente in sede di liquidazione del rapporto, saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento variato o cessato.

La sostituzione dell'indice avrà effetto a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Il piano interno di sostituzione è applicato per il caso in cui il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo, ovvero nel caso di cessazione o modifica sostanziale anche di detto indice di riferimento alternativo.

Art. C4.3 – Durata, recesso, sospensione e revoca dell'affidamento

1.- La durata dell'apertura di credito concessa dalla Banca è pattuita a tempo indeterminato.

2.- Il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.

3.- Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

4.- La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. – la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

5.- È convenzionalmente perfezionato alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la consistenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6.- Per tutti quegli atti, fatti, eventi e circostanze, di cui al precedente comma, il cliente si impegna a dare dei medesimi informativa tempestiva e, se possibile, preventiva alla Banca.

7.- Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'aumento di tale limite.

8.- In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Art. C4.4 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1.- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata da parte della Banca alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. La Banca dà pronta comunicazione al cliente dell'eventuale rifiuto.

2.- Se la Banca recede dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere al cliente l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo di detti titoli e documenti.

3.- Se, dopo che la Banca ha esercitato il suo diritto di recesso, i titoli e i documenti presentati dal cliente risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo che lo stesso cliente deve corrispondere alla Banca.

4.- Il cliente è tenuto, pertanto, a rimborsare delle somme dovute la Banca, a semplice sua richiesta, anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;

la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C4.5 — Commissione di affidamento

1.- Oltre al tasso debitore sulle somme prelevate, alla Banca è dovuta una Commissione di affidamento, omnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale alla durata ed all'importo dell'affidamento, la cui misura viene pattuita nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto ed è contenuta entro il limite massimo stabilito per legge. Tale commissione è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento per i giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. I giorni di disponibilità dell'affidamento sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione.

Art. C4.6 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

1.- La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2.- Si precisa che le eventuali sostituzioni degli indici di riferimento ex art. 118 bis del d. lgs. 385/1993 avvenute nel periodo di durata del presente rapporto secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) non costituiscono "modifica unilaterale delle condizioni del contratto ex art. 118 e 126 sexies del d. lgs. 385/1993.

Art. C4.7 – Comunicazioni periodiche

1.- La Banca fornisce al cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente art. B10 e, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto stesso si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente.

2.- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori

Art. C5.1 - Oggetto

1. Le norme contenute nella presente Sezione si applicano all'apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi dal prelievo delle somme concesse dalla Banca a clienti consumatori. Le condizioni economiche di tali aperture di credito sono indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nella presente Sezione, si applicano le norme contenute nella Sezione B (Norme generali applicabili a tutti i servizi) e le norme contenute nella Sezione C1 (Conto corrente di corrispondenza e servizi base).

2.- Il cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione dalla Banca, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità. Il cliente è tenuto al rimborso dell'importo totale dovuto entro tre mesi dal prelievo delle somme.

3.- La concessione da parte della Banca dell'apertura di credito a tempo determinato è subordinata alla verifica del merito creditizio del cliente. La richiesta di finanziamento del cliente si intenderà accettata allorché il cliente riceverà comunicazione, sottoscritta dalla Banca, di accettazione del finanziamento. In caso di rifiuto del finanziamento che si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, la Banca informa il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e di rispettivi gestori.

4. L'apertura di credito di cui alla presente Sezione è riservata ai soggetti che rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 121 comma 1, lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il cliente si obbliga, pertanto, anche se imprenditore individuale o professionista, ad utilizzare le somme finanziate esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

5. L'erogazione della somma finanziata avverrà mediante accredito sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito.

Art. C5.2 - Maturazione degli interessi e di altre competenze - interessi di mora

1.- Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e saranno liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito.

2.- Gli interessi debitori per il Cliente sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, maturano giorno per giorno e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accessi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente. Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, ed anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

3.- Con riguardo ai contratti che prevedono tassi di interesse parametrati ad un indice di riferimento, la Banca ai sensi dell'art. 118 bis TUB, ha adottato e pubblicato per estratto sul proprio sito internet, nella sezione appositamente dedicata, il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation).

Detto Piano Interno è oggetto di monitoraggio e aggiornamento per recepire modifiche di mercato o normative ed ogni aggiornamento è comunicato al Cliente, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB.

Fermo quanto previsto nel presente Contratto, con riguardo ai tassi d'interesse che si compongono di un indice di riferimento, qualora nel periodo di durata del presente rapporto si verifici uno dei seguenti eventi (gli "Eventi Rilevanti"):

a. cessazione dell'indice di riferimento;

b. variazione sostanziale dell'indice di riferimento,

l'indice di riferimento sarà sostituito dall'indice alternativo individuato secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation), e secondo i criteri e le modalità del Piano stesso predisposto e aggiornato dalla Banca ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet, nella sezione appositamente dedicata. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, la Banca proceda all'aggiornamento del Piano Interno ne darà notizia, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile,

nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche.

Ai sensi dell'art.118 bis TUB la Banca comunicherà ai clienti entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente in sede di liquidazione del rapporto, saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento variato o cessato.

La sostituzione dell'indice avrà effetto a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Il piano interno di sostituzione è applicato per il caso in cui il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo, ovvero nel caso di cessazione o modifica sostanziale anche di detto indice di riferimento alternativo.

Art. C5.3 – Durata, recesso, sospensione e revoca dell'affidamento

1.- La durata dell'apertura di credito concessa dalla Banca è pattuita a tempo determinato, ossia il rimborso delle somme dovute deve avvenire da parte del cliente entro tre mesi dalla data del prelievo. Alla scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

2.- Il cliente può recedere dall'apertura di credito concessa dalla Banca anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto.

3.- Il cliente può ridurre l'importo oggetto dell'apertura di credito concessa anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione, che deve essere comunicata alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto di apertura di credito e della somma ancora a disposizione del cliente.

4.- La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato anche prima della scadenza dei tre mesi e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

5.- Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'aumento di tale limite.

6.- In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Art. C5.4 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1.- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata da parte della Banca alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. La Banca dà pronta comunicazione al cliente dell'eventuale rifiuto.

2.- Se la Banca recede dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere al cliente l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo di detti titoli e documenti.

3.- Se, dopo che la Banca ha esercitato il suo diritto di recesso, i titoli e i documenti presentati dal cliente risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo che lo stesso cliente deve corrispondere alla Banca.

4.- Il cliente è tenuto, pertanto, a rimborsare la Banca delle somme dovute, a semplice sua richiesta, anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;

b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;

c) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C5.5 – Commissione di affidamento

1.- Oltre al tasso debitore sulle somme prelevate, alla Banca è dovuta una Commissione di affidamento, omnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale alla durata ed all'importo dell'affidamento, la cui misura viene pattuita nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto ed è contenuta entro il limite massimo stabilito per legge. Tale commissione è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento per i giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. I giorni di disponibilità dell'affidamento sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione.

Art. C5.6 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

1.- La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, fatta eccezione per i tassi di interesse, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2.- *Si precisa che le eventuali sostituzioni degli indici di riferimento ex art. 118 bis del d. lgs. 385/1993 avvenute nel periodo di durata del presente rapporto secondo il Piano Interno alla Banca per "la cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) non costituiscono modifica unilaterale delle condizioni del contratto ex art. 118 e 126 sexies del d. lgs. 385/1993.*

Art. C5.7 – Comunicazioni periodiche

1.- La Banca fornisce al cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente art. B10 e, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto stesso si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelievo; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente.

2.- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

PARTE 13: Norme che regolano il servizio digiBANK – Edizione 08/2023

INDICE

Sezione A – Premesse	Pag. 109
Sezione B – Servizio di Banca Telematica	Pag. 109
Sezione C – Servizio Gestione Documentale	Pag. 113

Sezione A - Premesse

A1.- Premesse

- 1.- *DigiBANK* è il servizio di Banca multicanale della Banca Popolare Pugliese e comprende i servizi di:
 - Telephone banking
 - Home banking
 - Mobile banking
 - Internet Banking
 - Call center
 - Gestione Documentale
- 2.- Nel seguito del presente contratto si intende per
 - **Banca**, la Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a. con sede in Parabita;
 - **Servizi digiBANK**, il servizio di Banca telematica multicanale della Banca Popolare Pugliese;
 - **Cliente**, l'interessato o, nel caso di cointestazione, il cointestario di rapporti a valere sui quali sarà utilizzato il servizio e che sottoscrive le presenti norme;
 - **Rapporti**, i conti correnti, i depositi titoli ed altri rapporti intestati o cointestati al cliente che saranno utilizzati tramite *digiBANK*;
 - **Dipendenza**, la filiale della Banca Popolare Pugliese presso la quale è radicato il rapporto di conto corrente o di deposito titoli;
 - **Utente**, l'utilizzatore finale del servizio, sia esso il cliente ovvero altro soggetto da questi delegato; per il caso di persone giuridiche, il legale rappresentante o altro soggetto delegato dall'organo competente;
 - **Istruzioni**, le istruzioni tecniche ed operative relative ai servizi attivati allegate al presente contratto ovvero, nell'ipotesi di integrazione dei servizi, rese disponibili al cliente su supporto duraturo.

Sezione B – Servizio di banca telematica

Articolo B1.- Premesse ed allegati

- 1.- Le premesse e gli allegati, ivi comprese le istruzioni operative che potranno essere scaricate dal sito internet della Banca, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo B2 - Oggetto del contratto

- 1.- *digiBANK* consente di effettuare nei giorni, negli orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate negli articoli successivi e nelle istruzioni, le operazioni di natura informativa e dispositiva attualmente disponibili o che venissero rese disponibili in seguito, utilizzando un apparecchio telefonico fisso, un telefono cellulare con funzionalità SMS, un computer avente le caratteristiche definite nelle istruzioni, TV, ATM o altra idonea apparecchiatura collegata in via telematica con la Banca.
- 2.- La funzione dispositiva e quella Trading on Line consentono all'utente di impartire disposizioni relative ai rapporti, derogandosi con ciò alla forma scritta eventualmente prevista dalle Norme che regolano i singoli rapporti già sottoscritte dal cliente.

Articolo B3 - Modalità di accesso ai servizi. Codici identificativi

- 1.- Il Cliente potrà accettare la proposta della Banca relativa al servizio *digiBANK* sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Digitale su supporto durevole.
- 2.- Qualora il Cliente per accettare la proposta della Banca relativa al servizio *digiBANK* intenda sottoscrivere il modulo di apertura del Servizio *digiBANK* su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Digitale, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale.
- 3.- Qualora il Cliente intenda accettare la proposta della Banca relativa al servizio *digiBANK* tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 4.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al servizio *digiBANK* tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente prende atto che:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio *digiBank* e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al servizio *digiBANK* sottoscritti con Firma Digitale;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio *digiBank* e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto mediante email o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Digitale.
- 5.- La Banca metterà a disposizione del Cliente il contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale, secondo le seguenti modalità:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio *digiBank* e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al servizio *digiBANK* su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio *digiBank* e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al servizio *digiBANK* mediante email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale.
- 6.- Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti il servizio *digiBANK* mediante firma autografa su supporto cartaceo.
- 7.- L'utente è tenuto ad usare i servizi *digiBANK* con le modalità indicate nelle istruzioni allegate.
- 8.- Per l'accesso alle funzioni di interrogazione e dispositive la Banca fornisce all'utente, in allegato al presente contratto, le specifiche tecniche per i codici identificativi riservati, tramite i quali viene applicata la SCA (Strong Customer Authentication):
 - **Identificativo Utente: codice fisso assegnato dalla Banca** che identifica l'utente, e deve essere utilizzato al momento del suo collegamento unitamente alla password e agli altri strumenti SCA (Token, Secure Call, App Push Notification);
 - **Password:** è un codice riservato utilizzato insieme al codice identificativo Utente che consente l'accesso al sistema al fine di effettuare le operazioni informative e/o dispositive sui rapporti, unitamente a Token, o App Push Notification o Secure Call;
 - **Matrice dispositiva:** è una tessera sulla quale sono stampate delle terzine numeriche che consentono all'utente di effettuare le operazioni informative e/o dispositive sui rapporti in caso di accesso al sistema tramite canale telefonico.

- **Token:** è un dispositivo elettronico dotato di batteria non sostituibile, con tastiera o privo.

Il Token privo di tastiera è dotato di un solo pulsante per generare le password di accesso al servizio e per generare la password per la conferma delle disposizioni assicurando il "dinamic linking" (ossia il secondo codice da inserire è generato da un algoritmo che contiene l'indicazione dell'importo dell'operazione e del beneficiario). - Il Token è identificato da un numero seriale sul retro.

Il Token con tastierino, presenta un tastierino numerico, ed un pulsante OK. Il pulsante "OK" accende il Token, il pulsante "1" genera una OTP (One Time Password) "semplice" (per l'accesso al servizio di banca telematica), il pulsante "3" (per la password dispositiva creata con il "dinamic linking", ossia il secondo codice da inserire è generato da un algoritmo che contiene l'indicazione dell'importo dell'operazione e del beneficiario: a video, da Sito internet banking o da App, viene indicato un codice da inserire sul Token, premendo il pulsante "3" si può digitare il codice visualizzato, dopo aver dato "Ok" per conferma, sul display del Token compare un codice da digitare questa volta a video (PIB o APP).

I dispositivi Token sono concessi al cliente in comodato d'uso e restano di proprietà della Banca. Il cliente assume l'obbligo di conservare i dispositivi con la massima cura e diligenza, assumendosi il rischio relativo al loro deterioramento che ecceda l'uso normale. Nei casi di recesso del contratto o mutamento dell'opzione prescelta il Cliente si impegna a restituire i dispositivi ricevuti. In caso di mancata restituzione, furto, smarrimento o danneggiamento dei dispositivi il Cliente comodatario dovrà corrispondere alla Banca un onere di 10 Euro.

- **Secure Call** è il servizio che, garantendo un elevato livello di sicurezza, consente l'autenticazione via telefono cellulare delle operazioni dispositive inserite su Internet banking e Mobile banking. Con questo dispositivo di autorizzazione, il cliente, attivando lo stesso, ha la possibilità di utilizzare il telefono cellulare per confermare le operazioni dispositive eseguite da Internet banking o Mobile banking, ad esempio bonifici, ricariche telefoniche, bollettini postali, compravendita titoli, ecc.

Per utilizzare il "Secure Call" è necessario richiederne l'uso in Filiale. Dopo avere effettuato l'accesso al proprio servizio di Internet o Mobile banking inserendo le proprie credenziali di accesso (Codice utente e Password); in fase di conferma dell'operazione dispositiva il sistema invita a chiamare con il proprio telefono cellulare il Numero Verde 800 242314 e a digitare sulla tastiera del telefono il codice "usa e getta" che compare sulla schermata che si sta confermando, il sistema verifica la corrispondenza del numero di telefono cellulare con quello precedentemente associato al richiedente e in caso di esito positivo, l'operazione dispositiva viene confermata. Il cliente assume l'obbligo di conservare il dispositivo telefonico cui è collegato il Secure Call con la massima diligenza e cura.

- **TOKEN SOFTWARE o App notification;** la soluzione "APP - PUSH notification" consente al Cliente, previa sottoscrizione di apposito contratto, di accedere all'area riservata e di autorizzare le operazioni informative e dispositive, mediante un aggiornamento della APP della Banca.

A seguito del processo di attivazione sul *device* del cliente, la APP riceve notifiche PUSH in fase di login all'area riservata e per la conferma delle operazioni dispositive, consentendo di eseguire la SCA (Strong Customer Authentication).

Il cliente, mediante la menzionata notifica, può attivare la APP che riporta gli estremi dell'operazione da autorizzare e procedere con la conferma mediante un PIN, definito sul *device* "una tantum" in fase di registrazione (*enrollment*), oppure tramite fattore biometrico.

Qualora il *device* non sia "on-line", il cliente può richiedere la generazione di un "Qr-Code" sui front end, il quale deve essere inquadrato mediante la fotocamera; in questo caso la APP, oltre ad esporre gli estremi dell'operazione da autorizzare, propone un codice da digitare, a cura del cliente, sull'Internet banking per confermare l'operazione.

9.- Le modalità di assegnazione ed il numero delle password richieste per l'utilizzo delle funzioni dispositive variano in relazione al tipo di servizio digiBANK utilizzato.

10.- L'assegnazione e l'utilizzo delle password e degli strumenti che assicurano la SCA sono da ritenersi personali e non assegnabili a terzi.

11.- L'utilizzo dei codici di accesso ai servizi digiBANK identifica e legittima l'utente ad effettuare operazioni di interrogazione e/o a richiedere l'effettuazione di operazioni dispositive a valere sui rapporti abilitati.

12.- I codici sono unici, strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. Gli stessi sono generati automaticamente da una procedura informatica e sono sconosciuti anche al personale della Banca. Qualora l'accesso ai servizi digiBANK dovesse essere consentito a persone delegate sui rapporti in questione, l'intestatario dovrà richiedere l'attribuzione al delegato dei codici riservati specificando l'operatività informativa e/o dispositiva alla quale il delegato può accedere.

13.- L'utente è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati che gli sono stati assegnati, i quali, nell'interesse dello stesso, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento. La responsabilità della custodia e del corretto utilizzo dei codici suddetti, del loro eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto (in caso di token o telefono che attivi la SCA), compete esclusivamente al cliente, il quale, pertanto, ne risponderà anche per l'utente.

14.- Per motivi di sicurezza l'utente assume l'obbligo di modificare al primo accesso al sistema le password che gli sono state attribuite.

15.- Fatte salve le norme inderogabili di legge in tema di servizi di pagamento PSD, nel caso di smarrimento, furto o distruzione di uno qualunque dei codici riservati, dovrà essere data immediata comunicazione alla Banca, al numero telefonico indicato nelle istruzioni o sul sito internet della Banca o in alternativa alla Filiale ove è stato sottoscritto il presente contratto, da confermarsi a mezzo raccomandata o fax nelle successive 48 ore. La Banca provvederà a disattivare l'operatività del servizio entro le otto ore lavorative successive alla comunicazione. Fino a quel momento faranno carico al cliente tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse con l'eventuale uso abusivo dei codici riservati, restando la Banca indenne da ogni responsabilità. In relazione ai servizi di pagamento PSD, la Banca provvederà, ricevuta la relativa comunicazione, a disattivare l'operatività del servizio; in tal caso il cliente è responsabile ai sensi di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD. Per la riattivazione del servizio il cliente e l'utente dovranno recarsi presso la Filiale per la sottoscrizione di un nuovo contratto ed il rilascio di una nuova serie di codici identificativi.

16.- In caso di indisponibilità dei sistemi informatici di verifica dei codici personali, per consentire comunque l'operatività al cliente, la Banca si riserva di chiedere all'utente stesso informazioni di carattere personale come ad esempio dati anagrafici, rapporti bancari e quanto altro ritenuto necessario per l'identificazione. Il cliente prende tuttavia atto che, limitatamente al servizio di "Call Center" con operatore, nessuna operazione o prenotazione della stessa verrà presa in carico fino a quando non verrà ripristinato il corretto funzionamento dei programmi.

Articolo B4 - Identificazione e variazione dei rapporti

1.- La specificazione dei rapporti sui quali il cliente intende operare anche con funzioni dispositive avviene al momento della sottoscrizione del contratto o, successivamente, mediante comunicazione scritta inoltrata alla Filiale. La succitata comunicazione, nel caso di rapporti cointestati, deve essere firmata da tutti i cointestati.

2.- Il cliente ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere alla Banca per iscritto l'esclusione di uno o più rapporti da digiBANK.

3.- Per i rapporti intestati a persone giuridiche o Enti ovvero cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestati o dei rappresentanti legali ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti.

Articolo B5 - Funzioni informative

1.- Le informazioni sono fornite con riguardo alla situazione del rapporto risultante al momento della richiesta, situazione che è soggetta a possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle operazioni comunque disposte.

2.- Tutte le informazioni fornite dalla Banca al cliente e relative alle operazioni comunque effettuate saranno riportate nell'estratto conto che viene inviato periodicamente e le cui risultanze saranno prevalenti rispetto alle informazioni fornite in tempo reale. È esclusa, pertanto, la responsabilità della Banca per eventuali discordanze dei dati trasmessi mediante i servizi digiBANK che possono differire dai dati contabilizzati. Il cliente prende atto, sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità alla stessa non imputabile, che l'invio a richiesta di informazioni e/o registrazioni contabili a mezzo e-mail e/o fax, pur tutelato dal segreto bancario, per la natura stessa degli strumenti utilizzati, può essere intercettato o andare disguidato.

Articolo B6 - Esecuzione delle operazioni dispositive

1.- Per le operazioni dispositive l'utente è tenuto ad utilizzare i servizi digiBANK entro i limiti e secondo le modalità fissate dalla Banca. In particolare, il limite di importo per le singole operazioni dispositive tramite "Call Center" con operatore è, al momento, pari a 50.000 euro. La Banca non compie ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che fisicamente ha impartito la disposizione. Le disposizioni del cliente si intenderanno ricevute dalla Banca:

a) se inviate tramite sistemi telematici nel momento in cui la procedura utilizzata conferma l'avvenuta esecuzione;

b) se comunicate tramite telefono nel momento in cui l'operatore della Banca conferma l'avvenuta ricezione.

2.- I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti nonché, nel caso di disposizioni da eseguire sui mercati finanziari, anche degli orari di apertura dei mercati.

- 3.- Le disposizioni sono eseguite a condizione che :
 - a) i rapporti ai quali si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli o blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte l'utilizzo;
 - b) trattandosi di conto corrente, che siano presenti fondi sufficienti all'esecuzione dell'intera disposizione;
 - c) trattandosi di deposito titoli che siano depositati strumenti finanziari sufficienti per l'esecuzione della disposizione.
- 4.- La Banca ha la facoltà di non eseguire le disposizioni dell'utente dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il rifiuto di eseguire la disposizione può essere immediatamente segnalato mediante il servizio utilizzato.
- 5.- Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, la Banca potrà non eseguire la disposizione solo qualora sussista un giustificato motivo.
- 6.- L'utente prende atto che, in applicazione di norme di legge e/o regolamentari anche sopravvenute, potrebbe rendersi necessario integrare le disposizioni telefoniche e/o la loro esecuzione, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambi le parti contrattuali.
- 7.- Qualora vi siano gravi e fondati motivi di sospetto in ordine alla regolarità delle operazioni disposte ed, in ogni caso, quando le circostanze lo facciano ritenere opportuno, la Banca ha facoltà di richiedere all'utente, prima di dar corso all'operazione, ulteriori precisazioni, anche per iscritto.
- 8.- Il cliente ha la facoltà di revocare la disposizione a condizione che la revoca sia pervenuta alla Banca nei termini di cui al III comma prima che la disposizione abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di esecuzione della medesima.
- 9.- Non è ammessa la modifica di una disposizione già impartita. L'effetto della modifica potrà essere ottenuto mediante revoca della disposizione e conferimento di una nuova disposizione.

Articolo B7 - RegISTRAZIONI

- 1.- Le comunicazioni intrattenute dall'utente con la Banca, le disposizioni impartite ed in genere tutti i dati trasmessi nell'ambito della prestazione del servizio sono registrate da apparecchiature all'uso dedicate. Le registrazioni sono effettuate, anche al fine di adempiere la normativa vigente e sono conservate per il tempo stabilito dalla legge.

Articolo B8 - Prova giudiziale

- 1.- Costituisce valido mezzo di prova giudiziale la produzione da parte della Banca di log di sistema (registrazioni del giornale elettronico) attestanti la richiesta di esecuzione delle operazioni secondo le informazioni contenute nel log stesso. Nel caso di utilizzo del servizio tramite operatore telefonico il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto di attribuire efficacia probatoria alla registrazione delle conversazioni telefoniche di cui al precedente Articolo B7.

Articolo B9 - Utilizzo della rete internet

- 1.- Nel caso di utilizzo del servizio digiBANK tramite la rete internet, l'utente deve dotarsi a proprie spese delle apparecchiature necessarie, e in particolare di un accesso ad internet ed è tenuto ad avvalersi dell'apposita pagina elettronica del sito Banca Popolare Pugliese.
- 2.- L'utente non potrà invece avvalersi, nell'ambito dei servizi digiBANK, della funzione di posta elettronica per impartire disposizioni.
- 3.- Le operazioni che fossero disposte mediante posta elettronica non saranno accettate o eseguite dalla Banca senza che la stessa sia tenuta a fornire al riguardo alcuna comunicazione.
- 4.- Qualora sia adottata dalla Banca la relativa funzionalità e previo espletamento da parte del cliente e dell'utente delle relative formalità, le disposizioni potranno essere impartite anche mediante l'utilizzo, in alternativa od in sostituzione della password dispositiva, della firma digitale.
- 5.- Il servizio in esame consente l'accesso tramite il sito della Banca, a siti internet di terzi; tale possibilità non costituisce invito da parte della Banca ad accedere ai predetti siti. In ogni caso la Banca non assume responsabilità circa l'accuratezza, la completezza, la qualità o la legalità delle informazioni ricavabili da tali siti.
- 6.- Sono interamente a carico del cliente tutte le spese di accesso/collegamento ed utilizzo della rete internet. La Banca resta del tutto estranea al contratto concluso tra l'utente ed il Provider.
- 7.- Il cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito telematico internet. Detti rischi, pertanto, non potranno gravare sulla Banca.

Articolo B10 - Conferimento di incarichi a società esterne

- 1.- Il cliente autorizza la Banca ad avvalersi, se del caso, di società esterne per lo svolgimento dei servizi ed a dare alle citate società i dati necessari (dati anagrafici, estremi dei rapporti intestati al cliente e quanto altro necessario) sollevandola da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo dei dati stessi, nonché di ulteriori dati eventualmente forniti dal cliente alle predette società. Il Cliente prende altresì atto che la Banca, per l'espletamento dei servizi DigiBank con operatore telefonico, può avvalersi di un "call center" esterno affidato ad una terza società, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo, rimanendo l'intera attività sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Banca. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni che, in particolare, consentono agli operatori del "call center" esterno di porre in essere operazioni sui conti del Cliente esclusivamente dietro chiamata telefonica effettuata da quest'ultimo.
- 2.- Il Cliente prende atto che per ottenere informazioni, dopo aver superato la fase di identificazione di cui all'articolo B3, può dover operare senza interagire con un operatore del "call center", utilizzando il risponditore automatico, selezionando direttamente le opzioni desiderate tramite la tastiera telefonica.
- 3.- Il Cliente prende atto che l'operatore del "call center" con il quale può venire eventualmente in contatto fornisce informazioni puntuali, ma non può esprimere alcuna considerazione qualitativa né commentare la dinamica dei mercati o dei singoli titoli, in quanto è tenuto a mantenere un atteggiamento neutrale e meramente esecutivo delle disposizioni ricevute.

Articolo B11 - Utilizzo dei dati e delle informazioni

- 1.- L'utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto a scelte di investimento personale è a completo rischio dell'utente. La Banca non potrà essere considerata responsabile per errori o ritardi nella messa a disposizione di dati, notizie e quotazioni o notizie finanziarie pubblicate sul sito internet ovvero fornite mediante gli altri servizi qualora detti ritardi od errori derivino da interruzioni del servizio per causa di forza maggiore ovvero siano imputabili ad eventi non dipendenti dalla volontà della Banca, che si verifichino, ad esempio, a causa di scioperi del personale, proprio o dei terzi incaricati, guasti, cadute di linea o qualsiasi altro inconveniente tecnico. Il Cliente prende altresì atto che, qualora il Sistema Informativo della Banca ravvisi una operazione in titoli non congruente con il profilo di rischio del Cliente, ovvero un'operazione in conflitto di interessi, tali circostanze verranno segnalate al Cliente, che dovrà manifestare esplicitamente il proprio consenso all'esecuzione della disposizione.

Articolo B12 - Sospensione del servizio

- 1.- Il cliente prende atto che la Banca non assume responsabilità per eventuali temporanee interruzioni del servizio dipendenti da causa a lei non imputabile quali, ad esempio, il fermo periodico di elaboratori elettronici per manutenzioni e/o controlli, l'impossibilità di effettuare comunicazioni o di allacciarsi con la rete telefonica o telematica, l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica o delle linee telefoniche e/o telematiche, gli scioperi del personale, proprio e/o in attività presso altri soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio.
- 2.- La Banca, inoltre, potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, senza necessità di preavviso e con esonero da responsabilità qualora ciò si renda necessario per garantire l'efficienza o la sicurezza del servizio stesso, ovvero riscontri un uso del servizio da parte dell'utente difforme dalle Istruzioni o, ancora, venga a conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l'intervenuta morte o la sopravvenuta incapacità di agire dell'intestatario o di uno dei contestatari dei rapporti collegati al presente contratto.

Articolo B13 - Riservatezza

- 1.- La Banca dichiara di aver adottato adeguati sistemi di sicurezza e pertanto non assume alcuna responsabilità per qualunque tipo di danno provocato da qualsiasi tipo di accesso ai servizi digiBANK da parte di soggetti non autorizzati.
- 2.- La Banca, ad eccezione dei casi dovuti a comprovato dolo o colpa grave, non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse mediante l'utilizzo di servizi digiBANK che siano ascrivibili a difetti di funzionamento o ad eventi al di fuori del suo controllo diretto.
- 3.- La Banca si impegna a mettere in atto interventi volti a favorire la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. La Banca non ha possibilità di controllare le comunicazioni inviate tramite internet o altro servizio di telecomunicazione utilizzabili dall'utente per accedere ai servizi digiBANK, né può escludere che tali comunicazioni siano intercettate, manomesse o ritardate.

Articolo B14 - Utilizzo dei servizi digiBANK

- 1.- Il cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, di digiBANK e per tutte le operazioni eseguite mediante detto mezzo e riconosce fin d'ora validi i conseguenti addebiti e accrediti operati dalla Banca senza necessità di preavviso o conferma delle disposizioni impartite.
- 2.- Il cliente autorizza la Banca all'addebito in via continuativa del costo delle operazioni, qualora previsto dalle condizioni economiche che regolano il servizio prescelto.

Per ogni anomalia, problema riscontrato durante le operazioni di pagamento in internet, o in caso di abuso o utilizzo sospetto degli strumenti di pagamento utilizzati il Cliente può chiedere assistenza: alla Filiale di riferimento, al Customer Care della Banca o in caso di utilizzo di Carta di Credito Carta SI direttamente all'intermediario ai riferimenti mail o telefonici indicati nel documento Informativo PSD.

La Banca procederà con le opportune verifiche e comunicherà (via mail o via telefono) se l'operazione sospetta è effettivamente fraudolenta o meno. La Banca in caso di sospetto di operazione fraudolenta contatterà telefonicamente il cliente chiedendo contezza della operazione e su indicazione dello stesso potrà bloccare tale operazione o dare esecuzione. Ogni volta che la Banca sarà a conoscenza di nuovi frodi ne darà opportuna diffusione alla clientela tramite: comunicazione sul sito istituzionale, tramite e tramite messaggio che perviene in INBOX. La sezione INBOX si trova nel servizio di internet banking; è un canale protetto e consente alla Banca di dare tempestive comunicazioni al Cliente.

Eventuali messaggi a nome della Banca forniti tramite altri mezzi, come per esempio le e-mail o gli sms, e riguardanti l'utilizzo corretto e sicuro del servizio di pagamento via Internet, non sono affidabili. Il cliente si obbliga ad installare un idoneo software antivirus e a mantenerlo aggiornato costantemente.

La Banca non fornisce supporto tecnico su antivirus, firewall e altre soluzioni di sicurezza installati sui dispositivi personali del Cliente, né può essere ritenuta responsabile per la configurazione degli stessi.

Articolo B15 - Dichiarazioni del cliente

- 1.- Il cliente e l'utente assicurano che i dati e le informazioni inseriti per l'utilizzazione dei servizi sono veri e reali, nella loro legittima disponibilità e non in contrasto con disposizioni di legge, pertanto, si obbligano a tenere indenne e a manlevare la Banca da tutte le perdite, oneri, responsabilità e spese, ivi comprese le spese legali, che dovessero essere subite o sostenute dalla Banca quale conseguenza delle obbligazioni previste dal presente contratto.
- 2.- Il cliente autorizza la Banca a fornire di sua iniziativa servizi informativi tramite SMS sul cellulare il cui numero è indicato nel presente contratto ovvero su altro cellulare del quale sarà comunicato successivamente il numero ovvero tramite il servizio Televideo qualora disponibile.

Articolo B16 - Reclami

- 1.- Per eventuali contestazioni relative all'esecuzione del presente contratto, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ovvero all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), seguendo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali della Banca aperti al pubblico. La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale di controversie, al Conciliatore Bancario.

Articolo B17 - Rapporti cointestati

- 1.- DigiBANK non è utilizzabile in relazione a rapporti cointestati a firme congiunte.
- 2.- In relazione ai rapporti cointestati a firme disgiunte le funzioni dispositive dei servizi digiBANK sono utilizzabili solo con il consenso di tutti i cointestatori, espresso mediante la sottoscrizione del presente contratto da parte di ciascuno di essi.
- 3.- Ciascun titolare di rapporti cointestati a firme disgiunte è autorizzato a compiere tramite i servizi digiBANK, disgiuntamente dagli altri, qualsiasi operazione nei limiti degli eventuali fidi concessi o, a discrezione della Banca, anche allo scoperto, e si riconosce solidalmente responsabile, anche per i propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per ogni eventuale conseguente obbligazione.
- 4.- Le operazioni effettuate da ciascuno dei cointestatori tramite l'utilizzo dei servizi digiBANK hanno effetto nei confronti di tutti con piena liberazione della Banca.

Articolo B18 - Condizioni economiche

- 1.- L'utilizzo di digiBANK è subordinato al versamento da parte del cliente del corrispettivo pattuito fermo restando il diritto della Banca al rimborso delle spese ed alla corresponsione delle commissioni connesse all'esecuzione delle disposizioni impartite e più in generale ai rapporti collegati a digiBANK.
- 2.- Le spese e le commissioni di utilizzo di digiBANK sono contabilizzate su base mensile ed addebitate sul conto corrente indicato dal cliente.
- 3.- Sono a carico del cliente i canoni relativi all'utilizzo delle linee telefoniche.
- 4.- Le condizioni economiche applicate al rapporto sono indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni normative ed economiche di cui al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) mediante invio del documento di sintesi, sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo B19 - Forma delle comunicazioni - firma digitale

- 1.- Le comunicazioni del cliente alla Banca previste nel presente contratto, diverse da quelle relative alle operazioni informative e/o dispositive, da redigersi in forma scritta potranno essere inviate alla Banca mediante lettera raccomandata a.r. presso la Filiale o mediante fax da trasmettersi al numero indicato sulle istruzioni o a quello pubblicizzato nel sito internet; dette comunicazioni saranno opponibili alla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dal momento della ricezione.
- 2.- Le comunicazioni del cliente previste dal presente contratto e da redigersi in forma scritta potranno essere effettuate mediante documento informatico solo con utilizzo della firma digitale di cui al D.Lgs. 23.01.02 n. 10, al D.P.R. 7.04.03 n. 137 ed al D.P.C.M. 13.01.04 quando disponibile.
- 3.- Le comunicazioni telefoniche del cliente dovranno essere effettuate al numero riportato sulle istruzioni ovvero a quello indicato nel sito internet della Banca.
- 4.- Le comunicazioni al cliente saranno effettuate dalla Banca con pieno effetto all'indirizzo indicato nel presente contratto ovvero in quello fatto conoscere successivamente per iscritto mediante apposita comunicazione. La Banca viene comunque autorizzata sin d'ora dal cliente ad utilizzare l'ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato per l'invio di ogni comunicazione relativa ai servizi digiBANK nei casi in cui non intenda utilizzare i canali postali ordinari o altri mezzi ritenuti idonei.

Articolo B20 - Efficacia del contratto e recesso

- 1.- Il presente contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e si intende stipulato a tempo indeterminato.
- 2.- La Banca ha facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo mediante comunicazione scritta indirizzata al cliente assegnando un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 3.- In presenza di giusta causa o giustificato motivo quali ad esempio motivi di sicurezza ovvero l'utilizzo di digiBANK improprio o difforme dalle istruzioni, il protesto di un titolo, la rilevazione di formalità pregiudizievoli quali pignoramento e/o ipoteca, l'inadempimento di altra obbligazione contratta nei confronti della Banca e/o in generale la sospensione di pagamenti, la diminuzione delle garanzie, o comunque il prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, la Banca potrà recedere dal contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al cliente.
- 4.- Nel caso di cointestazione dei rapporti il verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo con riferimento ad uno solo dei cointestatori attribuirà alla Banca la facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità sopra indicate.
- 5.- La Banca ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato qualora le sia comunicata notizia legalmente certa della morte o sopravvenuta incapacità di agire del cliente, dell'utente ovvero di uno dei cointestatori dei rapporti.
- 6.- Gli eventi sopra indicati non sono opponibili alla Banca fino a quando alla stessa non sia comunicata notizia legalmente certa con documentazione idonea.
- 7.- Il cliente potrà recedere in ogni tempo dal contratto. Il recesso da parte del cliente si intenderà immediatamente operativo a partire dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca, che avrà comunque il diritto al recupero degli importi, spese ed oneri ancora dovuti. A partire dalla data del recesso resta facoltà della Banca eseguire gli ordini impartiti anteriormente o in corso di esecuzione.

- 8.- Qualora il contratto sia stipulato fuori dalla Sede o dalle Filiali della Banca ovvero sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro sette giorni dalla sua sottoscrizione senza l'applicazione di spese e penalità.
- 9.- La facoltà di recesso, di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, spetta anche all'utente e potrà essere da questi esercitata negli stessi termini e modalità in cui può essere esercitata dal cliente.

Articolo B21 - Effetti del recesso e della sospensione

- 1.- Lo scioglimento o la sospensione del contratto avente ad oggetto i servizi digiBANK non determina lo scioglimento o la sospensione dei rapporti utilizzati mediante il servizio, che pertanto continueranno a permanere e resteranno ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle relative norme.

Articolo B22 - Divieto di cessione del contratto e norme di rinvio

- 1.- Il cliente non potrà cedere a terzi il presente contratto.
- 2.- Per tutto quanto non espressamente previsto le clausole del presente contratto devono intendersi integrate dalle norme che regolano i singoli rapporti (conto corrente, deposito amministrato, mutuo) utilizzabili tramite digiBANK.

Articolo B23 - Modifiche ai termini contrattuali

- 1.- Le proposte di modifica sono comunicate al Cliente mediante invio del documento di sintesi al suo domicilio ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato o, ancora, attraverso le altre forme di comunicazione ammesse e preventivamente accettate dal Cliente. Nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Ove, nel termine indicato nel predetto art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non intervenga il recesso, le variazioni comunicate si intendono approvate.

Articolo B24 - Legge applicabile e foro competente

- 1.- Il presente contratto e le operazioni eseguite mediante l'utilizzo dei servizi digiBANK sono soggetti alla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2°, lettura u), del D.Lgs. 06/09/2005 è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso ovvero quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale presso la quale è stato costituito il rapporto.

Articolo B25 - Spese ed oneri fiscali

- 1.- Le spese e gli oneri fiscali inerenti il presente contratto sono a carico del cliente.

Articolo B26 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie.

- 1.- La Banca Popolare Pugliese aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it), via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma Telefono: 06-4792 9235 - Fax: 06 4792 94208, organismo indipendente ed imparziale che provvede alla risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. E' possibile, pertanto, rivolgersi all'ABF, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento e nelle guide che sono a disposizione della clientela presso le filiali della Banca e/o sul sito internet dell'ABF.

Sezione C – Servizio Gestione Documentale

Articolo C1.- Adesione - Oggetto del servizio

- 1.- Il Servizio "Gestione Documentale" consente al Cliente che abbia aderito al servizio di banca multicanale Digibank di ricevere in via elettronica le comunicazioni e i documenti relativi al servizio Digibank ed ai rapporti ad esso collegati, elencati nel presente contratto, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del "sito" internet della Banca. I documenti e le comunicazioni relativi ai rapporti per i quali il cliente non ha espressamente richiesto di ricevere la copia cartacea saranno consultabili esclusivamente in via elettronica, incluse le comunicazioni previste dalle norme di trasparenza bancaria e delle norme sulla prestazione dei servizi di investimento. La scelta della mancata richiesta alla copia cartacea viene segnalata nell'elenco dei rapporti collegati, riportato nella prima pagina del presente contratto. Il Cliente deve utilizzare il Codice di adesione ed il codice PIN forniti all'atto dell'adesione al servizio. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per un anno dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli articoli C6 e C7. Il Cliente dà atto che l'utilizzo dei codici identificativi per l'adesione al Servizio tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al requisito legale della forma scritta. Il Servizio ha ad oggetto le comunicazioni indicate, il cui elenco può essere integrato dalla Banca secondo le modalità dell'articolo C8.
- 2.- Il Servizio "Gestione Documentale" potrà inoltre essere utilizzato, qualora il Cliente scelga espressamente tale modalità, per la messa a disposizione del Cliente e la gestione dei documenti informatici sottoscritti mediante il Servizio di Firma Digitale e il Servizio di Firma Elettronica Avanzata. Inoltre, il Servizio "Gestione Documentale" potrà inoltre essere utilizzato, qualora il Cliente scelga espressamente tale modalità, per dare evidenza al Cliente dei documenti sottoscritti mediante il Servizio di Firma Digitale e il Servizio di Firma Elettronica Avanzata ai sensi della normativa che disciplina specificamente tali servizi.

Articolo C2.- Decorrenza dell'adesione

- 1.- L'adesione ha efficacia immediata, fermo restando, per i documenti per i quali il cliente non ha espressamente richiesto la copia cartacea, l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'adesione. Il primo estratto conto del conto corrente ed il primo rendiconto del conto deposito titoli successivi all'efficacia dell'adesione saranno comunque inviati anche in versione cartacea. In caso di adesione presso l'Agenzia, la stessa ha efficacia dopo il primo accesso del Cliente alla sezione protetta del sito internet della banca. In tema di condizioni economiche si applica quanto previsto all'articolo C5.

Articolo C3.- Efficacia delle comunicazioni oggetto del Servizio

- 1.- E' onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio; la Banca non è tenuta a dare alcun preavviso o comunicazione. Le comunicazioni inerenti le variazioni contrattuali sfavorevoli e la rendicontazione periodica alla Clientela vengono fornite ai sensi, rispettivamente, degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario: nel caso di consultazione esclusiva per via elettronica di tali comunicazioni, per giorno di ricevimento, in relazione al termine di 15 giorni per il recesso o di 60 giorni per l'impugnazione, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e consultazione delle comunicazioni stesse nella sezione protetta del "sito" della Banca.

Articolo C4.- Rapporti cointestati

- 1.- Nel caso di rapporti cointestati, i cointestatarî dichiarano di conoscere e accettare che:
- l'accesso al contenuto del Servizio di Gestione Documentale sia effettuato solo dal possessore dei codici di identificazione per l'accesso alla Banca Multicanale Digibank;
 - in caso di mancata richiesta a ricevere la copia cartacea delle comunicazioni, queste saranno consultabili esclusivamente in via elettronica dal soggetto possessore dei suddetti codici di identificazione.

Articolo C5.- Condizioni economiche

- 1.- L'adesione al servizio è gratuita. La commissione relativa a ogni nuovo documento reso disponibile con il nuovo servizio è gratuita. In caso di ripristino delle modalità di invio cartaceo, si applicano le condizioni economiche indicate al successivo articolo C6.

Articolo C6.- Revoca

- 1.- Il Cliente può in qualsiasi momento, per uno o più dei rapporti indicati all'atto dell'adesione, revocare l'adesione al Servizio "Gestione Documentale". La revoca ha efficacia immediata, fermo restando, per i documenti per i quali il cliente non ha espressamente richiesto la copia cartacea, l'invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e degli indirizzi utilizzati anteriormente all'adesione e l'applicazione delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee concordate nell'ambito del rapporto, nell'importo vigente al momento dell'efficacia della revoca. Fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è espressa la revoca, il Cliente può consultare le comunicazioni immesse nel sito internet della Banca in esecuzione del Servizio.

Articolo C7.- Scioglimento del contratto relativo al Servizio di Banca Multicanale - scioglimento del contratto cui si riferiscono le comunicazioni oggetto del servizio

- 1.- Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio di Banca elettronica e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche

la disattivazione del servizio "Gestione Documentale" e l'impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto, inoltre, la Banca ripristina l'invio cartaceo per i documenti e le comunicazioni per i quali il cliente non aveva espressamente richiesto la copia cartacea.

Articolo C8.- Modifica dell'elenco delle comunicazioni

1.- La Banca potrà estendere il Servizio ad altre tipologie di comunicazioni: quali ad esempio contabili relative all'esecuzione di pagamenti o ad operazioni su strumenti finanziari, dandone comunicazione con preavviso al Cliente. Quest'ultimo accetta tale facoltà di estensione, fermo il diritto di recesso.

Articolo C9.- Modifica di norme e condizioni economiche

1.- La Banca potrà inoltre modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali del presente atto di adesione, secondo le modalità previste dalle Norme che regolano il servizio di Banca Multicanale Digibank.

INDICE

NORME CONTRATTUALI

Sezione 1.- Scopo della valutazione di adeguatezza	pag. 115
Sezione 2.- Le fasi logiche del processo di valutazione di adeguatezza	pag.115
2.1.- Raccolta delle informazioni	pag.115
2.2.- Profilatura della clientela	pag. 116
2.3.- Verifica di adeguatezza	pag. 117
2.4.-Aggiornamento della Profilatura	pag. 118
Sezione 3.- Lo scopo della profilatura	pag. 118
Sezione 4.- Definizione di Rischio e Rendimento	pag. 118
4.1.- Significato di "rischio di investimento"	pag. 118
4.2.- Significato di "rendimento di un'attività di investimento"	pag. 119
4.3.- Rapporto rischio / rendimento	pag. 119
4.4.- Diversificazione del portafoglio e pianificazione finanziaria	pag. 119
Sezione 5.- La complessità degli strumenti finanziari	pag. 120

Sezione 1.- Scopo della valutazione di adeguatezza

La valutazione di adeguatezza viene effettuata allo scopo di verificare che il patrimonio del Cliente così come risultante a seguito dell'esecuzione della/operazione/i richiesta/e dallo stesso o consigliata/e dalla Banca sia/no coerente/i con le caratteristiche del Cliente stesso come desumibili dalle informazioni acquisite mediante il questionario di profilatura (c.d. Questionario MiFID).

Ogni Investitore ha proprie caratteristiche relative a:

- conoscenza ed esperienza finanziaria in materia di investimenti sulla base delle conoscenze ed esperienze individuali, i Clienti hanno una capacità diversa di comprendere le caratteristiche ed i rischi connessi ad un determinato investimento e le relative conseguenze;
- situazione finanziaria ogni Cliente ha una propria situazione finanziaria derivante da reddito, patrimonio, impegni finanziari, capacità di risparmio che incidono in modo significativo sui relativi obiettivi di investimento;
- obiettivi di investimento ogni Cliente ha un proprio obiettivo di investimento inteso come "motivazione ad investire" ed "esigenze da soddisfare", come ad esempio preservare il capitale, ottenere un rendimento o la crescita del capitale. L'obiettivo è influenzato dalle aspettative di rendimento, ma anche dalla situazione finanziaria, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale per il quale il Cliente ritiene di poter mantenere investito il capitale nonché dalle sue preferenze di sostenibilità.
- orizzonte temporale dipende dalle esigenze finanziarie proprie di ogni Cliente. E' il periodo di tempo per il quale il Cliente intende rinunciare alle proprie disponibilità finanziarie per investirle. Ad esempio, la necessità di effettuare consistenti pagamenti nel breve termine richiede la disponibilità della relativa liquidità, mentre l'esigenza di costituire un capitale per la pensione richiede una gestione del patrimonio in una prospettiva di lungo termine.

Mediante l'acquisizione preventiva delle informazioni con il Questionario MiFID, la Banca è in grado di rilevare le effettive caratteristiche del Cliente, al fine di prestare in maniera corretta il servizio di consulenza in materia di investimenti e, comunque, di indirizzare il Cliente verso soluzioni di investimento adeguate alle specifiche esigenze dello stesso.

Ad esempio, un Cliente con una bassa tolleranza al rischio verrà indirizzato verso soluzione di investimento con limitate variazioni di mercato; un Cliente che ha limitate conoscenze ed esperienze sugli strumenti finanziari e sui mercati finanziari verrà indirizzato verso prodotti / strumenti finanziari semplici e non complessi.

La valutazione di adeguatezza è influenzata anche dalla tipologia di cliente a cui la Banca presta i servizi di investimento.

La normativa MiFID individua tre categorie di clienti, imponendo agli intermediari diversi obblighi informativi e tutele da garantire:

a.- Clienti Professionali

Sono considerati tali coloro che sono in possesso di un livello di esperienza, conoscenza e competenze finanziarie tali da poter prendere consapevolmente ed in modo autonomo decisioni in materia di investimenti.

Sono classificabili tali "di diritto", per le caratteristiche del business in cui operano (esempio, investitori istituzionali la cui attività principale è costituita dall'investimento in strumenti finanziari) nonché per la loro struttura dimensionale (imprese di grandi dimensioni in relazione ai dati di bilancio), e "su richiesta", a seguito di approfondita valutazione effettuata dalla Banca sulla presenza di determinati requisiti dietro apposita richiesta degli stessi.

Per i Clienti Professionali la Banca presume che abbiano un livello di esperienza e conoscenza tale da comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento, a prodotti e strumenti finanziari ed alle relative operazioni raccomandate o disposte di propria iniziativa.

b.- Controparti Qualificate

E' un sottoinsieme della categoria dei Clienti Professionali (esempio: Banche, Compagnie di assicurazione, fondi pensione, ecc.) che possiede un alto livello di esperienza, conoscenza e competenza e che necessita di un livello di tutela più basso nell'ambito della prestazione dei servizi di esecuzione ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini.

Nella prestazione di tali servizi non sono applicate dalla Banca le principali regole di condotta in materia di investimenti.

c. Clienti al dettaglio

Sono tutti gli altri Clienti, non compresi nelle categorie di Clienti Professionali e Controparti Qualificate, a cui la Banca garantisce il massimo livello di tutela e di informativa.

Sezione 2.- Le fasi logiche del processo di valutazione di adeguatezza

Il processo di valutazione di adeguatezza si compone essenzialmente di 4 fasi principali.

2.1.- Raccolta delle informazioni

La Banca sottopone al cliente il "questionario MiFID", al fine di raccogliere dallo stesso le informazioni specifiche previste dalla normativa. Esso rappresenta uno strumento conoscitivo essenziale per consentire alla Banca di impostare un corretto e trasparente rapporto con il Cliente.

L'attività di raccolta delle informazioni del questionario consente al Cliente, mediante la relazione con l'Operatore della Banca, di accrescere la propria cultura finanziaria, migliorando anche la propria comprensione dei temi finanziari.

E' opportuno, pertanto, che il Cliente collabori con la Banca nella compilazione del questionario al fine di acquisire informazioni corrette ed aggiornate.

Informazioni non corrette o obsolete possono generare la prestazione di un servizio non adeguato ai bisogni ed alle caratteristiche del Cliente.

In fase di acquisizione delle informazioni, vengono previsti una serie di controlli di coerenza tra le risposte per evitare che il Cliente, in sede di compilazione fornisca inavvertitamente risposte tra loro incompatibili.

Allo scopo, nel questionario sono presenti domande di verifica e controllo delle risposte fornite dal cliente; nell'eventuale compilazione online del questionario direttamente da parte del Cliente, in caso di incoerenza vengono automaticamente evidenziate le risposte contraddittorie con la presenza di blocchi o warning.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio (soggetti alla valutazione di adeguatezza), tutte le domande presenti sul questionario devono avere una risposta "valida" da parte del cliente; il mancato ottenimento delle informazioni di dettaglio (presenza di "non rispondo") determina l'impossibilità per la Banca di prestare i predetti servizi di investimento.

La Banca ha previsto appositi questionari distinti per tipologia di clientela (Cliente al Dettaglio e Cliente Professionale) con domande diverse, a seconda che siano interessate persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche.

Per i Clienti Professionali non vengono acquisite mediante il questionario le informazioni riguardanti le conoscenze ed esperienze, considerato il livello da questi posseduto.

Il Questionario è suddiviso in 5 distinte sezioni, corrispondenti ai principali gruppi di informazione che è necessario ottenere dal Cliente per erogare al meglio i servizi di investimento.

1.- Sezione – Situazione Finanziaria

Finalizzata a rilevare la situazione finanziaria del cliente ed a valutare la sostenibilità dei rischi connessi agli investimenti e legati ad eventuali perdite.

In particolare, per le Persone fisiche viene accertata la fonte principale del reddito ed il suo livello di stabilità, nonché la sua capacità di far fronte agli impegni di spesa ricorrenti; viene verificato, inoltre, il patrimonio complessivo e gli impegni finanziari assunti e previsti, a cui si deve fare riferimento nell'ambito delle operazioni di investimento che il cliente intende realizzare.

Per i soggetti diversi dalle Persone Fisiche una particolare attenzione viene posta al Conto Economico, con specifico riferimento al fatturato ed al risultato economico. Vengono, inoltre, accertati alcuni elementi significativi dello Stato Patrimoniale, con particolare riferimento agli investimenti mobiliari ed immobiliari, nonché al livello di liquidità aziendale e degli impegni finanziari assunti e previsti.

2.- Sezione – Obiettivi di Investimento

Finalizzata a rilevare i seguenti elementi previsti dalla normativa: orizzonte temporale, propensione al rischio e finalità di investimento (compresi eventuali bisogni), per stabilire il livello di rischio massimo che il Cliente può assumere nelle scelte di investimento.

Tale livello viene definito tenendo conto sia della capacità oggettiva del cliente di sostenere il rischio (mediante l'analisi della situazione finanziaria) sia della propensione al rischio soggettiva del Cliente.

Con specifico riguardo all'orizzonte temporale viene rilevata l'indicazione sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento.

Ai fini della preferenza e tolleranza al rischio viene accertata la preferenza del Cliente ad investire in strumenti finanziari con determinate caratteristiche di rischio e rendimento (c.d. rischio oggettivo), nonché viene rilevata la capacità emotiva del cliente ad assumere rischio finanziario ovvero la sua avversione alle perdite (c.d. rischio soggettivo), tenendo conto della sua reazione a seguito di una variazione negativa degli investimenti.

Con riguardo, infine, alla finalità dell'investimento, viene accertato l'obiettivo di investimento del Cliente (differenziato tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) e l'influenza che questo ha sul tenore di vita del cliente, oltre all'indicazione di eventuali ulteriori bisogni del cliente da abbinare alla finalità di investimento.

3.- Sezione – Preferenze di Sostenibilità

Finalizzata a rilevare le preferenze di sostenibilità del Cliente ed in particolare: cogliere il livello di conoscenza della clientela rispetto alle tematiche sulla sostenibilità e l'interesse della clientela verso specifiche tipologie di investimenti sostenibili (i) mediante acquisizione delle preferenze in termini di prodotti con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (prodotti ESG), in maniera aggregata e granulare e (ii) mediante l'acquisizione di informazioni di dettaglio rispetto agli "attributi di sostenibilità" richiamati dalla definizione di "preferenze di sostenibilità"; cogliere l'aspetto quantitativo dell'interesse sul portafoglio complessivo.

4.- Sezione – Conoscenza ed esperienza

Funzionale a rilevare la capacità del Cliente di comprendere la complessità dei prodotti / strumenti finanziari e gli effetti connessi in termini di rischio.

Vengono rilevate informazioni su operazioni e strumenti finanziari con i quali il Cliente ha dimestichezza e l'individuazione del livello di conoscenza sul funzionamento di prodotti, strumenti e mercati finanziari.

Al fine di non incorrere nel rischio di autovalutazione del Cliente, in aggiunta a dette informazioni, viene accertata la conoscenza e la comprensione di nozioni fondamentali, quali la relazione tra rischio e rendimento ed il principio di diversificazione del rischio.

Con riguardo all'esperienza pregressa vengono rilevate informazioni su volume e frequenza delle operazioni, con relativa tipologia di strumenti finanziari realizzate dal cliente ed il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite.

5.- Sezione – Informazioni anagrafiche

Funzionale ad acquisire alcune informazioni generali sul cliente necessarie a rilevare elementi che possono influire sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del Cliente.

Le informazioni sono diversificate a seconda se persona fisica o soggetto diverso da persona fisica.

In particolare, per le persone fisiche vengono prese nella dovuta considerazione informazioni di tipo socio-demografico, quali l'età anagrafica, la composizione del nucleo familiare, il livello di istruzione (titolo e ambito di studio), l'attività professionale e l'eventuale esperienza nel settore finanziario / assicurativo del cliente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vengono rilevate informazioni sugli aspetti organizzativi: periodo di operatività, settore di attività, ambito territoriale di riferimento ed eventuale presenza in ambito aziendale di una funzione finanziaria.

Rapporti intestati a più persone fisiche (cointestazioni)

In caso di rapporti cointestati a più persone fisiche, a prescindere dalla circostanza che il rapporto sia a firme disgiunte o congiunte, la Banca rileva le informazioni per ogni singolo cointestataro, a cui viene attribuito un proprio profilo finanziario. Nella valutazione di adeguatezza (e di appropriatezza) viene adottato un approccio di tipo "prudenziale"; per ciascun ambito "informativo", vengono considerate le informazioni del cointestataro che risulta avere il livello più prudente, in modo da garantire il soggetto più debole: il soggetto con il livello minimo di conoscenze ed esperienze, con la situazione finanziaria più debole e con l'obiettivo di investimento più conservatore.

Rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche (società, associazioni, enti)

In caso di clienti soggetti diversi da persone fisiche, vengono prese a riferimento le informazioni del soggetto rappresentante esecutore dell'operazione, per quanto riguarda la componente di conoscenze ed esperienze, e le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del soggetto intestatario del rapporto.

Rapporti intestati a interdetti, inabilitati o minori

In caso di rappresentanza giudiziale o legale (ad esempio, per i soggetti minorenni o incapaci), vengono prese a riferimento le informazioni del soggetto rappresentante esecutore dell'operazione, per quanto riguarda la componente di conoscenze ed esperienze, e le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato.

Soggetti esecutori non intestatari di rapporti

In caso di presenza di "esecutori" (persone fisiche) non "intestatari / cointestatari" del rapporto, che operano sulla base di apposita procura / delega, vengono prese a riferimento le informazioni del/i cliente/i intestatario/i del rapporto (per i rapporti cointestati si fa riferimento alle regole su riportate).

In deroga a quanto sopra indicato, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti avanzata, prestato dalla Banca a seguito di specifico contratto,

- in caso di rapporti cointestati, per quanto riguarda la componente di conoscenze ed esperienze vengono prese a riferimento le informazioni del cointestatario designato come “leader” del rapporto, al quale viene indirizzata, riceve ed, eventualmente, accetta la proposta di consulenza; relativamente a situazione finanziaria e obiettivi di investimento vengono prese a riferimento le informazioni del cointestatario classificato al livello più prudente;
- in caso di rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche, per quanto riguarda la componente di conoscenze ed esperienze vengono prese a riferimento le informazioni del soggetto rappresentante designato come “leader”, al quale viene indirizzata, riceve ed, eventualmente, accetta la proposta di consulenza; relativamente a situazione finanziaria e obiettivi di investimento vengono prese a riferimento le informazioni dell’ente rappresentato.

Per le preferenze di sostenibilità la verifica di coerenza viene effettuata considerando il profilo del soggetto individuato ai fini della valutazione di adeguatezza come sopra indicato: se il soggetto ha fornito le informazioni in tema di preferenze di sostenibilità, viene effettuata la verifica di coerenza ESG; in caso contrario un apposito warning evidenzia l’assenza delle necessarie informazioni.

2.2.- Profilatura della clientela

Sulla base delle informazioni acquisite, la Banca determina per ogni cliente un profilo finanziario “sintetico” e dei “mini profili di sintesi”, con la collocazione dello stesso in apposite classi che costituiscono i termini di riferimento per la valutazione di adeguatezza/appropriatezza dei servizi / strumenti finanziari prestati.

L’attribuzione nelle varie classi avviene mediante specifici algoritmi di calcolo, basati sulla ponderazione dei punteggi assegnati alle singole risposte del questionario, derivanti dall’attribuzione di un peso differente a sezioni / paragrafi / domande presenti sul questionario. Detti pesi sono stati determinati mediante analisi di tipo statistico attraverso l’osservazione di un campione di clienti pilota.

Vengono determinati i seguenti profili – parametri di adeguatezza (composti da 5 classi):

- Finanziario (“sintetico” generale): da D1 – conservativo a D5 - Aggressivo
Tendenzialmente, alla classe “1” corrispondono strumenti finanziari poco rischiosi e a basso rendimento, mentre alla classe “5” possono associarsi anche strumenti a rischio elevato e ad alto rendimento.
- Esperienza e conoscenza: da R1 – inesperto a R5 – specialista
- Tolleranza al rischio: da T1 – bassa a T5 – alta
- Sostenibilità Finanziaria degli investimenti: da S1 – bassa a S5 – alta
- Orizzonte temporale di investimento: da O1 – molto breve (inferiore a 1 anno) a O5 – molto lungo (oltre 10 anni)

Ai fini della valutazione di adeguatezza, il profilo finanziario sintetico del cliente influisce negli algoritmi di valutazione (appresso indicati) riguardanti: la verifica del rischio di concentrazione per emittente, per titoli di emissione Banca Popolare Pugliese, per prodotti complessi e per titoli illiquidi.

In tema di preferenze di sostenibilità vengono determinati un profilo sintetico “generale” di sostenibilità ESG e dei mini-profilo specifici (tutti composti da 4 classi: la 1° corrispondente ad un valore di indifferenza nei confronti della sostenibilità e le altre tre corrispondenti all’interesse (misura) indicato dal cliente nel questionario):

- Sostenibilità ESG (“sintetico” generale): da X1 – non interessato a X4 – particolarmente interessato
- Investimenti sostenibili Regolamento SFDR: da I1 – non interessato a I4 – particolarmente interessato
- Investimenti sostenibili: Fattore E – Environmental: da E1 – non interessato a E4 – particolarmente interessato
- Investimenti sostenibili: Fattore S – Social: da S1 – non interessato a S4 – particolarmente interessato
- Investimenti sostenibili: Fattore G – Governance: da G1 – non interessato a G4 – particolarmente interessato
- Allineamento alla Tassonomia UE (Taxonomy Aligned): da T1 – non interessato a T4 – particolarmente interessato
- Impatto PAI (principal adverse impact – principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità): da P1 – non interessato a P4 – particolarmente interessato

L’assegnazione dei profili viene riportata sul questionario in fase di prima acquisizione e di successivo aggiornamento, con l’indicazione dell’eventuale variazione rispetto alla precedente profilatura.

2.3.- Verifica di adeguatezza

La Banca nella valutazione di adeguatezza / appropriatezza adotta un approccio di tipo “multivariato, effettuando un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall’altro, a quelle del prodotto.

Con la valutazione vengono verificati i diversi aspetti richiesti dalla normativa, mediante l’utilizzo di specifici algoritmi di controllo.

L’operazione risulterà adeguata solo se vengono superati tutti i livelli di controllo; è sufficiente che uno di questi non venga superato perché l’operazione sia ritenuta inadeguata.

Nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza base, prestato dalla Banca in abbinamento sistematico con gli altri servizi e attività di investimento, vengono utilizzati i seguenti algoritmi:

- a.- verifica dell’esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti il prodotto / strumento finanziario e relativa complessità: verifica della capacità del cliente di comprendere la natura e le caratteristiche del prodotto / strumento finanziario e gli effetti connessi anche in termini di rischio sulla base della complessità del prodotto;
- b.- verifica rischio connesso all’investimento
 - b.1.- tolleranza al rischio sul singolo strumento finanziario: verifica che la tolleranza al rischio del cliente sia adeguata alla rischiosità dello strumento finanziario interessato dall’operazione, considerando l’Indicatore Sintetico di Rischio (ISR); per il calcolo dell’ISR vengono presi in considerazione i rischi: controparte, liquidità, mercato;
 - b.2.- verifica adeguatezza del patrimonio: verifica che il profilo di rischio del cliente sia in linea con il profilo di rischio dell’intero patrimonio risultante dall’operazione (c.d. rischio ponderato del patrimonio);
 - b.3.- tolleranza al rischio su fondi comuni di investimento / comparti: verifica che la tolleranza al rischio del cliente sia adeguata alla rischiosità del fondo comune di investimento interessato dall’operazione, individuata dall’indicatore “SRRRI – Synthetic Risk Reward Indicator”;
- c.- verifica adeguatezza finanziaria (verifica capacità di sostenere perdite - risk capacity): verifica la capacità del cliente di assorbire diminuzioni del valore degli investimenti senza che ciò induca un effetto negativo sul tenore di vita dello stesso;
- d.- periodo minimo di investimento (P.M.I.): verifica che il periodo minimo di investimento del titolo, necessario per coprire gli eventuali costi di struttura dello strumento (solo per le operazioni di collocamento, compresa la sottoscrizione dei fondi comuni di investimento e delle polizze di investimento assicurativo), sia adeguato al periodo massimo di detenzione del titolo, espresso dal cliente;
- e.- rischio di concentrazione:
 - e.1.- limite di concentrazione per emittente: verifica la massima quantità detenibile, in termini percentuali, di strumenti finanziari di uno stesso emittente, rispetto al patrimonio del cliente; a tal fine si tiene conto delle caratteristiche degli emittenti (Enti sopranazionali, Emittenti Sovrani, Banche, ecc., presenti in Paesi finanziariamente “stabili” e non), della fascia di patrimonio in cui si colloca il cliente e del profilo finanziario attribuito allo stesso;
 - e.2.- limite di concentrazione per prodotti complessi: verifica la massima quantità detenibile dal cliente, in termini percentuali, di strumenti finanziari classificati ad elevata complessità (presenti nella “grey e black list”); le soglie massime di detenzione sono differenziate per tipologia di clientela (Cliente al dettaglio e Cliente Professionale) e per profilo finanziario del cliente;
 - e.3.- limite di concentrazione per titoli di emissione Banca Popolare Pugliese, rappresentati da azioni, obbligazioni subordinate e obbligazioni convertibili: verifica la massima quantità detenibile, in termini percentuali, degli strumenti finanziari citati, rispetto al patrimonio e al profilo finanziario del cliente;
- f.- verifica investimenti titoli illiquidi
 - f.1.- tolleranza al rischio su singolo titolo illiquido: verifica che la tolleranza al rischio del cliente sia adeguata alla rischiosità dello strumento finanziario interessato dall’operazione, considerando l’Indicatore Sintetico di Rischio (ISR) non mediato (per il calcolo dell’ISR non mediato vengono presi in considerazione i rischi: controparte, liquidità, mercato);
 - f.2.- verifica orizzonte temporale di investimento (holding period) del singolo titolo illiquido: verifica che la durata anagrafica residua del titolo illiquido sia adeguata

- all'orizzonte temporale espresso dal cliente;
- f.3.- limite di concentrazione per titoli illiquidi: verifica la massima quantità detenibile, in termini percentuali, di strumenti finanziari classificati "illiquidi", rispetto al patrimonio del cliente; a tal fine si tiene conto della fascia di patrimonio in cui si colloca il cliente e del profilo finanziario attribuito allo stesso.
- g.- verifica dei bisogni abbinati alla finalità di investimento (adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativo): vengono verificati gli eventuali bisogni di tipo assicurativo espressi dal cliente con le caratteristiche delle polizze di investimento assicurativo (prodotti IBIPs) rientranti nei rami I, III, V e multiramo, in sottoscrizione;
- h.- verifica orizzonte temporale di investimento (holding period medio ponderato del patrimonio): viene confrontato l'orizzonte temporale di investimento espresso dal cliente con la durata media ponderata (holding period) del patrimonio dello stesso;
- i.- verifica preferenze di sostenibilità
- i.1.- verifica di coerenza con le preferenze di sostenibilità: viene eseguita la verifica di coerenza tra le preferenze di sostenibilità del Cliente e l'integrazione dei fattori di sostenibilità dei prodotti finanziari.
- i.2.- limite di concentrazione per prodotti ESG: viene verificata la percentuale di prodotti ESG compliant presenti in portafoglio per verificare che all'interno del portafoglio del cliente la percentuale di prodotti sia superiore alla soglia minima dichiarata dal cliente in fase di profilatura. Vengono considerati compliant gli strumenti che hanno uno "score di sostenibilità" superiore ad una determinata soglia.

Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza avanzata, prestato dalla Banca a seguito di specifico contratto, la valutazione di adeguatezza viene verificata in momenti distinti, nelle fasi di: selezione dei "portafogli modello" da proporre al cliente, presentazione delle "proposte di consulenza", "monitoraggio" del portafoglio reale detenuto dal cliente.

Il controllo prevede,

- a.- una valutazione di adeguatezza complessiva del patrimonio soggetto a consulenza con il metodo dei portafogli; la verifica è effettuata con il confronto tra il profilo finanziario "sintetico" del cliente e la classe di rischio attribuita al portafoglio interessato (individuato dall'Indicatore Sintetico di Rischio medio ponderato);
- b.- una verifica di conformità dei prodotti / strumenti finanziari sottoposti a consulenza con le specifiche esigenze espresse dal cliente, mediante l'applicazione di una logica c.d. "a pacchetto" (la verifica considera i titoli interessati, senza il concetto di operazione/segno consigliata).

Gli algoritmi utilizzati sono i seguenti, sopra descritti e individuati dalle seguenti lettere:

- a.- verifica dell'esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti il prodotto / strumento finanziario e relativa complessità;
- c.- verifica adeguatezza finanziaria (verifica capacità di sostenere perdite - risk capacity);
- e.1.- limite di concentrazione per emittente;
- e.2.- limite di concentrazione per prodotti complessi;
- e.3.- limite di concentrazione per titoli di emissione Banca Popolare Pugliese (azioni, obbligazioni subordinate e obbligazioni convertibili);
- f.2.- verifica orizzonte temporale di investimento (holding period) per singolo titolo illiquido;
- f.3.- limite di concentrazione per titoli illiquidi;
- g.- verifica dei bisogni abbinati alla finalità di investimento (adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativo)
- h.- verifica orizzonte temporale di investimento (holding period medio ponderato del patrimonio)
- i.1.- verifica della coerenza con le preferenze di sostenibilità;
- i.2.- limite di concentrazione per prodotti ESG

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli la verifica prevede al momento dell'avvio del rapporto nonché in caso di eventuale switch di linea di gestione (o di variazione del mandato di gestione) e di modifiche del profilo finanziario del cliente:

- a.- una valutazione di adeguatezza complessiva della linea di gestione: la verifica è effettuata con il confronto tra il profilo finanziario "sintetico" del cliente e la classe di rischio attribuita alla linea di gestione (determinata mediante la rilevazione della volatilità storica - "deviazione standard annualizzata");
- b.- la verifica dell'esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti la linea di gestione e relativa complessità (algoritmo sopra descritto e individuato dalla lettera "a")

inoltre, al momento dell'avvio del rapporto:

- c.- la verifica del periodo minimo di investimento (P.M.I.), previsto per la linea di gestione (algoritmo sopra descritto e individuato dalla lettera "d").

Nel processo di valutazione di adeguatezza viene ricompresa, con i relativi effetti sul risultato finale, l'analisi dei costi e dei benefici delle operazioni c.d. di "switch", ossia di quelle operazioni che comportano un "cambiamento degli investimenti", configurate mediante uno schema di disinvestimento e conseguente investimento collegato.

L'esito della valutazione di adeguatezza può essere positivo o negativo; in quest'ultimo caso con eventuale blocco dell'operazione.

In caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza, al fine di gestire gradualmente il processo di allineamento dei portafogli della clientela che, in relazione agli investimenti pre-esistenti, non risultano in linea con i parametri di adeguatezza previsti dalla Banca, è attiva la c.d. "adeguatezza migliorativa" che consente di effettuare delle "operazioni migliorative".

L'esito delle verifiche sulla sostenibilità può essere coerente o non coerente; in quest'ultimo caso, il prodotto non coerente con le preferenze di sostenibilità del cliente può essere raccomandato soltanto se il cliente abbia adeguato le proprie preferenze.

La valutazione di adeguatezza e di coerenza sulla sostenibilità vengono svolte, non solo su operazioni raccomandate o effettuate dalla Banca, ma anche quando la richiesta è di iniziativa del cliente e l'operazione rientra nell'ambito della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli. L'esito della valutazione di adeguatezza e di coerenza di sostenibilità, con i relativi motivi, viene comunicato al Cliente nell'ambito della relazione di consulenza consegnata in fase di prestazione del relativo servizio.

Periodicamente, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza al fine di assicurare l'innalzamento della qualità del servizio fornito alla clientela: viene effettuato il riesame dei prodotti / strumenti finanziari in cui il cliente ha investito per verificare il persistere dell'adeguatezza e ne fornisce comunicazione al Cliente, mediante apposito rendiconto prodotto (i) annualmente, per il servizio di consulenza base, (ii) trimestralmente, per i servizi di consulenza avanzata e di gestione di portafogli.

2.4.-Aggiornamento della Profilatura

Per quanto sopra rappresentato risulta evidente come le informazioni fornite dal Cliente costituiscono un elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza.

E' interesse del Cliente, pertanto, fornire informazioni complete, puntuali, veritiere ed aggiornate, nonché di informare tempestivamente la Banca (tramite il proprio referente) di eventuali variazioni rilevanti.

Le informazioni acquisite tramite il questionario sono considerate valide dalla Banca per un periodo massimo di 24 mesi. Alla predetta scadenza, nel caso in cui il questionario non fosse aggiornato, non viene consentito al Cliente, mediante blocchi operativi, di effettuare alcun tipo di operazione.

Per il servizio di gestione di portafogli e per il servizio di consulenza avanzata, da parte della Banca vengono poste in essere le attività necessarie per la segnalazione al cliente della necessità di procedere all'aggiornamento delle informazioni.

Nel caso in cui le informazioni rilasciate risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete, la Banca si riserva la facoltà di non dar corso alle disposizioni richieste dal Cliente.

Il questionario può essere aggiornato anche prima della scadenza del termine di validità nell'ipotesi in cui la Banca venga a conoscenza di modifiche di rilievo intervenute nelle stesse o sia richiesto dal cliente.

Affinché tali attività di aggiornamento effettuate prima della scadenza non si configurino "opportunistiche", volte esclusivamente a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con i profili del cliente, sono previsti specifici controlli, tra cui l'attivazione del c.d. "frozen period" che "congela", per un determinato periodo temporale (30 giorni di calendario) e sino all'intervento di un "verificatore", i risultati relativi all'aggiornamento in caso di aumento di uno dei profili di adeguatezza

assegnati al cliente.

Sezione 3.- Lo scopo della profilatura

La Banca effettua la profilatura del Cliente per poter ottenere le informazioni relative alle sue caratteristiche di investitore.

Queste informazioni vengono utilizzate dalla Banca per svolgere le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza, quindi nell'esclusivo interesse del cliente: più complete ed accurate sono le informazioni fornite dal cliente, più coerenti con le sue caratteristiche saranno le operazioni consigliate dalla Banca o eseguite dall'intermediario stesso nell'ambito del servizio di gestioni di portafogli.

Come sopra evidenziato, il cliente deve fornire alla Banca informazioni aggiornate, vere e complete e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte della Banca dei servizi d'investimento prestati.

La Banca non consiglia né raccomanda al cliente operazioni che non siano adeguate né presta – se non adeguato per il cliente – il servizio di gestione di portafogli.

Sezione 4.- Definizione di Rischio e Rendimento

Con l'obiettivo di contribuire a chiarire il concetto di rischio di investimento nonché il rapporto tra il rischio ed il rendimento degli investimenti ed elevare, nel contempo, la cultura finanziaria della clientela migliorandone la comprensione dei temi in ambito finanziario, di seguito vengono riportate alcune definizioni di rischio e di rendimento con relativi esempi.

Ciò anche al fine di contribuire a meglio determinare la comprensione dell'atteggiamento dei clienti nei confronti del rischio e, di conseguenza, consentire alla Banca di proporre strumenti finanziari e relativi rischi connessi adeguati.

Il rischio è una variabile fondamentale in materia di investimenti.

Ogni soggetto è caratterizzato da una propria specifica propensione al rischio finanziario, che rappresenta il livello di tolleranza individuale alla possibilità che il valore del proprio investimento possa oscillare più o meno sensibilmente nel corso del tempo.

Nel momento in cui si decide di investire in strumenti finanziari, è necessario tenere conto di questo fattore in modo da poter scegliere lo strumento che meglio si adatta alle preferenze ed alle esigenze finanziarie individuali del cliente.

Per meglio valutare la propensione al rischio e compiere scelte coerenti, è quindi utile approfondire il concetto di rischio, le modalità di misurazione del rendimento e il rapporto esistente tra questi due fattori.

4.1.- Significato di "rischio di investimento"

Il rischio è una componente inalienabile degli investimenti finanziari e rappresenta l'incertezza legata al valore futuro di un'attività o di uno strumento finanziario o, più in generale, di un qualsiasi investimento.

Un'attività patrimoniale è considerata rischiosa se il flusso monetario che produce è almeno in parte casuale, cioè non è conosciuto con certezza a priori.

Un titolo azionario è un classico esempio di attività rischiosa: non è possibile sapere preventivamente se nel corso del tempo il prezzo aumenterà o diminuirà, né se la società emittente distribuirà periodicamente dei dividendi.

Oltre ai titoli azionari, considerati per eccellenza attività rischiose, nelle realtà esistono molte altre tipologie.

Ad esempio, anche i titoli obbligazionari presentano aspetti di rischiosità: la società emittente, in caso di difficoltà finanziarie potrebbe non corrispondere gli interessi ai sottoscrittori alle scadenze previste o, addirittura, potrebbe fallire e non restituire il capitale alla scadenza.

Anche i titoli di Stato con scadenza a 10 o 20 anni sono rischiosi: per quanto sia fortemente improbabile che il governo di un paese industrializzato vada in default (cioè non sia in grado di pagare il capitale investito alla scadenza), il tasso d'inflazione può aumentare inaspettatamente, riducendo così il valore reale degli interessi e del titolo stesso (ossia del capitale che verrà restituito alla scadenza).

Un'attività affinché sia considerata priva di rischio deve garantire un flusso monetario certo.

I titoli di stato a breve termine dei paesi più avanzati possono considerarsi privi o quasi di rischio.

Gli strumenti finanziari sono caratterizzati da diverse componenti di rischio in relazione alla loro natura ed ai differenti fattori che possono influenzare il valore dello strumento stesso.

I principali fattori di rischio sono i seguenti.

a.- Rischio mercato

rappresenta il rischio che il valore degli strumenti finanziari possa subire variazioni negative in seguito a variazioni delle variabili di mercato che impattano sul valore dello strumento stesso.

Diverse sono le variabili che influenzano l'andamento dei mercati; le principali sono le seguenti:

➤ *Rischio specifico, rischio generico e diversificazione*

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari di ogni singolo strumento finanziario mentre il rischio generico (o sistematico) rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato.

Ad esempio, per i titoli di capitale, il rischio generico rappresenta quella parte di variazione del prezzo del titolo che può dipendere dalla congiuntura economica, dagli andamenti delle principali piazze di negoziazione, ecc.

➤ *Il rischio d'interesse*

Il rischio di tasso di interesse è il rischio di possibili variazioni di valore del prezzo di un titolo (solitamente obbligazionario) dovuto alle variazioni dei tassi di interesse.

Ad esempio, per un titolo a tasso fisso, il cui flusso cedolare è predefinito a priori, quanto più lunga è la vita residua tanto maggiore sarà la variabilità del prezzo al variare dei tassi di interesse di mercato.

➤ *Rischio di cambio*

Quando uno strumento finanziario è denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente il rischio di cambio. Tale rischio dipende dalla volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

I rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili tanto che l'andamento dei tassi di cambio può condizionare in misura preponderante il risultato complessivo dell'investimento.

➤ *Rischio di Leva finanziaria*

Alcuni strumenti finanziari, c.d. derivati, sono caratterizzati dalla presenza di un effetto leva (esempio futures, opzioni, derivati cartolarizzati, quali covered warrant, warrant, certificates, alcune tipologie di ETF), che consente di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato.

Detto effetto leva comporta la moltiplicazione delle performance sia positive che negative dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa, tanto da pregiudicare anche tutto il capitale investito.

b.- Rischio di credito

è il rischio che il soggetto emittente o garante di un titolo si trovi in una situazione di dissesto finanziario che non gli permetta di adempiere ai propri obblighi o che gli consenta di farlo solo in parte.

Il rischio di credito rende più completa l'analisi del rischio, mediante una misura che consente di comprendere la probabilità di default dell'emittente.

c.- rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere smobilizzato senza perdita di valore entro breve termine. Detto rischio dipende in primo luogo dalla presenza e dalle caratteristiche di un mercato efficiente di negoziazione in cui il titolo viene negoziato. Ad esempio, i titoli negoziati in mercato regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione sono più liquidi di titoli per i quali non esiste un mercato.

d) Rischio di sostenibilità

si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento.

e.- Costi del prodotto

E' necessario, inoltre, tenere in considerazione anche l'impatto dei costi sostenuti dall'investitore per l'acquisto, il mantenimento e lo smobilizzo dei prodotti finanziari.

Il costo del prodotto finanziario è rappresentato da tutte le voci di condizioni che possono incidere sul rendimento effettivamente percepito dall'investitore: ad esempio, i costi di intermediazione, le commissioni di sottoscrizione/rimborso, le commissioni di gestione.

Prodotti caratterizzati da costi elevati richiedono un tempo di detenzione maggiore per ammortizzare i costi di struttura sostenuti per l'acquisto e/o lo smobilizzo.

4.2.- Significato di "rendimento di un'attività di investimento"

Il rendimento effettivo di un investimento è il flusso monetario totale generato dallo strumento finanziario - inclusi i guadagni o le perdite in conto capitale - oggetto dell'investimento ed espresso come frazione del suo prezzo. Viene calcolato considerando il costo d'acquisto (inclusi gli oneri) dello strumento finanziario, il prezzo di rimborso o prezzo di vendita, i flussi di cassa ricevuti (cedole, dividendi) durante il periodo di detenzione del titolo in portafoglio.

Dato che tutte le attività finanziarie presentano una componente di rischio, generalmente un investitore non può sapere in anticipo i rendimenti che otterrà in futuro. Quanto ragionevolmente un Investitore si aspetta di guadagnare dall'investimento viene definito rendimento atteso. Il rendimento atteso esprime, pertanto, una probabilità di un rendimento futuro.

Il rendimento atteso dipende da diverse variabili; maggiori saranno queste variabili che potranno influenzare il rendimento, maggiore sarà la sua incertezza.

E' possibile, pertanto, definire il "rendimento atteso" di un'attività come il valore medio dei possibili rendimenti futuri dell'investimento, pesati per la probabilità che ognuno di questi si realizzi.

Il rendimento effettivo di un investimento rischioso è casuale: in alcuni anni può essere molto più elevato di quello atteso e in altri molto inferiore. Ma in un orizzonte temporale sufficientemente lungo, il rendimento medio effettivo dovrebbe essere prossimo al rendimento atteso.

4.3.- Rapporto rischio / rendimento

E' opportuno precisare che non esiste un'attività finanziaria dal rendimento certo, esiste sempre un rischio, anche minimo, che il rendimento effettivo non sia in linea con il rendimento atteso. Ad esempio, riguardo ai titoli obbligazionari è possibile che l'emittente non rimborsi, tutto o in parte, il capitale.

Nel valutare un investimento non è sufficiente considerare il solo rendimento atteso, ma è necessario considerare anche il rischio associato allo strumento finanziario.

Quanto maggiore è il rendimento atteso di un investimento, tanto maggiore è il rischio che l'investitore deve essere disposto a sopportare.

La maggiore componente di rischio implica un maggior "premio al rischio" richiesto dall'investitore.

Per maggiore chiarezza di quanto indicato si riporta il seguente esempio.

Ad un investitore vengono proposte le due seguenti alternative di investimento, mediante l'acquisto di uno strumento finanziario con un prezzo pari a 100:

- uno strumento "a" privo di rischio, che paga una cedola di 5 e rimborsa con certezza il capitale investito alla fine dell'anno;
- uno strumento "b" più rischioso del precedente, che, come il precedente, paga un dividendo di 5, ma che alla fine dell'anno ha la probabilità del 90% di avere un prezzo di mercato pari a 110 e la probabilità del 10% di avere un prezzo di mercato pari a 80.

Il rendimento dello strumento "a" è pari al 5%, ovvero alla cedola pagata rapportata al prezzo iniziale di 100.

Per determinare il rendimento dello strumento "b" occorre, invece, tenere conto di tutti gli scenari possibili.

Se il titolo a fine anno presenta un prezzo di mercato pari a 110, il suo rendimento sarà pari al 15%, ovvero ad un flusso monetario di 15 (5 di dividendo e 10 di incremento di valore) rapportato al prezzo iniziale di 100.

Se il titolo a fine anno presenta un prezzo di mercato pari a 80, il suo rendimento sarà pari al -15%, ovvero ad un flusso monetario negativo di -15 (5 di dividendo e -20 di diminuzione di valore) rapportato al prezzo iniziale di 100.

La combinazione dei due scenari, pesati per la rispettiva probabilità, determina un rendimento atteso del 12% ($15\% \cdot 90\% + (-15\%) \cdot 10\%$).

La differenza tra il rendimento atteso dello strumento "b" e quello dello strumento "a", pari al 7%, è quanto si definisce il premio per il rischio.

L'investitore consapevole sceglierà quindi:

- lo strumento "b" se riterrà tale premio per il rischio adeguato a remunerare l'incertezza, ovvero la possibilità futura di incorrere in una riduzione del proprio investimento iniziale, cioè in una perdita;
- lo strumento "a" qualora sia avverso al rischio.

4.4.- Diversificazione del portafoglio e pianificazione finanziaria

Come sopra illustrato, nell'ambito degli investimenti esiste la seguente relazione: quanto maggiore è il rendimento atteso di un'attività finanziaria, tanto maggiore è il rischio che essa comporta.

Tale affermazione è vera se l'investimento non viene correttamente diversificato. L'investitore avverso al rischio deve trovare attraverso la diversificazione il giusto equilibrio tra rendimento atteso e rischio.

La diversificazione consiste nella costruzione di un portafoglio con strumenti finanziari i cui rendimenti non sono perfettamente correlati.

In pratica, per poter frazionare il rischio complessivo del portafoglio è necessario costruire un portafoglio con strumenti finanziari di diversa scadenza, emessi da soggetti diversi e che investono in settori ed aree geografiche differenti.

Tale diversificazione consente di ridurre notevolmente il rischio di perdite legate a specifici settori, aree geografiche, emittenti.

Alla base di una corretta attività di investimento deve esserci, comunque, una pianificazione finanziaria. Una corretta analisi dei bisogni ed una conseguente pianificazione degli investimenti consente, infatti, di effettuare una scelta consapevole e adeguata alle capacità economiche e reddituali del cliente ed in linea con livelli di rischio sostenibile.

Sezione 5.- La complessità degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari si distinguono per diversa natura e struttura, rappresentative di un diverso livello di complessità. Livelli di complessità elevata di prodotti finanziari accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche e dei rischi derivanti dalle operazioni finanziarie poste in essere e, in quanto tali, sono idonei a pregiudicare la capacità degli Investitori di assumere consapevoli decisioni di investimento.

Sono molti i fattori che possono rendere un prodotto di difficile comprensione. A titolo esemplificativo un prodotto finanziario può essere considerato complesso se:

- è un prodotto derivato o include una componente opzionale;
- racchiude beni o indici sottostanti dal valore non facilmente calcolabile, o i cui prezzi o valori non sono accessibili al pubblico;
- presenta un investimento a termine fisso con penali in caso di ritiro anticipato che non sono illustrate in modo chiaro;

- utilizza variabili multiple o formule matematiche complesse per determinare il rendimento dell'investimento (prodotti strutturati);
- comprende garanzie o protezione del capitale condizionali o parziali, o che possono venir meno con il verificarsi di determinati eventi.

La Banca classifica i prodotti finanziari secondo livelli progressivi di complessità, sulla base dei criteri previsti dalla normativa.

In particolare, vengono classificati nella "grey list" quei titoli definiti dalla Consob (Comunicazione prot. 0097996/14 del 22/12/2014) a "complessità elevata"; mentre, sono classificati nella "black list" i titoli definiti, dalla stessa Consob, come "normalmente non adatti alla clientela al dettaglio".

In base alle informazioni acquisite mediante il questionario MiFID, la Banca determina il "livello di competenza" del cliente rispetto ai prodotti finanziari complessi. Come indicato nel paragrafo "2.3" il "livello di competenza" dei clienti viene utilizzato dalla Banca come ulteriore parametro della valutazione di adeguatezza / appropriatezza: nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di competenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, la Banca non ne consiglia l'acquisto né, in taluni casi, ne consente comunque l'acquisto/sottoscrizione.

Come indicato nel paragrafo "2.3" è oggetto di ulteriore verifica nella valutazione di adeguatezza la quantità massima detenibile dal cliente di prodotti classificati con elevata complessità (inseriti nella grey e black list) rispetto al patrimonio complessivo del cliente (limite di concentrazione per prodotti complessi).

I prodotti finanziari inseriti nella "black list" non vengono commercializzati da parte della Banca nei confronti dei Clienti al dettaglio; possono essere commercializzati, invece, nei confronti dei clienti professionali e possono essere utilizzati nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, se previsto dalle linee di gestione.

I prodotti finanziari inseriti nella "grey list" possono essere commercializzati da parte della Banca anche nei confronti dei Clienti al dettaglio.

Ovviamente, nei casi previsti, la commercializzazione di detti prodotti avviene sempreché siano ritenuti coerenti o adatti alla clientela, come previsto nell'ordinaria valutazione di adeguatezza/appropriatezza.